



---

Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO  
ALLEGATI

**ASSEMBLEA**

224<sup>a</sup> seduta pubblica  
mercoledì 3 giugno 2020

Presidenza del vice presidente Taverna,  
indi del vice presidente La Russa

**INDICE GENERALE**

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i> .....	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta) ....</i>	49
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo) .....</i>	135

## INDICE

## RESOCONTO STENOGRAFICO

## DISEGNI DI LEGGE

## Discussione:

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali** (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale):

PRESIDENTE.....	5, 6, 10, 45, 47
BAGNAI (L-SP-PSd'Az) .....	5
TIRABOSCHI (FIBP-UDC) .....	6
DAMIANI (FIBP-UDC) .....	7
NISINI (L-SP-PSd'Az) .....	9
PICHETTO FRATIN (FIBP-UDC) .....	10
PEROSINO (FIBP-UDC) .....	13
CALIENDO (FIBP-UDC) .....	16
FERRERO (L-SP-PSd'Az) .....	17
ABATE (M5S) .....	18
SAVIANE (L-SP-PSd'Az) .....	21
MARIN (L-SP-PSd'Az) .....	23
CONZATTI (IV-PSI) .....	24
FUSCO (L-SP-PSd'Az) .....	27
PELLEGRINI MARCO (M5S) .....	29
URSO (FdI) .....	32
PARRINI (PD) .....	34
MONTANI (L-SP-PSd'Az) .....	37
MARINO (IV-PSI) .....	40
GALLICCHIO (M5S) .....	43
GUERRA, sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze.....	45
D'INCÀ, ministro per i rapporti con il Parlamento ....	46

## ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2020 .....47

## ALLEGATO A

## DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO N. 1829

Articolo 1 del disegno di legge di conversione e Allegato recante le modificazioni apportate al decreto-legge ...49

Articoli da 1 a 44 del decreto-legge nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati e Allegato 1 ..... 78

## ALLEGATO B

## CONGEDI E MISSIONI ..... 135

## GRUPPI PARLAMENTARI

Variazioni nella composizione..... 135

## COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE

Trasmissione di documenti ..... 135

## DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione..... 135

## AFFARI ASSEGNATI ..... 136

## GOVERNO

Trasmissione di atti ..... 137

## CORTE COSTITUZIONALE

Trasmissione di sentenze. Deferimento ..... 137

Ordinanze relative a conflitto di attribuzione ..... 137

## CORTE DEI CONTI

Trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti..... 138

Trasmissione di documentazione. Deferimento..... 138

## COMMISSIONE EUROPEA

Trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento ..... 138

## PETIZIONI

Annunzio..... 139

## MOZIONI E INTERROGAZIONI

Apposizione di nuove firme ad interrogazioni ..... 141

Mozioni..... 141

Interrogazioni..... 149

Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento..... 165

Interrogazioni da svolgere in Commissione..... 193

Ritiro di interrogazioni..... 193

## AVVISO DI RETTIFICA ..... 194



## RESOCONTO STENOGRAFICO

### Presidenza del vice presidente TAVERNA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,05*).

Si dia lettura del processo verbale.

TOSATO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 28 maggio*.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### Discussione del disegno di legge:

**(1829) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali** (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*) (*ore 16,10*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1829, già approvato dalla Camera dei deputati.

Ha facoltà di intervenire il presidente della 6ª Commissione permanente, senatore Bagnai, per riferire sui lavori della Commissione.

BAGNAI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, dal momento che mi trovo nella circostanza di dover riferire sui lavori della Commissione, quello che dirò non sarà di grande sorpresa per quest'Assemblea.

Nella giornata di giovedì 28 maggio si è conclusa la discussione generale in Commissione; ci siamo poi riuniti oggi per l'esame degli emendamenti e abbiamo iniziato dagli ordini del giorno. Tuttavia, nonostante l'abnegazione dei colleghi e la disponibilità del Governo, il tempo a disposizione non ci ha consentito di arrivare a conferire il mandato al relatore.

Sono pertanto qui a riferire all'Assemblea dell'esito dell'esame svolto in Commissione. Tenete conto che, in teoria, avremmo avuto quattro giorni per esaminare il provvedimento e, come si suol dire, *ad impossibilia nemo tenetur*.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Bagnai, il disegno di legge n. 1829, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritta a parlare la senatrice Tiraboschi. Ne ha facoltà.

TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, onorevoli colleghi senatori, membri del Governo, il tempo a mia disposizione è di soli cinque minuti, pertanto devo essere rapidissima.

La lettura del cosiddetto decreto liquidità fa emergere tutta una serie di problemi che riguardano soprattutto la modalità di scrivere le norme, che lasciano ancora troppo spazio a interpretazioni dubbie. Credo che l'emergenza legata al Covid sia l'occasione per scrivere un *new deal* italiano, tra il pubblico e il privato, cercando di intrecciare in maniera estremamente "confidenziale" il rapporto tra questi due mondi.

Tutto questo io non lo vedo ancora e vi devo dire, in qualità di imprenditore privato, che lo sto vivendo sulle mie spalle. Non posso raccontare cosa è capitato nei rapporti con le banche. Ho dovuto addirittura scrivere al presidente dell'Associazione bancaria italiana per far sì che lo stesso rispondesse a un quesito che poi è stato risolto e che io ho dovuto mandare al funzionario della banca per poter sbloccare (anche se non è ancora stata sbloccata definitivamente, si tratta di PPE) la posizione dei 25.000 euro di finanziamento minimo.

Passo al secondo punto. Vi chiedo per favore una nuova alleanza tra finanza e impresa, adottando degli schemi di intervento che non possono essere il *refrain* del passato e neanche dei modelli scopiazzati dall'estero, perché noi abbiamo un tessuto produttivo completamente diverso. Favoriamo l'industria del *private equity*, al cui riguardo riprendo il mio caso personale: io avevo dei finanziatori esteri, che peraltro non erano neanche in maggioranza nella mia compagine societaria, e questo ha bloccato l'erogazione del finanziamento di 25.000 euro, che sarebbe dovuto essere il più semplice possibile. Finalmente, ripeto, questa parte è stata sbloccata.

L'ultimo aspetto che desidero sottolineare riguarda l'esigenza di mettere in piedi strutture cerniera tra il mondo della finanza e quello delle imprese, che siano specializzate nelle industrie di riferimento. Questo perché tante volte i funzionari delle banche si limitano a guardare i cosiddetti parametri di solvibilità (che peraltro sono cambiati notevolmente dopo l'emergenza Covid) e non conoscono assolutamente nulla dell'industria di riferimento. Voi capite che l'industria turistica ha le sue particolarità, l'industria agroalimentare ne ha altre, l'industria dell'*automotive* altre ancora e così via. Quindi, credo che queste strutture cerniera, per far evolvere anche il mondo delle banche e della finanza nei rapporti con le imprese, debbano essere un'occasione di riflessione per questo Parlamento e per il Governo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Damiani. Ne ha facoltà.

DAMIANI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, colleghi senatori, siamo chiamati a discutere, qui oggi, in discussione generale e, come già annunciato in quest'Aula, senza mandato al relatore, l'ennesimo provvedimento del Governo che è politicamente incapace oggi di gestire la crisi economica che sta vivendo non soltanto il nostro Paese, ma il mondo intero.

Tre decreti-legge, appunto, che sono il cura Italia, che abbiamo già esaminato, il decreto liquidità e il decreto rilancio, che purtroppo assomigliano più a una trilogia letteraria di genere *fantasy*, perché - ahimè - sono provvedimenti in materia economica per nulla incisivi sulla ripresa dell'economia del nostro Paese, delle attività economiche, del lavoro e dei consumi. Faccio riferimento a questo genere letterario, anche perché bisogna ricordare le parole del Governo e del Presidente del Consiglio nel momento in cui annunciava questi provvedimenti e soprattutto il decreto liquidità. Ricordate tutti la «potenza di fuoco»: era questo il messaggio che è stato lanciato al Paese nel momento in cui si varava e si predisponava il decreto liquidità. Un provvedimento con questa potenza di fuoco, che doveva sicuramente aggredire la crisi economica; vedremo poi, nella realtà, la potenza di fuoco di questo provvedimento.

Bisogna fare molta attenzione al linguaggio che si usa, perché la gente, in un momento di difficoltà non soltanto economica, pende dai messaggi e dalla comunicazione che arriva dai governanti. Quindi, alle parole e alle promesse devono seguire i fatti e vediamo se poi le promesse di potenza di fuoco del decreto e di miliardi che sarebbero arrivati all'economia del nostro Paese sono realmente arrivati. Dobbiamo verificare se la liquidità promessa oggi è in circolazione.

Tant'è: il decreto-legge stesso, così com'è enunciato, ci parla di «misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese»: quindi non è un decreto liquidità, ma è un decreto debito, che viene spacciato da questo Governo per liquidità, perché un'impresa che in questo momento ha bisogno della liquidità per pagare i costi delle attività di un'azienda che è stata chiusa, deve andare a cercarsela presso le banche e deve andare a chiederla. E il Governo che cosa dà? Soltanto una garanzia.

Il problema, come ha detto anche la senatrice Tiraboschi prima di me, è che state mettendo in difficoltà proprio le imprese, perché il futuro, così come il presente, è molto incerto oggi. Non siamo negli anni Cinquanta, in una fase postbellica; in quel periodo particolare sicuramente il *boom* economico ha dato sollievo all'economia e alle imprese. In questo momento il futuro è molto incerto ed ecco perché le aziende con grandi difficoltà stanno andando alle banche per indebitarsi, proprio perché non hanno certezza del loro futuro.

In questo momento c'è bisogno di liquidità vera, certa, immediata e a fondo perduto, come abbiamo chiesto in tanti impegni e in tante proposte che abbiamo avanzato al Governo. E non lo diciamo soltanto noi che siamo, in questo caso, partito di opposizione, per cui qualcuno potrebbe dire che è una proposta fantasiosa delle opposizioni: lo dicono tutte quelle associazioni di categoria che in queste settimane sono state audite in Commissione sul decreto.

Non lo dice quindi soltanto un partito dell'opposizione. Per ultimo, in queste ore, lo ha sostenuto anche il Governatore della Banca d'Italia, che nella

relazione annuale ha detto, testuali parole: «gli interventi di sostegno alle imprese incentrati sui finanziamenti bancari, ancorché indispensabili, potrebbero determinare uno squilibrio della loro struttura finanziaria, accrescendone in misura eccessiva l'indebitamento».

Noi abbiamo detto alle imprese «indebitatevi» e non al Paese di indebitarsi. Quelle del Governatore della Banca d'Italia sono parole forti e chiare, che fanno pendere la bilancia dalla parte del debito delle aziende, in un momento particolare in cui, come dicevo, la ripresa è incerta e non c'è domanda estera, così come non c'è, ancora oggi, domanda interna.

Il decreto-legge in esame avrebbe dunque dovuto dare liquidità alle imprese, ma dà soltanto - e meno male! - una garanzia al 100 per cento. E meno male che in sede di conversione presso la Camera dei deputati, su proposta di Forza Italia, i prestiti sono stati allungati da sei a dieci anni. (*Applausi*).

Almeno qualcosa di concreto è stato fatto, con l'allungamento del prestito. Per fare un breve raffronto, guardiamo alla liquidità messa a disposizione negli altri Paesi. Se, ad esempio, in Germania tale liquidità è pari a circa il 10 per cento del prodotto interno lordo e negli Stati Uniti è pari a circa il 9 per cento, in Italia ci siamo fermati solo allo 0,9 per cento. Sono numeri con i quali non andremo da nessuna parte, se oggi non accompagniamo questo momento particolare con riforme serie, che siano soprattutto indirizzate all'obiettivo di ridurre il fisco e la tassazione delle aziende.

A nostro avviso è mancato il coraggio necessario e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti, perché le aziende, che vorrebbero guardare ad un Governo che metta in campo provvedimenti per il futuro, non hanno affatto la certezza del futuro. Ecco perché sostengo che da parte del Governo è mancato sicuramente il coraggio.

Anche il vice presidente del Gruppo europeo delle casse di risparmio, il professor Ghisolfi, ha fatto purtroppo un paragone drammatico. Intervendendo in queste settimane nel dibattito, ha detto che bisogna fare una scelta: o oggi si porta il debito pubblico del Paese al 170 per cento del PIL o, altrimenti, le aziende rischiano di chiudere e la gente rischia di morire di fame.

Noi siamo per il debito pubblico e chiediamo che sia il Governo ad impegnarsi con la liquidità nei confronti delle imprese. Assistiamo invece ai soliti provvedimenti, perché il vostro è un Governo assistenzialista, che fa soltanto assistenzialismo; quindi fa debito pubblico, ma non per le imprese: lo fa soltanto per l'assistenzialismo. Assistiamo così ad un ampliamento del reddito di cittadinanza, sebbene anche la Corte dei conti, in questi giorni, abbia detto che i risultati del reddito di cittadinanza sono stati largamente insoddisfacenti. E voi continuate ancora a spendere soldi per il reddito di cittadinanza!

Dovrebbe essere ormai chiaro che, con i sussidi e l'assistenzialismo, l'economia non riparte assolutamente e, quindi, quella potenza di fuoco tanto annunciata dal Presidente del Consiglio, alla fine, è stata un petardo scarico, che non è servito assolutamente a nulla, se non ad indebitare ulteriormente le aziende, che in questo momento hanno grosse difficoltà di liquidità; le imprese hanno infatti ancora dei costi ingenti da pagare e la liquidità, ahimè, ancora non arriva.

Se oggi, in questo momento particolare, non aiutiamo sul serio le piccole e medie imprese, il crollo del lavoro è dietro l'angolo. In questo momento i licenziamenti sono bloccati per decreto: benissimo. Occorre però guardare i dati Istat, che abbiamo ricevuto, sul tasso di occupazione dei primi mesi dell'anno, di gennaio e di febbraio. Abbiamo già perso 400.000 posti di lavoro e tanti altri ne perderemo, se non saremo in grado di varare misure che lo evitino, creando un rapporto sinergico tra imprese e lavoratori. Dobbiamo dare alle imprese la possibilità di mantenere intatta la forza occupazionale, altrimenti i licenziamenti da parte delle imprese del nostro Paese sono dietro l'angolo. Dobbiamo dunque mettere in campo tutte le forze necessarie, come dicevamo, anche portando il debito pubblico ad un rapporto del 170 per cento rispetto al PIL.

Il decreto liquidità al nostro esame, dunque, come possiamo verificare, non è assolutamente un provvedimento che riesce ad invertire la tendenza e non vorremmo ricordarlo in futuro come quel decreto che ha fatto piangere le imprese, perché le ha fatte anche fallire per indebitamento.

È per questi motivi che come Gruppo Forza Italia sicuramente siamo scettici. Siamo anche delusi, perché il decreto-legge non è quello che chiedevamo noi, ovvero un provvedimento che andasse nella direzione di immissione immediata di liquidità e è per questa ragione che esprimiamo tutto il nostro giudizio negativo sul decreto-legge in esame. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Nisini. Ne ha facoltà.

NISINI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, oggi va in scena l'ennesima farsa di questo Governo.

Siamo al 3 giugno ed è arrivato all'esame in Commissione e ora alla discussione dell'Assemblea un provvedimento datato 8 aprile, approvato alla Camera il 25 maggio. Nel giro di due mesi, non riusciamo a capire se c'è stata l'incapacità del Governo o la volontà di non fare arrivare in tempo utile questo provvedimento. (*Applausi*).

E visto il pastrocchio fatto, sarebbe stato utile e indispensabile un ulteriore passaggio, non per dare il contentino ai brutti e cattivi della Lega, ma per apportare migliorie e integrazioni a un provvedimento dell'8 aprile, un provvedimento datato, che in questi due mesi ha dimostrato tutte le sue inefficienze e difficoltà.

Partiamo dal nome: decreto-legge liquidità. In questo provvedimento la liquidità sta a zero; si parla solamente di garanzie per l'accesso al credito, quindi, oltre all'inganno, c'è anche la beffa, perché è praticamente impossibile accedere al credito. (*Applausi*).

E non siamo noi a dirlo per fare *slogan* elettorali: lo dicono i commercialisti, che hanno le domande ferme dal 24 aprile; lo dicono i professionisti, le piccole attività, che hanno richiesto un contributo, un aiuto con la restituzione e ancora non hanno ottenuto nulla. Un aiuto che serve, di fatto, per pagare le tasse! Per non parlare del fatto che l'emergenza è iniziata a febbraio e tutte queste aziende, i professionisti sono stati obbligati a chiudere; gli è stata imposta la chiusura in un periodo emergenziale. Giusto così, ma hanno dovuto comunque sostenere spese vive: i costi dell'affitto, delle utenze, i costi

per la sanificazione, per la ripartenza. E lo Stato cosa fa? Lo Stato è assente, ed è vergognoso!

Questo Governo non ha ascoltato il territorio; un territorio che ha gridato a gran voce partendo dai sindaci, dalle amministrazioni, dalle Regioni e, oltre a non aiutarli, ha scaricato su di loro tutte le responsabilità del caso. Io ve lo posso dire perché sono un amministratore: nei Comuni noi amministratori, insieme ai sindaci, siamo stati gli attori principali, sia nella fase sanitaria sia nella fase economica. Nella prima fase, quella sanitaria, abbiamo dato tranquillità e supporto ai nostri cittadini; nella fase economica le giunte hanno fatto delibere e sono riuscite, con tutte le difficoltà, a dare ristoro a tutto il tessuto sociale, economico e produttivo, alla faccia di un Governo che non l'ha ascoltato. E a nulla è valso il grido d'aiuto lanciato dagli enti locali: questo Governo è andato oltre, non ha ascoltato nessuno.

Cominciate ad ascoltarci; avete fatto proclami su proclami: lo ha detto il ministro Gualtieri, lo ha detto il ministro Patuanelli e ancora il *premier* Conte, che stasera ci delizierà con una nuova diretta. (*Applausi*).

Avete detto che questi prestiti sarebbero stati erogati in quarantotto, massimo settantadue ore. È stato chiesto anche un gesto d'amore alle banche.

Le banche non possono rispondere con amore. Le banche avevano solamente bisogno di una modifica normativa che consentisse loro di non istruire tutte le pratiche con l'*iter* ordinario, ma con un *iter* d'emergenza. Neanche questo avete fatto! (*Applausi*).

E non riusciamo a capire se tutto ciò sia dovuto all'incapacità o alla volontà di svendere il nostro Paese alle multinazionali straniere, magari cinesi, così anche il Gruppo MoVimento 5 Stelle è contento.

Ma così non si può andare avanti. Ve lo chiedo per favore, e non parlo da senatore, ve lo chiedo da assessore, da amministratore: ascoltati i territori, i Comuni sono al collasso, e così le aziende. Tutto il Paese è al collasso. Non andate avanti con prepotenza, arroganza e sordità, perché alla fine il prezzo caro lo pagheremo tutti, voi compresi: il mandato non dura in eterno, la gente ve ne renderà conto, prima o poi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Collegli, non ho voluto interrompere la senatrice Nisini, ma vi ricordo che in Aula non è possibile fare foto o video.

È iscritto a parlare il senatore Pichetto Fratin. Ne ha facoltà.

PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, il decreto-legge in discussione fa parte del tris d'assi d'emergenza: il provvedimento cura Italia, che aveva una dotazione finanziaria di 20 miliardi di euro di indebitamento e una previsione di impegno di 25 miliardi; il successivo decreto, quello definito rilancio, che prevede un indebitamento di 55 miliardi di euro ed effetti addirittura per 150 miliardi; in mezzo, il decreto-legge liquidità. Rispetto al decreto cura Italia, che doveva andare nell'indirizzo di coprire le esigenze della domanda (essenzialmente prevedeva interventi per la cassa integrazione e a sostegno della domanda e delle famiglie), il decreto liquidità doveva intervenire a mantenere, nel periodo di emergenza, il sistema delle imprese. Il decreto rilancio, a sua volta, doveva invece attuare interventi per una

ripresa dell'economia del nostro Paese. Di fatto, il decreto rilancio, attualmente alla Camera, fa parte dello stesso pacchetto dei provvedimenti cura Italia e liquidità: ancora tutto, purtroppo, completamente emergenza.

Un solco però di emergenza, perché purtroppo dobbiamo rimarcare che c'è molto velleitarismo. Vorrei ricordare la conferenza stampa sul lancio dei 400 miliardi di euro. Si tratta di un provvedimento velleitario ma necessario, sulla falsariga degli altri Paesi europei, naturalmente in tono minore rispetto alle disponibilità di cui altri Paesi, come la Germania, potevano disporre per i loro interventi; necessario perché forse avrebbe dovuto essere a fondo perduto, ma non potevamo permettercelo, velleitario, in quanto interviene con una serie di meccanismi senza conoscerne le conseguenze. Vorrei ricordare che il decreto liquidità, che doveva dare nell'immediato un ombrello di 400 miliardi di euro, di fatto si è arenato semplicemente di fronte alla firma di un funzionario di banca, che automaticamente non ha firmato. (*Applausi*). Io ho fatto un'altra carriera nella mia vita, ma se avessi fatto il funzionario di una qualsiasi banca, sinceramente non avrei messo a rischio il quinto del mio stipendio e l'eventuale casa di proprietà, acquisita o ereditata, per concedere 25.000 euro, nell'immediato, alla prima azienda che ne aveva bisogno.

L'altra questione, su cui si discute tanto, è la seguente. Ho visto i dati delle prime 420.000 domande e i *media* riportano che i finanziati in automatico forse sono quelli che avevano meno bisogno. Su questo dissenso personalmente, perché anche se forse, nell'immediato, l'automatismo ha favorito quelli che avevano il merito di credito, rispetto ai quali il funzionario firmava più tranquillamente, sono andati comunque a buon fine.

Sono serviti e servono a mantenere più forti, probabilmente, aziende e piccole imprese che già lo sono. Ma il tema fondamentale è che, nonostante l'intervento della Camera, il percorso è ancora lento sull'altro grande sistema, cioè quello delle medie e grandi aziende, quelle oltre i 25.000 euro. Tralascio il fatto che adesso il limite è a 30.000 euro, e per il nostro sistema burocratico (non si è ancora capito) probabilmente dovranno rifare la domanda tutti.

Del resto, il nostro è il Paese delle domande e delle firme e l'esempio lo abbiamo avuto con la famosa certificazione dei nostri trasferimenti nei mesi scorsi. Vorrei ricordare che, probabilmente, anche colui che inventava la certificazione n. 4 o n. 5 se si è fermato a chiedersi cosa chiedesse di firmare, nutiva dubbi su ciò che si firmava, perché non conosceva tutti i decreti del Presidente del Consiglio che venivano richiamati. Questa è la caratteristica nazionale.

Qui è emersa una presa d'atto da parte di tutti - non ne faccio una questione di Governo, di maggioranza o di opposizione - del grande guaio che rappresenta la burocrazia nel nostro Paese. È emerso perché in un frangente nel quale si doveva intervenire nell'immediato e in emergenza, non c'è stato nulla di immediato e di emergenziale. Noi chiedevamo, già con il cosiddetto decreto cura Italia, una norma chiara, uno spostamento chiaro delle scadenze. Si è persa l'occasione anche con il cosiddetto decreto liquidità e addirittura con il rilancio, il nuovo decreto, anche per quelle del 16 settembre, con una serie di dubbi e naturalmente si continua a dimostrare l'incapacità...

PRESIDENTE. Senatore Pichetto Fratin, posso chiederle la gentilezza di spostarsi e di utilizzarle il microfono al centro dell'emiciclo, perché probabilmente il suo microfono non funziona bene? Lei ha ancora quattro minuti per intervenire e in questo modo potrà continuare l'intervento in maniera chiara per l'Assemblea.

PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*). Grazie Presidente, ho subito un sabotaggio, infatti non riuscivo a sentire nemmeno io.

PRESIDENTE. Abbiamo rimediato immediatamente.

PICHETTO FRATIN (*FIBP-UDC*). La ringrazio, Presidente e aggiungo una considerazione. Certamente sono state accolte, nel passaggio alla Camera, una serie di istanze anche nostre, ma purtroppo non è stata fatta chiarezza sulla questione dei termini. Si è accolta l'iniziativa del *golden power*, che è stato poi fattore comune da parte del Governo, e quindi la necessità di salvaguardare il nostro sistema di imprese, ma, anche in emergenza, si è ignorato e ancora si sta ignorando, colleghi, il grande disastro nazionale, quello che leggiamo dai dati di oggi, che ci dicono che è calata la disoccupazione. Banalmente, sono gli inoccupati, quelli che non hanno cercato lavoro, avendolo perso nell'immediato. A tale proposito, per la seconda volta nella mia vita - devo fare un esame di coscienza - sono d'accordo con un importante esponente del MoVimento 5 Stelle, cioè Di Battista. La prima volta che sono stato d'accordo con lui è stato quando ha dichiarato che i Trattati dell'Unione europea stipulati all'inizio degli anni Novanta sono obsoleti e quindi vanno rivisti; la seconda quando ho letto, pochi minuti orsono, che pone la questione dell'inoccupazione e del lavoro nero e usa una frase immediata, dicendo che dobbiamo smettere di fare i perbenisti e dobbiamo affrontare la questione. Noi siamo perfettamente d'accordo, io sono perfettamente d'accordo, perché l'emergenza è ancora grande, non siamo ancora al dopo, non siamo ancora al rilancio.

Sempre su questo solco, vorrei parlare del caos, facendo un esempio. L'articolo 77 del decreto rilancio (n. 34 del 2020) allarga al terzo settore il contributo per la sanificazione. Vorrei ricordare che l'articolo 43 del cosiddetto decreto cura Italia prevedeva il trasferimento di 50 milioni di euro dall'INAIL ad Invitalia per un contributo alla sanificazione. È stato pubblicato un bando, sono state presentate 180.000 domande e ne sono state finanziate 3.500 circa in un secondo e mezzo (non so quanti siano stati i secondi del *click day*) e ciò dimostra tutta la sua velleità, perché chiaramente stimare che bastino 50 milioni di euro per queste dimensioni è un modo per rispondere all'opinione pubblica dicendo che si è provveduto ma in realtà non è così.

Aggiungo una cosa, però: la modifica dell'articolo 43 del decreto-legge cura Italia, con il suddetto articolo 77 del decreto rilancio, prevede un allargamento al terzo settore; come si fa ad allargare al terzo settore un qualcosa su cui è già stato emesso un bando, ci sono degli elenchi e sono anche finiti i soldi? Dobbiamo chiedercelo; altrimenti, si aggiungono soldi e si sa già chi sono coloro che seguono nella graduatoria e quindi chi si finanzia (e

mi fermo al fatto di finanziare finché interverrà il mio collega Perosino, che è qui vicino a me). Dobbiamo capirlo: io però non l'ho capito, probabilmente è una difficoltà mia; eppure questo dubbio dobbiamo porcelo.

Uguualmente, c'è stato un intervento sull'articolo 42 del decreto-legge cura Italia sulla responsabilità per infortunio delle imprese: questo ancora non ci soddisfa, nonostante il tentativo e nonostante ci sia stata anche da parte del Governo la presa di coscienza della necessità di intervenire, perché non bastava la risposta «se è tutto a posto, dovete stare tranquilli»; il «tutto a posto», infatti, in un sistema come il nostro, con il livello di burocrazia che c'è, non è mai completamente così per nessuno di noi, purtroppo, perché abbiamo norme contrastanti e anche molto interpretabili.

In conclusione, credo che questa sia anche l'occasione, essendo parte di un tema unico anche alla Camera (cura Italia, liquidità e rilancio), per cominciare a ragionare sui grandi filoni e sul vero riavvio e rilancio di una società che vedrà le famiglie non più nelle condizioni attuali, il mondo del lavoro profondamente cambiato e probabilmente anche dei tenori di vita molto diversi e in negativo.

Credo allora che si debba valutare, insieme ai provvedimenti ed ai fondi che l'Unione europea metterà a disposizione, come investire davvero e creare le condizioni per avere una nuova società che non sia puramente un meccanismo di distribuzione assistenziale. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perosino. Ne ha facoltà.

PEROSINO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, ho messo assieme un po' di note che ho raccolto tra le persone che conosco, attraverso tutti i sistemi che la situazione consente di utilizzare - rigorosamente con la mascherina - sulle piazze, per telefono e tramite tutte le altre vie dei *social*. Ho letto che i tecnici del Senato avrebbero sollevato difficoltà circa la copertura e la contabilizzazione...

PRESIDENTE. Senatore Perosino, c'è qualche problema con i microfoni: le chiedo cortesemente di cambiare postazione, non appena sarà stato pulito il microfono.

PEROSINO (*FIBP-UDC*). La ringrazio, signor Presidente. Dicevo che ho messo assieme un po' di note che ho raccolto in giro per il mondo, tra le persone che conosco. I tecnici del Senato avrebbero fatto le pulci al decreto-legge, evidenziando che mancano le coperture circa le garanzie, perché quelle del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese possono assommare a 30 miliardi di euro, ma quelle della SACE assommano alle famose centinaia di miliardi, che era la cifra poderosa che ha promesso Conte. Le garanzie non vengono considerate nel *deficit* e i tecnici avrebbero paura del parere di Eurostat. Lo faccio presente e magari mi piacerebbe avere un chiarimento. Nelle garanzie concesse da SACE, c'è anche la domanda di FCA e Autostrade per l'Italia (Aspi). Sulla prima sono sostanzialmente d'accordo, perché è un grande gruppo, con tutti i vincoli che la legge consente di porre. Non posso avercela, da italiano, con FCA; ce l'ho con l'Olanda, che fa parte degli Stati

che ci vogliono impartire la lezione ed è un paradiso fiscale, per lo meno parziale. E allora, fare Europa e credere nell'Europa vuol dire spiegare nelle dovute sedi che l'Olanda non può fare quello che vuole, soprattutto sotto l'aspetto fiscale. Sento che ha fatto domanda anche Aspi, di cui fa parte Atlantia, la famosa società alla quale era stato promesso di ritirare le concessioni autostradali e poi era stato chiesto di entrare in Alitalia, con contrasto delle intenzioni. Adesso fa domanda e chi deciderà non so sulla base di quale sentimento sarà portato a prendere la decisione.

Ebbene, le domande di prestito fino a 25.000 euro sono state accolte nella percentuale del 51 per cento e sono pari a 290.000, mentre quelle oltre i 25.000 euro nella percentuale del 24 per cento e sono pari a 11.663 al 30 maggio. Qualcuno mi ha chiesto se questo incentivo, salvo la garanzia dello Stato che è un problema, sia una specie di istigazione a indebitarsi. Qualcuno mi ha detto che a indebitarsi per sei anni - e ora a dieci - era capace da solo. Oltretutto, le procedure sono molto complicate, come già detto dal collega. Evidentemente ci vuole la condizione di bancabilità di un soggetto, perché per le banche la quota che prestano e che un domani potrebbe essere escussa allo Stato deve essere riposta per bene. Ci sono poi dei tassi e delle commissioni troppe elevate.

Per fronteggiare tutti i decreti, tra cui quello di cui parliamo oggi, ho sentito ancora parlare di recupero dell'evasione fiscale. Penso che sia ora di dire che l'evasione fiscale non si può perseguire in periodi come questo perché non c'è e non può esserci. Se c'è, è per necessità assoluta di vita. Il direttore generale dell'Agenzia delle entrate ha detto che dal 1° giugno sarebbero ripartiti i controlli. Io invoco clemenza.

Allo stesso modo, sento parlare - e prende piede visto il debito che si va a contrarre - di giubileo del debito; prima o poi qualcuno dirà: «Chi ha dato ha dato, chi ha avuto ha avuto». Su questo dobbiamo fare attenzione perché stiamo parlando di importi di debito - non c'è niente di regalato da nessuna parte - che coinvolgono non più soltanto i nostri nipoti, ma quelli che verranno dopo. Parlare allora di giubileo non è fantasia. Colao da Londra tra le altre mille cose - non so come riesca da Londra, però senz'altro avrà i suoi mezzi - sul debito pubblico - che è un problema; era un mio cavallo di battaglia e lo è ancora, ma se è detto soltanto da me in quest'Aula non ha molto peso e non ha molta voce - riprende in considerazione le idee di illustri economisti che parlavano di valorizzazione del patrimonio immobiliare attraverso una società appositamente costituita. Ne potremmo parlare una volta diffusamente per capirci perché potrebbe essere un metodo.

Ho letto, tra le altre cose, che nei residui del bilancio dello Stato e degli enti pubblici in generale ci sarebbero 100 miliardi di euro da spendere. Si tratta delle famose opere pubbliche, più quelle che devono ancora essere realizzate e finanziate. Sarebbe una cifra veramente poderosa se la mettessimo in campo; potrebbe subentrare un problema di cassa nel momento del pagamento, ma se sono impegnati possono essere spesi.

Poi invochiamo tutti questa benedetta Europa, che ci aiuterà nel 2021 a *tranche* annuali e quindi gli importi che vengono venduti sono veramente molto relativi. Quando un esponente dell'Europa si lascia andare a delle promesse, ne arriva un altro che dice che, però, ci sono delle condizioni, che

vogliono analizzare il nostro sistema pensionistico e le nostre riforme. Io dico che in Italia abbiamo 21 miliardi di euro di fondi europei che ci sono stati concessi a recupero (sono quelli che non siamo stati capaci di spendere finora). Per far parte del MES ne abbiamo spesi 14,4; per entrare nel *Recovery fund* bisogna pagare 2-3 miliardi di euro e poi, se le cose non andranno bene, quel fondo andrà ricostituito *pro quota* dagli Stati. Per entrare nei finanziamenti della Banca europea per gli investimenti (BEI) l'Italia deve tirare fuori 4-5 miliardi di euro, oltre i 17 che versiamo tutti gli anni all'Europa. Ciò vuol dire che avremmo già la manovra in mano. Abbiamo raccolto 22 miliardi di euro con i BTP *retail*, sottoscritti per 14 miliardi dalle famiglie e 8 miliardi dalle istituzioni in tre giorni. C'è veramente qualcosa che dovremmo analizzare senza preconcetti - io sono un po' euroscettico: un po' tanto - sugli importi.

Ora tutti protestano. Se tutti protestano, vorrà pur dire qualcosa, non sono mica sobillati dalla televisione o dai giornali: non mi pare e non lo credo.

La liquidità, nel titolo del decreto-legge, vuol dire che la CIG va pagata a tutti subito; vuol dire che i 600 euro vanno pagati a tutti; vuol dire che bisognerà concedere i fondi a titolo perduto - quelli che vengono concessi a chi ha certi requisiti - sul conto corrente con accredito immediato: se non è così, non è liquidità.

Dico, poi, ai rappresentanti del Governo di prendere nota, nel caso fosse loro sfuggita, del fatto che c'è una proposta di alcuni giornalisti economici che dicono: nel 2020 sia concesso di non effettuare gli ammortamenti nei bilanci delle società private. Per un anno si può fare: i bilanci rimarrebbero probabilmente inutili, queste società potrebbero sussistere e non avrebbero problemi di credito e di altro tipo.

È poi prevista, nel decreto-legge, il differimento, fino al 1° settembre 2021, dell'efficacia del decreto legislativo n. 14 del 2019, che è quello relativo al codice della crisi e dell'insolvenza. La mia proposta è di abrogare quel decreto legislativo, perché con quel decreto nessuno vorrà più fare l'amministratore delle società private, tantomeno far parte del collegio sindacale.

Inoltre, bisogna sospendere o annullare tutte le tasse e gli accertamenti, come già detto, perlomeno per tutto quest'anno. Diamo la colpa alla burocrazia. Napoleone ha raccontato nelle sue memorie - ed era Napoleone - che il 5 per cento del suo tempo lo passava a prendere una decisione (anche quelle grandi, quelle strategiche) e il 95 per cento a curare l'esecuzione delle opere. Se lo ha fatto Napoleone, allora probabilmente lo può fare anche il Governo, qualche Ministro, qualche Sottosegretario, i componenti della maggioranza che hanno un posto di responsabilità, perché o si conosce la macchina, si sa come funziona e si conosce la storia d'Italia - perlomeno dal dopoguerra - nei dettagli e nella prassi, altrimenti la burocrazia non la si sconfigge. Una pratica, cioè, va seguita fino alla fine. Nelle considerazioni finali del Governatore della Banca d'Italia di venerdì scorso, è scritto che si tratta di una crisi di domanda e di offerta: «l'intera catena del valore rischia di rompersi per nascere con nuove geometrie»; il che, tradotto, vuol dire: probabilmente da questa crisi verrà fuori un'economia diversa, in cui i giudizi di valore e i consumi cambieranno. Certi prodotti che valevano 10, varranno allora 1 e

certi prodotti che valevano 1 andranno a 10. È un mondo diverso che va affrontato e sul quale il Governo deve riflettere.

Per le banche, ci sarà una nuova ondata di *non performing loan*: è sicuro (sono passati anni e quelli del Monte dei Paschi, per un valore di 10 miliardi di euro sono sempre là). Sul codice degli appalti va poi ripreso il modello Genova e va attuato. Queste sono un po' di note che ho pensato di sottoporre, in spirito costruttivo, perché il giudizio d'insieme sulla manovra da parte di Forza Italia non può essere positivo e si tradurrà a suo tempo, oggi o domani, in un voto contrario. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Caliendo. Ne ha facoltà.

CALIENDO (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, signori del Governo, ho chiesto di intervenire per fare un atto di ottimismo. Nel senso che è fuori di dubbio che non si possa confidare in una correzione in questi giorni di questo provvedimento: il mio ottimismo, però, è di sperare che la maggioranza assuma una iniziativa di correzione nel decreto rilancio. Credo di interpretare il pensiero non tanto di noi parlamentari, ma dei cittadini italiani. Ciascuno di voi avrà avuto la possibilità di parlare con dei piccoli e medi imprenditori e si sarà reso conto che vi è non solo insoddisfazione ma oggi vi è anche rabbia. Io ho dovuto discutere e litigare, perché ho sostenuto che questo Governo non ha voluto fare un regalo alle banche, come sostiene la vulgata. Tanti dicono: «ma come, ci danno un prestito e poi si rinegozia il debito precedente?».

Signor Sottosegretario, io vorrei tanto che ragionassimo insieme su questo punto. La garanzia dello Stato ha una sua *ratio*: in una situazione grave si deve garantire liquidità al sistema economico (in questo momento e non fra due anni), ma, siccome non si hanno i soldi della Germania, si è inventato il sistema della garanzia dello Stato (questa è la *ratio* di tale garanzia); ma essa deve essere in grado di garantire effettivamente la finalità per cui viene data, ossia l'immediata liquidità. Noi allora ci troviamo di fronte al fatto che se si tratta di una grande impresa, anche se ha una situazione debitoria nei confronti delle banche, non deve rinegoziare il debito; se si tratta invece di una piccola o media impresa, deve rinegoziare il debito, purché sia garantito il 10 per cento di finanza. È proprio scritto letteralmente, signor Sottosegretario: è letterale, non è un'interpretazione, ed è questo quello che avviene. Lei conosce meglio di me l'imprenditrice che è andata a «Porta a porta»: ha ottenuto 200.000 euro rispetto ai 300.000 euro richiesti, avendo 135.000 euro di debito; anzi, non propriamente di debito, ma relativi al finanziamento che la banca le aveva concesso. E lei mi insegna che, se la banca ha già concesso un debito, l'ha concesso con garanzia ipotecaria o con qualsiasi altra garanzia (fideiussoria o quello che sia). Ora, questa garanzia dello Stato doveva valere per una somma che doveva essere tenuta distinta dalla precedente posizione debitoria; se non si garantisce la distinzione, il sistema non si regge, perché poi secondo me viene meno la stessa *ratio* della garanzia.

Lei sa meglio di me che nel debito complessivo delle imprese ci possono essere anche dei debiti che derivano da rapporti personali dell'imprendi-

tore e che sono stati caricati sull'azienda; tali debiti non hanno nessuna giustificazione per essere garantiti dallo Stato (o, meglio, per essere ripianati, perché in quel caso vengono ripianati). Non so se sarà corretto o no quello che abbiamo letto in questi giorni sul *recovery plan*, a proposito di un'ipotesi di scaglionamento dei finanziamenti fino al 2024-2025. Se così fosse, noi abbiamo una necessità impellente; ci sono molte piccole aziende che non stanno riaprendo. Lei lo sa meglio di me, perché ogni tanto percorre il tratto di strada tra Camera e Senato: già in questo tragitto ci sono dei piccoli ristoranti che hanno chiuso, perché non c'è neanche questo minimo aiuto. Io non le sto facendo un intervento da opposizione, signor Sottosegretario, ma un intervento per tentare di fare qualcosa; anche se lei mi dicesse che quello che dico è sbagliato e che potremmo risolvere la cosa in un altro modo io potrei essere d'accordo, ma il problema che ci dobbiamo porre è capire se c'è liquidità. Perché si è inventata la garanzia? Ho apprezzato la scelta che avete fatto, perché difficilmente avremmo potuto garantire liquidità alle piccole imprese; però allora bisogna renderla effettiva. Ciò che è scritto nei vari provvedimenti a favore degli investimenti, della liquidità, del modo di operare da parte delle piccole imprese noi dobbiamo renderlo effettivo. Questo però a giorni - e non lo dico io - perché altrimenti la gente comincerà a pensare che sono chiacchiere. Lei avrà letto come me l'intervista del Presidente del Senato, che ha parlato chiaramente della necessità che i soldi siano versati al più presto, entro l'anno, almeno sulle piccole cose, altrimenti non si può andare avanti. La richiesta è quindi di una valutazione effettiva di quello che sta succedendo. La banca può aspettare che sia ripianato quel suo precedente credito, dal momento che lo avrà concesso certamente per una garanzia fideiussoria o addirittura di ipoteca immobiliare; invece proceda immediatamente alla liquidità per la garanzia dello Stato, altrimenti diamo anche l'immagine di uno Stato che non è in condizione di essere rispettato per la garanzia che ha concesso.

Io ho questa difficoltà e individuo un problema serio per il nostro Paese. Quando alcune di queste aziende non apriranno nel giro di alcuni mesi, vorrà dire che il nostro sistema produttivo sarà fallito ed è una cosa su cui dobbiamo intervenire insieme; non mi interessano i ruoli di opposizione o di maggioranza: sono disponibile, come credo tutti nel mio Gruppo, a collaborare per risolvere questo problema (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ferrero. Ne ha facoltà.

FERRERO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, cari colleghi, siamo qui oggi come dei figuranti a ripetere le nostre posizioni sui provvedimenti che si sono susseguiti nell'emergenza Covid. Voi direte che continuiamo a ripetere come dei dischi rotti che le nostre ricette sarebbero state altre, che la maggior parte delle misure fin qui proposte per non far sprofondare l'economia italiana non sono state efficaci né adeguate, anzi hanno dimostrato e stanno dimostrando di essere per gli italiani una grande presa in giro.

Mi soffermo sul decreto-legge cosiddetto liquidità in esame che - diciamoci la verità - è la presa in giro per eccellenza. È stato annunciato a reti unificate con la roboante definizione della «potenza di fuoco» di ben 400 miliardi di euro. Sembrava che l'avvocato Conte avesse messo a disposizione

degli italiani 400 miliardi di euro, salvo poi scoprire subito dopo che si trattava di debiti: lo Stato garantisce l'imprenditore proprio perché si indebiti. La misura in sé potrebbe anche essere valida se affiancata da validi aiuti e vere iniezioni di liquidità a fondo perduto, ma le deboli misure a fondo perduto hanno tardato ad arrivare e dopo mille rinvii sono arrivate, tra tanti paletti, articoli farraginosi, con il cosiddetto decreto-legge rilancio, che alla fine ha visto la luce soltanto adesso a fine maggio (ma di quello dovremo parlare in altra sede).

Il decreto-legge in esame, cosiddetto liquidità, è stato scritto talmente male che ogni banca lo ha interpretato secondo i suoi parametri; è stato lasciato talmente ampio spazio alle interpretazioni che, a parte qualche caso felice di persone che hanno chiesto i 25.000 euro e li hanno ottenuti, tanti - troppi - piccoli imprenditori e partite IVA hanno ricevuto le risposte più fantasiose dai loro istituti di credito, proprio per giustificare quel diniego. Ne cito qualcuna: «No, sei già esposto» (questa è la più facile); «no, aspettiamo i decreti attuativi»; «no, aspettiamo la conversione in legge del decreto-legge». Ne ho sentite di tutti i colori. Vi rendete conto? Colleghi, lo avete chiesto ai vostri parenti, amici o conoscenti? Io conosco uno che è riuscito a farsi erogare i 25.000 euro e che, a dire il vero, non ne aveva neanche tanto bisogno, ma gli altri? Quando il Governo ha capito che non stava funzionando, a fine aprile, il suo massimo esponente, il *premier* Conte, è corso ai ripari chiedendo un atto d'amore alle banche a seguito del quale l'Associazione bancaria italiana (ABI) ha diffuso una circolare orientativa, ovviamente per imprese e professionisti.

Posto che il decreto-legge in sé è stato scritto male, la fase di conversione si è dilungata a dismisura - come ormai è solito accadere - in un ramo del Parlamento e ora approda qui in Senato. Torno all'inizio del discorso: siamo soltanto dei figuranti: noi in Senato, pur comprendendo le pecche di questo decreto, in nulla abbiamo potuto incidere su di esso. Per la verità, un buon emendamento della Lega è passato alla Camera, che porta i 25.000 euro di debito garantito a 30.000, ma nulla di più. E ci chiedete la collaborazione? Quale collaborazione possiamo darvi, se vediamo i problemi e qualsiasi nostra osservazione viene ignorata o pregiudizialmente cassata? Questa è la mia rabbia peggiore: vediamo passare i provvedimenti, ne constatiamo i risvolti pratici negativi, ma noi della minoranza possiamo puntare il dito e nulla più, non possiamo incidere contro un muro di gomma. Il mio è un appello: almeno per i prossimi decreti-legge, in particolare per il prossimo enorme decreto da 266 articoli, che non so come vedrà la luce e come potrà passare alla Camera, ascoltate la Lega. Siamo amministratori locali, siamo imprenditori ancora prima di essere senatori, ascoltateci! (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Abate. Ne ha facoltà.

ABATE (*M5S*). Signor Presidente, gentili colleghe e colleghi, in questi ultimi mesi purtroppo abbiamo visto quello che nessuno di noi avrebbe mai voluto vedere: abbiamo vissuto un vero e proprio incubo e di certo non possiamo abbassare la guardia proprio ora, perché il virus continua ad essere

pericoloso e in agguato. Abbiamo visto tante persone soffrire a causa del Covid-19, tante - troppe - famiglie in lutto, intere zone in ginocchio, toccate e ferite mortalmente da questo male invisibile. Abbiamo visto città vuote e tutte le attività sospese, i treni fermi alla stazione e il mondo inerme. Ecco perché è con orgoglio che vorrei dire grazie per l'ottimo lavoro fatto da questo Governo e dal presidente Conte. Le sue apparizioni in televisione non sono state, come qualcuno ha insinuato, mere passerelle di propaganda, bensì interventi di sostegno al popolo italiano. (*Applausi*). Il Presidente ha posto al centro della sua azione politica la salute, sancita dall'articolo 32 della Costituzione, perché presupposto per il godimento di tutti gli altri diritti fondamentali tutelati e garantiti dalla nostra Carta costituzionale. Il lavoro e le scelte dell'Italia sono state importantissime, tanto da meritare la ribalta mondiale e far parlare in positivo del modello Italia nella lotta al coronavirus.

Ora è tempo, però, di speranza e di rinascita e per fare ciò bisogna tutelare e proteggere le imprese dello Stato. Il decreto liquidità rappresenta il secondo pilastro economico del Governo nella lotta all'emergenza del coronavirus. Dopo il cura Italia, che ha coinvolto tutte le categorie e i settori economici, con questa misura si punta in particolare alle imprese e ai settori strategici. Le prime, le imprese, hanno urgente bisogno di risorse per far fronte ai costi fissi che devono continuare a pagare, anche in seguito alla riduzione del fatturato o alla sospensione temporanea dell'attività. Senza liquidità, tante imprese, soprattutto piccole e medie, rischiano di dover chiudere i battenti, nonostante una situazione patrimoniale e di bilancio che sarebbe solida in tempi normali. In gioco, naturalmente, ci sono anche tanti posti di lavoro. Per quanto riguarda i settori strategici, bisogna evitare assolutamente che la crisi esponga a scalate ed acquisizioni estere imprese attive in settori essenziali per il benessere dei cittadini. Ecco perché nel decreto si estende e rafforza la *golden power*, una misura che consente al Governo di limitare o contrastare queste acquisizioni.

Sempre proseguendo sulla via del cura Italia sono state poi previste sospensioni di versamenti, contributi e ritenute. Il provvedimento che andremo ad approvare prevede anche un grande piano di garanzia statale in favore di banche che effettuano finanziamenti alle imprese. Per dare liquidità alle aziende, grazie a un emendamento del MoVimento 5 Stelle approvato alla Camera dei deputati, queste garanzie saranno rilanciate entro il 31 dicembre 2020 e riguarderanno finanziamenti di durata fino a dieci anni (e non più fino a sei anni come previsto nel decreto) a imprese che non abbiano crediti deteriorati verso il sistema bancario e che non siano in difficoltà per motivi indipendenti dall'emergenza. Le imprese potranno godere di un periodo di preammortamento fino a due anni, nel quale pagheranno solo gli interessi. I tassi saranno bassi e dovranno essere inferiori a quelli che sarebbero applicati in assenza di garanzia pubblica. Inoltre, sono stati destinati oltre 200 miliardi di euro all'esportazione all'estero per il tramite della SACE. Stiamo così proteggendo concretamente il *made in Italy*.

Il provvedimento interviene anche sul Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese aumentando sia la dotazione finanziaria, che la dimensione delle aziende beneficiarie (fino a 499 dipendenti, compresi anche i professionisti). Il fondo era stato già potenziato nel cosiddetto decreto cura

Italia con una maggiore dotazione di 1,5 miliardi di euro; ora il decreto liquidità ne completa la trasformazione in strumento a supporto della piccola e media impresa, di imprenditori, artigiani, autonomi e professionisti, nonché a salvaguardia dell'*export* e di tutti quei settori che costituiscono le eccellenze del *made in Italy* e la spina dorsale del nostro sistema produttivo. La dotazione complessiva del fondo ammonta oggi a 7 miliardi di euro. È previsto un forte snellimento delle procedure burocratiche per accedere alle garanzie concesse dal fondo. I finanziamenti, inizialmente previsti fino a 25.000 euro (ma, ancora una volta, grazie a un emendamento del MoVimento 5 Stelle approvato alla Camera, il tetto del prestito base è passato a 30.000 euro), andranno coperti al 100 per cento dalla garanzia pubblica e per accedere basterà presentare un'autocertificazione all'intermediario finanziario che attesti l'interruzione o la riduzione dell'attività produttiva a causa del Covid e il rispetto della normativa antimafia.

Il cosiddetto decreto liquidità prevede tre tipi di misure e aiuti destinati anche all'agricoltura, settore di cui mi occupo. Le prime due misure sono quelle di cui ho parlato in precedenza (una gestita da SACE e l'altra rappresentata dal Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese); la terza misura, con una dotazione finanziaria esclusiva di 100 milioni di euro per il 2020, è gestita da Ismea ed è riservata esclusivamente al settore dell'agricoltura. Prevedere una misura specifica per l'agricoltura è una scelta importante perché, a livello governativo, significa puntare in modo forte su questo settore, il vero motore trainante dello Stato. L'Ismea, nello specifico, può provvedere alla concessione di fondi - nel limite massimo di 200.000 euro e per la durata massima di quindici anni di mutuo a tasso zero - a favore delle aziende agricole che intendono ristrutturare i mutui in essere, che abbiano necessità di coprire le spese di gestione e - cosa molto importante - che intendano effettuare investimenti nel settore della produzione primaria e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Per fare questo abbiamo istituito, per il solo anno 2020, un fondo rotativo con una dotazione finanziaria pari a 10 milioni di euro.

Sono state inoltre previste la semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca tramite le banche (ecco che finalmente si parla di questo settore per troppi anni trascurato), nonché la conclusione entro sessanta giorni delle procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca. Si è inoltre provveduto all'inclusione della filiera agricola nazionale e del settore agroalimentare italiano nei settori strategici a livello nazionale (misura fondamentale per il rilancio dell'agricoltura in Europa e nel mondo). Ricordo altresì la proroga fino al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura e l'inserimento delle imprese agricole, anche di nuova costituzione, tra i soggetti che possono beneficiare della copertura di spesa per la concessione di mutui agevolati fino al 90 per cento del totale. Il MoVimento 5 Stelle e questo Governo stanno lavorando incessantemente per non tradire il mandato elettorale che è stato loro consegnato dagli elettori. Questa misura è un esempio di come la strada intrapresa per uscire dalla crisi *post coronavirus* sia quella giusta, come dimostrato anche dal numero di domande presentate, appena pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*. «Il Sole 24 Ore» già alla fine di aprile stimava l'invio di

100.000 domande per le sole garanzie sui prestiti fino a 25.000 euro, adesso aumentati fino a 30.000 euro. È un numero considerevole.

L'Italia riparte: lo dimostrano i dati e noi siamo al fianco degli italiani. La fase 2 sarà in realtà quella della rinascita dell'economia dell'intera Nazione, una ripresa che inevitabilmente ha nel suo motore economico l'agricoltura e la pesca. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saviane. Ne ha facoltà.

SAVIANE (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, in questo momento, giugno 2020, diventa quasi stucchevole parlare di un decreto denominato «liquidità» alle imprese, perché - sappiamo tutti e non certo perché siamo dei veggenti - che all'alba dell'autunno prossimo il Paese cadrà in una crisi socioeconomica forse mai vista dal dopoguerra. Una crisi già in atto ora, che una parte, la maggior parte dei cittadini, distanti anni luce dai privilegi che rendono ciechi altri, vive già sulla sua pelle. Ricordo che l'Unione europea ha stimato una perdita di 1,2 milioni di posti di lavoro.

Il decreto liquidità va analizzato insieme ai due fratelli, cura Italia e rilancio, decreti che hanno la caratteristica, peraltro studiata attentamente da chi li ha redatti, di essere incomprensibili ai più e recare misure interpretabili, nonché grandi promesse che non trovano concretezza sia per la distanza siderale dal cittadino sia perché - lo sappiamo tutti - le coperture finanziarie sono insufficienti. Dunque, la visione complessiva dei decreti emanati porta ad un'analisi che ha come primo punto il tempo. Da imprenditore e padre di famiglia non posso accettare che in un momento in cui l'azione dovrebbe essere messa in campo in tempo zero ci siano aziende in fase di chiusura, cittadini che non hanno visto nemmeno l'ombra della cassa integrazione, qualcuno che si è messo sotto la "pioggerellina" dei 600 euro e per fortuna o per caso li ha ricevuti, mentre la maggior parte non ha nemmeno più la speranza che dopo la pioggia esca il sole. Ricordo che la cassa integrazione è finanziata solo per nove settimane e che a breve ci saranno le scadenze fiscali: il 17 agosto scadrà il congelamento per legge dei licenziamenti. Pensano di più ai monopattini che a filiere vitali come l'acciaio e l'automobile; incombe inoltre la scadenza della moratoria degli interessi dovuti alle banche. Sembra di stare in un film, un brutto film, dove chi ne ha scritto la sceneggiatura ha avuto come ispirazione massima la paradossalità, la non logica e il non senso. Ed è noto a tutti che dove non c'è logica, non c'è chiarezza e dunque ci potrebbe essere inganno. (*Applausi*).

In questi mesi di *lockdown* nessuno ha parlato delle famiglie e dei danni, oltre che economici, anche psicologici che hanno dovuto subire le stesse, dei bambini e dei ragazzi reclusi in casa davanti a un computer a sperimentare la didattica a distanza. Anche questa nuova modalità può essere alternativa e complementare all'attività di formazione tradizionale, ma non deve essere «la modalità», a meno che qualcuno non voglia cancellare la socialità, le relazioni e trasformare i nostri ragazzi, cioè il nostro futuro, in individui non pensanti e capaci solo di eseguire eventuali comandi.

Della scuola e dell'università ancora non è dato sapere nulla. Voglio sperare che si siano perse momentaneamente le chiavi, anche se il dubbio che

si siano buttate per non ritrovarle a volte fa capolino. A tal proposito, voglio esprimere l'amarezza per il colpo di spugna che si sta dando alle scuole paritarie: un provvedimento incredibile, dettato da mera ideologia e ignoranza storica delle realtà territoriali e - cosa ancora più grave - dal tentativo di cancellare la pluralità della formazione.

Eravamo, ahimè, abituati alla non pluralità dell'informazione, ormai assodata nel nostro Paese, e adesso ci tocca anche assistere a queste bizzarrie, per usare un eufemismo. In questa Assemblea, dove protagonista dovrebbe essere il cittadino e noi parlamentari solo il tramite delle sue istanze, si è assistito in questi mesi a una rovina totale del concetto di garanzia. Innanzitutto voglio dire che la collaborazione, tanto declamata dal Governo, non ha mai preso forma: prova ne è il fatto che nessun emendamento dell'opposizione viene accolto, salvo poi strumentalizzare anche in modo grottesco e maldestro azioni perfettamente legittime, che le opposizioni hanno il diritto e il dovere di utilizzare. Vediamo insomma un arroccamento su posizioni che sembrano degli assiomi, un dialogo inesistente e una distanza inconcepibile dal cittadino e dalla realtà in cui vive.

A tal proposito, prima di entrare nel merito del decreto-legge al nostro esame, ricordo il proclama di un ex Ministro sul fantastico provvedimento del monopattino, a suo dire una soluzione che cambierà la vita. Mi chiedo cosa possa pensare di un provvedimento di tal sorta chi come me vive in montagna, in provincia di Belluno, in cui le strade hanno anche una pendenza del 17 per cento e in cui la gente ha problemi molto più seri per rimanere a vivere in quei luoghi meravigliosi, che trasudano storia e identità. Penserà ancora una volta che esistano cittadini di serie A e cittadini di serie B (*Applausi*) e che la conoscenza della realtà non è certo alla base di questo intervento. Invito dunque l'ex ministro Toninelli a fare il percorso da Belluno ad Alpago o da Belluno a Santo Stefano di Cadore col monopattino che ti cambia la vita e poi ne parliamo. (*Applausi*).

Entrando nel merito del decreto-legge al nostro esame, lascia sconcertati il fatto che il Governo, come negli altri decreti-legge che possiamo definire gemelli, impedisca di fatto al Senato di intervenire, tanto da incardinare il provvedimento in Commissione giovedì scorso ed iniziare la discussione soltanto questa mattina, per portare già stasera il provvedimento in Assemblea senza relatore, sapendo che verrà utilizzato l'istituto della fiducia. Certamente a questa maggioranza interessa molto di più il parere della miriade di *task force* coinvolte nei vari Ministeri per dare risposte alla crisi, ma così facendo viene calpestata la Costituzione, impedendo a tutti noi parlamentari di esercitare la potestà che spetta ai cittadini, tramite i loro rappresentanti. La cosa più inquietante è l'incapacità di infondere tranquillità e serenità ai cittadini.

Proviamo a guardare le vere esigenze delle imprese e delle attività economiche. Gli operatori economici, a causa della pandemia, si sono visti obbligati a sospendere varie attività in misura differente: il contagio non li ha colpiti tutti nello stesso modo. Quella che è mancata e ancora non si vede, da parte del Governo, è la capacità di dare delle linee guida sicure per ripartire. È un'incertezza che sfianca e colpisce al cuore. Ricordo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui si dava il via alla riapertura di alcune attività per il 18 maggio 2020, è stato annunciato in conferenza stampa

dal *premier* Conte il 16 maggio, ma è stato firmato solo la domenica pomeriggio, alle ore 18. Questo comportamento ha costretto le Regioni a predisporre le modalità di riapertura di tali attività in modo velocissimo. Mi chiedo dunque se sia un Paese serio quello che considera la riapertura di attività economiche, ferme da oltre due mesi, come una cosa che si può organizzare dalla domenica sera al lunedì mattina. Forse i componenti della mega *task force* credono che riavviare un ristorante o un negozio da parrucchiere o estetista sia semplice, come premere un interruttore. Ricordiamo pure che il Governo ha detto alle Regioni "potete aprire" e non "dovete aprire", scaricando su altri ogni tipo di responsabilità.

Questa fuga dalle responsabilità si nota anche in questo decreto liquidità. Infatti non è ancora chiaro il rapporto di garanzia tra lo Stato, le banche (o istituti di credito) e le imprese. È sotto gli occhi di tutti la grande confusione che investe le imprese per poter ottenere i finanziamenti: finanziamenti, e non denaro a fondo perduto. Ricordo anche che i Comuni e le Regioni sono in subbuglio per la mancanza di adeguati rimborsi. Interi sistemi, come il trasporto pubblico locale e pure il servizio sanitario rischiano di saltare.

È importante più che mai in questo momento dare fiducia ai cittadini che hanno dimostrato grandissima responsabilità (*Applausi*), facendo partire tutte le opere pubbliche ferme da troppo tempo, sburocratizzando il più possibile e soprattutto intervenendo sugli aiuti fiscali alle aziende e alle famiglie maggiormente colpite dal Covid-19. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Marin. Ne ha facoltà.

MARIN (*L-SP-PSd'Az*). Gentile Presidente, colleghi senatori, oggi ci troviamo a discutere un provvedimento che avrebbe dovuto fornire, mesi fa, risposte alle imprese colpite dall'emergenza sanitaria. Non solo arriva con un ritardo disarmante, ma arriva incompleto e non soddisfacente.

Ci sono Regioni che hanno dovuto supplire alle mancanze governative, raccogliendo le istanze delle categorie maggiormente danneggiate e studiando strategie efficaci ed immediate, attingendo anche ai fondi propri pur di sostenere le imprese coinvolte nella crisi in corso.

Vogliamo qui portare all'attenzione dell'Assemblea e del Paese la pesante situazione in cui si vengono a trovare, a causa della crisi provocata dall'epidemia, alcune Regioni, in particolare la mia.

La Regione a Statuto speciale Friuli-Venezia Giulia è una Regione virtuosa, un contributore netto in quanto versa allo Stato più di quanto riceve. In particolare, dal 2011 la Regione è tenuta a versare allo Stato un contributo straordinario che la stessa ha chiesto di sospendere, per ovvi motivi.

Il Friuli-Venezia Giulia si approvvigiona esclusivamente attraverso risorse proprie, senza trasferimenti da Roma.

Il 30 maggio, a ventisei giorni dall'uscita dal *lockdown*, a dodici dalla riapertura di bar, ristoranti e altre attività commerciali, i dati dell'Istituto superiore della sanità hanno certificato che il Friuli-Venezia Giulia è tra le Regioni con i migliori risultati nella lotta al coronavirus. La nostra piccola, ma immensa Regione, orgoglio di tutti noi friulani e giuliani, rientra tra i territori non a rischio per gli spostamenti dopo il 3 giugno.

Il Friuli-Venezia Giulia è anche protagonista nella lotta al Covid. L'ospedale di Cattinara a Trieste ha investito in una nuova macchina che ha la capacità di fare 2000 tamponi in più al giorno. Ciò significa individuare più rapidamente la filiera dei contagiati ed evitare che possano diventare veicolo inconsapevole dell'epidemia.

Il nostro governatore Fedriga parla con i fatti: ha stanziato contributi e incentivi per più di 50 milioni di euro a beneficio di imprese e lavoratori, semplificando anche le pratiche burocratiche per agevolare le attività in questa fase drammatica di guerra tra i poveri causata dal Covid-19.

Nonostante questa intraprendenza di grande aiuto nella lotta al virus, lo Stato pretende dal Friuli-Venezia Giulia 726 milioni di euro, a fronte di una riduzione delle entrate stimata in circa 700 milioni. Si vogliono annientare le Regioni e la loro virtuosa autonomia, colpendole per indebolire e creare il peggior dei mali: la dipendenza. La situazione risulta pertanto insostenibile ed è necessario che il Governo prenda al più presto provvedimenti per alleviare il peso fiscale che grava sulla Regione. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Conzatti. Ne ha facoltà.

CONZATTI (*IV-PSI*). Signor Presidente, membri del Governo, colleghi, il decreto-legge liquidità, assieme ai decreti cura Italia e rilancio, fa parte di quel pacchetto di provvedimenti che il Governo ha messo in atto per tamponare questo periodo di crisi e di *lockdown*. L'emergenza sanitaria ha causato la recessione economica che stiamo vivendo. Le drastiche misure di distanziamento hanno lasciato il segno: hanno chiuso settori corrispondenti al 30 per cento del valore aggiunto nazionale e al 35 per cento dell'occupazione complessiva; il primo trimestre ha visto una flessione del 5 per cento, e il secondo trimestre purtroppo confermerà in negativo questa flessione.

Sappiamo benissimo che ci sono dei settori particolarmente colpiti: i trasporti (trasporto aereo meno 80 per cento, autostrade meno 50 per cento), tutta l'attività culturale e ricettiva, le attività di cura alla persona, la ristorazione, il turismo. Attività che, tra le altre cose, vedono una forte occupazione femminile, che è stata molto penalizzata in questa fase e che rischia di uscire particolarmente penalizzata da questa crisi. Il Governo lo sa ed è per questo che i decreti-legge rilancio, cura Italia e liquidità sono qui all'esame nostro e del Governo per dare risposte puntuali e di prospettiva.

La recessione ha avuto pesantissime ripercussioni anche sul mercato del lavoro: più di 7 milioni di lavoratori in cassa integrazione. La flessione del tasso di occupazione è stata anche ridotta rispetto all'impatto, con un 8 per cento ottenuto grazie alla grandissima capacità dei nostri imprenditori e dei nostri lavoratori autonomi, che si sono fatti carico di molto in questa fase, a volte anche anticipando la CIG ai lavoratori.

È però evidente che le misure e la cassa integrazione, ed anche questa controversa misura sul divieto di licenziamento, non possono essere una soluzione; sono ovviamente un tampone. La soluzione è il vero rilancio, che non è solo il decreto-legge che ci apprestiamo a discutere alla Camera, ma sono le riforme strutturali della giustizia, della pubblica amministrazione e fiscale. Quando dico «fiscale» non intendo solo aliquote, ma mi riferisco al rapporto

fisco-contribuente. La soluzione sono anche gli investimenti pubblici e una chiara direttiva di politica industriale, perché senza delle chiare direttive non avremo una traccia per uscire da questa crisi. La prima fra queste, su cui ci hanno lasciato testimonianze anche Banca d'Italia ed Istat, è quella di investire sull'occupazione femminile, che consegnerebbe al nostro Paese almeno un 5 per cento di più all'anno, che è preziosissimo in questa fase.

Le finanze pubbliche hanno reagito bene ed hanno garantito che queste misure potessero essere messe in campo, grazie a dei buoni fondamentali e agli interventi europei. Questo va detto, perché il maggior *deficit* (75 miliardi) che è stato fatto tra il provvedimento cura Italia e il decreto-legge rilancio, corrispondente al 4,5 per cento del PIL, non sarebbe stato possibile senza la deroga al Patto di stabilità e crescita. Penso inoltre agli investimenti della BCE, che hanno garantito, con la liquidità di cui stiamo parlando adesso, le banche e che garantiscono anche la tenuta dello *spread*.

Ciò nonostante, il quadro che abbiamo visto nel DEF è particolarmente critico e la ripresa calcolata nel DEF, con un tasso di crescita del PIL inferiore all'1 per cento, non ci rassicura. Quindi è una situazione che va particolarmente monitorata dal punto di vista della vera ripartenza, che sono le misure e le direttive di politica industriale.

Lo scopo del decreto-legge liquidità è, proprio come lascia intendere il suo nome, dare liquidità e ossigeno alle nostre imprese, ed è stato reso più efficace nella fase dell'*iter* parlamentare grazie all'approvazione del *temporary framework* e agli emendamenti approvati alla Camera.

Tra questi ovviamente - faccio un *excursus* veloce perché sono stati ampiamente dibattuti ma vale la pena parlarne - la semplificazione delle procedure di accesso con l'autocertificazione, l'innalzamento da 25.000 a 30.000 euro del finanziamento garantito al 100 per cento dallo Stato, le migliori condizioni (e parlo dei tassi di interesse migliori e dei pre-ammortamenti), l'ampliamento dei periodi di rimborso da sei a dieci anni per i finanziamenti garantiti al 100 per cento e da dieci a trent'anni per quelli fino a 800.000 euro. Ricordo poi anche il lavoro certosino - certamente non risolutivo - sulle rinegoziazioni che ora garantiscono non più solo il 10 per cento di liquidità, ma il 25 per cento. Tali garanzie possono essere cumulate per i settori particolarmente in crisi. Vi è poi molto altro come l'ampliamento della platea: non solo PMI e *mid-cap* ma anche professionisti, studi professionali, terzo settore, sport, agenti e *broker*. Insomma, si tratta di un intervento che ha visto al lavoro l'intelligenza e che ha cercato di coprire l'area risposte. Peraltro non è indifferente a tutte le sospensioni sui protesti, sulle cambiali finanziarie sospese e tutte le segnalazioni alla centrale rischi.

Tutto questo è stato particolarmente importante anche perché il decreto liquidità, per la prima volta, ha dato un segnale - particolarmente importante - anche alle imprese medie e grandi e lo ha fatto con finanziamenti garantiti dalla SACE e dalla Cassa depositi e prestiti, ma l'ha fatto anche con la norma, secondo me virtuosa, sul *golden power* che è stata potenziata alla Camera.

Certo è un decreto-legge che è stato criticato perché ha avuto una partenza lenta. La messa a terra delle misure è stata lenta e comincia ad essere

efficace adesso. Ciononostante, i numeri sono particolarmente rilevanti perché le moratorie che sono state concesse - parlo di quella *ex lege* prevista dal decreto ma anche, ovviamente, di quelle negoziali sempre possibili - sono state utili a mettere in moto 250 miliardi. Per quanto riguarda le richieste al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese parliamo di 18 miliardi già messi in circolazione, di 18,5 miliardi di istruttoria alla SACE. Quindi parliamo di moltissima liquidità che già sta cominciando a entrare nel tessuto produttivo. Importantissimo, anche se non è sufficiente, questo decreto-legge garantisce fino a 400 miliardi di nuova liquidità, quindi vi è ampio spazio per fare meglio. Chi dice che i *plafond* si stanno esaurendo dice una cosa evidentemente infondata.

I finanziamenti sono ed erano indispensabili. Tutte le imprese stavano chiedendo ossigeno, stavano chiedendo liquidità, quindi questo era un provvedimento doveroso. Ciò non toglie che va visto anche l'effetto sulla struttura finanziaria dei bilanci delle società e tale struttura, ovviamente, si appesantisce perché le società presentano maggiore indebitamento. Anche a questo ha pensato il decreto liquidità, varando norme sul rafforzamento patrimoniale. Parlo della rivalutazione dei beni d'impresa, una rivalutazione particolarmente rafforzata per il settore turistico che è particolarmente in crisi, ma parlo anche di norme *ad hoc* sul bilancio di esercizio. Queste ultime sono molto importanti perché il mix tra crisi di domanda, azzeramento dei ricavi e costi fissi avrebbe portato a perdite letali per le imprese, se non fossero stati sospesi tutti gli articoli - il 2446 del codice civile e seguenti - sulle SPA, Srl e società cooperative e sulla riduzione del capitale sociale per perdite.

Da questo punto di vista, la norma è particolarmente virtuosa, ma è una norma che tampona, rinvia, perché noi ci troveremo comunque ad aprile del 2021 ad approvare i bilanci 2020 e in tale occasione, ovviamente, il nodo della ricapitalizzazione oppure dello scioglimento della società arriverà al pettine. Quindi, dal mio punto di vista, sarebbe bene riaprire una riflessione sul decreto rilancio su quanto la dottrina ci suggerisce in merito alla possibilità di capitalizzare i costi del periodo Covid tra quelli pluriennali, in modo tale che le società abbiano la possibilità di spalmarli in un tempo più lungo. Sarebbe una norma virtuosa e c'è anche dottrina economica a supporto.

Tutto questo è importante, le norme sono importanti perché il settore produttivo, l'economia reale va tenuta in vita fino a che il Governo e noi tutti ci diamo la possibilità di scrivere quel piano nazionale delle riforme che non abbiamo allegato al DEF e che è particolarmente importante in questa fase perché serve una prospettiva chiara. È evidente che non tutte le riforme potranno essere approvate nell'immediato, ma solo se ci diamo una prospettiva di futuro riusciamo a ricreare quella fiducia, quella capacità, quella unione di intenti che può darci una direzione di marcia che per l'Italia è importantissima.

A me sembra che da anni ci diciamo le cose da fare: vale la pena ricordarle, perché si tratta della riforma della pubblica amministrazione e della semplificazione, che, come abbiamo detto tante volte, corrisponde a maggiore responsabilità, digitalizzazione, spinta sullo *smart working*, investimenti pubblici, di cui abbiamo parlato ampiamente sul piano *choc*; formazione, perché la scuola - tutte le scuole - deve tornare a essere un luogo di eccellenza nella formazione, dove riflettere su se stessi, imparare a relazionarsi con gli altri,

anche con le donne, con rispetto; investire nelle università STEM (*Science, technology, engineering and mathematics*), perché sono il futuro dell'Italia, alle quali anche le donne devono iscriversi e anche su questo bisogna fare un grande investimento. In Italia le donne si laureano ancora prima, di più e meglio degli uomini, ma non nelle materie STEM. Vi sono poi la ricerca, il fisco, la giustizia e tanto altro.

L'obiettivo è ricreare un benessere diffuso: per questo serve allora un ritmo di crescita sostenibile molto deciso. Se le priorità, in conclusione, sono chiare da tempo, quello che ci manca è cercare di uscire da questo circolo virtuoso - o vizioso - che vede i supergarantiti crogiolarsi nell'«abbiamo sempre fatto così», gli sfascisti crogiolarsi nel tanto peggio, tanto meglio, in cerca di un *like*; dobbiamo davvero riprendere una direzione di marcia corale e unitaria per il bene di tutti e del nostro Paese.

Da ultimo, affidiamoci a chi sa: credo nel primato della politica, quindi non faccio alcun elogio alla tecnocrazia, ma solo chi ha chilometraggio umano, tecnico e di studio può guidare in questa fase noi e l'Italia in una direzione positiva per tutti.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fusco. Ne ha facoltà.

FUSCO (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli senatori, quella vissuta è stata una delle pagine più cupe della storia: l'emergenza sanitaria ha messo a dura prova il mondo intero e non di meno il nostro Paese, uno dei più colpiti a livello mondiale dall'epidemia.

Nella prima fase della gestione dell'epidemia Covid-19 e del conseguente stato d'emergenza, i Governi di gran parte del mondo hanno posto in essere misure straordinarie, ponendo duri limiti alle libertà personali dei cittadini, libertà costituzionali, in nome del più importante interesse della salute pubblica.

Per limitare il dilagare dell'emergenza sanitaria, i Paesi europei, così come gli altri Governi occidentali, hanno posto in essere misure eccezionali, volte al contenimento del contagio, anche attraverso un blocco alle attività economiche, produttive e commerciali, agendo allo stesso tempo nel prevedere misure economiche straordinarie, volte a compensare il contraccolpo economico negativo derivante dal blocco, con iniezioni di liquidità senza precedenti nei rispettivi mercati.

All'indomani dell'ennesima conferenza stampa con cui il presidente Conte presentava la potenza di fuoco, il Governo italiano avrebbe proceduto a un'iniezione di liquidità straordinaria, ho ritenuto che anche il nostro Governo, valutata la situazione, avesse deciso d'intraprendere azioni volte nella stessa direzione, dando ossigeno all'economia e alle imprese chiuse per cause di forza maggiore.

Hanno creduto questo in molti italiani, ancora una volta illusi che il Governo avesse pensato di tutelarli, salvaguardando il tessuto produttivo del Paese, fatto di piccole e medie imprese (*Applausi*), già in difficoltà prima dell'emergenza, per uno svantaggio competitivo strutturale rispetto a molti altri Paesi europei.

Quando, però, abbiamo avuto modo di leggere il tanto atteso decreto liquidità, abbiamo capito che più che di una potenza di fuoco si trattava di una bomba d'acqua fredda (*Applausi*). Abbiamo capito che ci sbagliavamo e lo stesso è stato per i tanti italiani che hanno tentato di dare fiducia al Governo. Siamo stati ingenui a pensare che un Governo che in tempi di ordinaria amministrazione ha più volte mostrato la sua debolezza potesse avere la capacità di fronteggiare un'emergenza straordinaria di tale grandezza. Ciò che le aziende italiane chiedevano era fiducia e sostegno, semplificazione e velocità; ciò che hanno ricevuto è ormai noto a tutti, a noi, ma soprattutto a loro: nulla, tante parole, tante promesse, ma nessuna concretezza.

Ciò che risulta ancora meno comprensibile e più difficile da accettare è che neanche in una situazione eccezionale e di straordinaria incertezza sociale ed economica come questa si sia saputo rinunciare alla macchinosa burocrazia, che ha ulteriormente indebolito la più fragile e insoddisfacente azione di sostegno alle imprese. La totale inadeguatezza del Governo si è mostrata in tutta la sua portata nelle misure dirette alle piccole e medie imprese del Paese, che, ricordo, rappresentano oltre il 90 per cento delle aziende italiane, che sono il motore dell'economia italiana e che difficilmente riusciranno a rimettersi in moto in queste condizioni, come i dati stanno facendo emergere.

Da quanto reso noto negli ultimi giorni dagli istituti di credito, sono state poco più di mezzo milione le domande di finanziamento avanzate dalle aziende per i prestiti fino a 25.000 euro e di queste neppure la metà sono state processate e, quindi, accolte ed erogate. Ciò che preoccupa e che dovrebbe, a maggior ragione, preoccuparvi è il bassissimo numero delle aziende che sono riuscite a ottenere il tanto atteso finanziamento. L'esiguità delle richieste pervenute sono un segno evidente dell'inefficacia del provvedimento e una risposta chiara delle aziende che hanno ritenuto le misure di cui al decreto liquidità inadeguate a poter apportare alcun beneficio alle loro imprese, consapevoli che non si possa far fronte alle spese e ai debiti assunti nel periodo di chiusura, contraendo nuovo debito. Il basso numero delle richieste avanzate è sicuramente dovuto anche alle lungaggini burocratiche delle procedure e all'incredibile richiesta di documenti e certificazioni che hanno in partenza demoralizzato imprenditori già vessati dalla normale burocrazia a voler provare anche loro un tentativo. (*Applausi*).

Senz'altro le banche che si sono mosse con modalità differenti l'una dall'altra e con procedure e richieste di documenti non uniformi non hanno facilitato tale processo. Alcune hanno ritenuto di dover richiedere documentazioni aggiuntive, oltre a quelle previste dal decreto-legge, di fatto ostacolando più che facilitando l'accesso al credito; altre hanno addirittura posposto l'erogazione a un momento successivo subordinandola alla conversione in legge dello stesso decreto-legge, di fatto restando inerti fino ad oggi. Non può essere data a loro però - come ha tentato di fare più volte il Governo - la responsabilità del fallimento delle misure adottate. Si sommi la confusione normativa creata dal Governo al fatto che non si sia minimamente considerata la necessità di voler semplificare le procedure: il risultato è chiaro. Non aver eliminato la responsabilità penale dei bancari per l'erogazione del credito è un

esempio lampante di quanto non si sia minimamente tenuto conto dell'esigenza di voler realmente semplificare e sburocratizzare i processi nell'obiettivo di intervenire con rapidità a sostegno delle imprese.

Tenuto conto di tutto ciò, appare allora evidente che i 750 miliardi complessivi di cui il Governo si è riempito la bocca sono stati solo imprudenti e ottimistiche revisioni di liquidità, generate dalla garanzia dello Stato per la concessione di prestiti.

Contrariamente a quanto fatto in altri Paesi occidentali, il Governo italiano, che qualcuno ha ancora il coraggio di parafrasare come modello, ha deciso, cioè, di farsi garante di eventuali insolvenze per le banche, anziché sostenere le attività produttive con trasferimenti di fondi diretti sui conti correnti aziendali.

Alle aziende è stata data un'unica possibilità: aggiungere debito ad altro debito. La potenza di fuoco, in altre parole, si è rilevata per quello che è: un vero e proprio inganno. Far sì che le imprese si indebitino ulteriormente, con l'unico obiettivo di garantire che poi queste siano in grado di onorare il pagamento di tasse e imposte, di fatto solo rinviate.

Il Governo, ancora una volta, ha scelto di lasciare le imprese sole e questo decreto ne è un'evidenza; così come ne è un'ancora più chiara dimostrazione il decreto rilancio che, a ragione, in molti hanno già soprannominato il decreto ritardo, con una serie di misure *spot* ed inefficaci che non avranno alcun beneficio sul tessuto produttivo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellegrini Marco. Ne ha facoltà.

PELLEGRINI Marco (*M5S*). Signor Presidente, onorevoli colleghe ed onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, ci occupiamo, com'è noto, della conversione in legge del decreto-legge cosiddetto liquidità, che rappresenta il secondo intervento nella strategia messa in atto dal Governo e da questa maggioranza per fronteggiare l'emergenza economica causata dalla pandemia.

In particolare, con questo decreto-legge ci si è concentrati sul nostro tessuto produttivo, sulle imprese, sugli operatori economici, che fanno dell'Italia un'eccellenza nel mondo quanto a innovazione e a qualità di prodotti e di servizi. Inoltre, ci si è concentrati anche sul ruolo strategico che alcune di queste aziende hanno in merito a interessi nazionali da salvaguardare in settori di particolare interesse. Mi riferisco all'allargamento del perimetro del *golden power*.

Sin dalle prime settimane di questa crisi è apparso chiaro che, senza una importante iniezione di liquidità, molte imprese sarebbe andate incontro a grandi difficoltà, con rischio di perdita di quote di mercato, di posti di lavoro e di commesse. Questa situazione avrebbe potuto riguardare anche aziende con un livello di patrimonio e di ricavi che, in tempi normali, sarebbero state considerate solidissime.

Questo Governo e questa maggioranza non si sono comportati come durante crisi precedenti. (*Applausi*).

Non sono rimasti inermi di fronte agli eventi; non hanno abbandonato i cittadini; non hanno abbandonato le imprese, come, per esempio, è successo nel 2008, quando nessuno si occupò di dare liquidità alle aziende.

Oggi, invece, questo Governo e questo Parlamento (a questo proposito, registro e rimarco con piacere gli spunti positivi venute dalle opposizioni su questo provvedimento alla Camera) hanno costruito un grande sistema di garanzie statali per consentire alle imprese di avere un accesso fortemente agevolato e facilitato al credito. È quello che fanno gli imprenditori veri: utilizzano la leva finanziaria, se sanno fare gli imprenditori. Non vogliono il fondo perduto. (*Applausi*). Ve lo dice chi, molto modestamente, fa il piccolissimo imprenditore. Parlo di cose che faccio tutti i giorni. Non ne sento parlare, le faccio da solo.

Quindi, è stato facilitato il credito presso il sistema bancario. I numeri sono noti. Li ricordo velocemente, sono stati citati più volte dai colleghi prima di me: 200 miliardi di garanzia, di cui 30 miliardi per le pubbliche e medie imprese. 200 miliardi attraverso la SACE, appartenente al gruppo Cassa depositi e prestiti, che, a sua volta, sarà assicurata dallo Stato. Le garanzie, com'è noto e com'è stato detto prima di me, possono arrivare fino al 100 per cento dell'importo richiesto, a seconda del detto importo, del fatturato e del numero dei dipendenti dell'impresa.

I prestiti saranno erogati a tre sole condizioni, che sono del tutto logiche: che le aziende beneficiarie dei prestiti non distribuiscano dividendi per i successivi dodici mesi, che non riacquistino sul mercato azioni proprie e, infine, che utilizzino il finanziamento per le attività produttive localizzate in Italia. Come è noto, gli importi che si possono richiedere ammontano al 25 per cento del fatturato del 2019 o al doppio del costo del personale sempre nello stesso anno; questi finanziamenti possono essere utilizzati fino a un massimo del 20 per cento per pagare debiti pregressi.

Certo, non tutta questa massa di liquidità è ancora giunta ai destinatari. Alla Commissione banche, di cui faccio parte, sono arrivate le risposte degli istituti di credito all'uopo interrogati in merito al numero di domande presentate, accolte ed evase; il dato che sto per darvi è aggiornato al 20 maggio. Ebbene, su circa 560.000 domande presentate per richieste di prestiti fino a 25.000 euro, ne sono state accolte o erogate il 51,8 per cento (*Applausi*), mentre su circa 48.000 domande per finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro ne sono state accolte il 24 per cento. Questi sono i dati medi, come è ovvio. Andando a guardare nel dettaglio quello che hanno fatto i singoli istituti di credito e fermandosi a quelli più significativi, quindi a quelli che hanno processato più domande, si può vedere come alcune banche (cito volentieri UBI Banca, di cui non sono correntista, quindi lo faccio proprio per amore della verità) hanno accolto o erogato il 98 per cento delle richieste pervenute fino a 25.000 euro. Altri, come UniCredit, si sono fermati (per così dire) al 78 per cento, mentre Intesa non è andata oltre il 30 per cento. Poi c'è un valore veramente singolare, che ha sorpreso noi tutti della Commissione banche: Iccrea si è fermata al 2,5 per cento.

È evidente che non è questa norma a essere sbagliata o di difficile applicazione, ma sono le organizzazioni delle singole banche e dei singoli

istituti di credito ad aver fatto la differenza sino ad oggi. Noi quindi auspiamo che quegli istituti di credito che finora hanno avuto risultati meno buoni esprimano al massimo il loro sforzo, per dare risposte alle aziende e per allinearsi agli *standard* degli istituti più performanti. Noi ci attiveremo all'uopo e pungheremo le banche affinché questo accada.

Aggiungo, sempre in tema di liquidità, che è stato potenziato il Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, aumentando sia la dotazione finanziaria, che è stata portata a 7 miliardi, sia la dimensione delle imprese che potranno beneficiarne. Stiamo parlando, signor Presidente, di numeri che non si erano mai visti negli ultimi cinquant'anni; quindi stiamo parlando di qualcosa di veramente enorme, che siamo convinti darà grandi risultati. Con questo intervento il fondo di garanzia diventa uno strumento di sostegno delle piccole e medie imprese, di persone fisiche esercenti l'attività di impresa, arti o professioni, di associazioni professionali, di società di professionisti, di agenti e subagenti assicurativi e di *broker*.

Oltre a queste misure, volte a iniettare liquidità nel sistema produttivo, sono stati previsti altri 200 miliardi, che consentiranno allo Stato di sostenere e aiutare le aziende che esportano, quindi in sostanza di proteggere e fortificare il nostro *made in Italy*, introducendo un sistema di coassicurazione, sempre tramite la SACE, dove il 90 per cento degli impegni finanziari derivanti dall'attività assicurativa saranno assunti dallo Stato, mentre il restante 10 per cento sarà in capo alla SACE stessa. La gestione del piano delle garanzie sarà effettuata dal MEF, di concerto con il Ministero degli esteri, che quindi assumerà un ruolo ancora più importante in tema di commercio con l'estero.

Per quanto riguarda il *golden power*, con questa norma si proteggono le imprese strategiche da eventuali scalate che potrebbero essere di fatto facilitate da eventuali cali di valori azionari delle medesime aziende. Si è agito secondo due direttrici: la prima è consistita nell'ampliare il campo di applicazione del *golden power*, aggiungendo ai settori difesa, telecomunicazioni ed energia, che erano già esistenti, i settori finanziario, creditizio e assicurativo, infrastrutture e tecnologie critiche, trasporti, acqua, salute, sicurezza alimentare, accesso a informazioni sensibili, intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersicurezza, nanotecnologie e biotecnologie.

La seconda direttrice consiste nell'estendere il campo di applicazione della disciplina anche alle operazioni intraeuropee; mentre, per quanto riguarda le operazioni extraeuropee, si estende l'autorizzazione governativa anche a partecipazioni non di controllo, ma superiori al 10 per cento.

### **Presidenza del vice presidente LA RUSSA (ore 18)**

(*Segue PELLEGRINI Marco*). Facendo un ultimo accenno agli interventi fiscali, proseguendo una via già indicata nel decreto-legge cosiddetto cura Italia, per le aziende con ricavi fino a 50 milioni e interessate da una diminuzione fino al 33 per cento sono stati sospesi i versamenti tributari e contributivi; mentre, per le imprese che superano la soglia dei 50 milioni, alla sospensione si arriva se la riduzione dei ricavi è del 50 per cento; inoltre, si

sospendono fino al 31 dicembre i termini previsti per l'applicazione dell'imposta di registro e per il riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa.

Concludo dicendo che siamo convinti di aver fatto tutto quanto necessario per aiutare le nostre aziende a rialzarsi, ma siamo determinati a fare tutto quanto dovesse rivelarsi indispensabile nei prossimi mesi per preservare il nostro tessuto produttivo, di cui noi siamo orgogliosi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Urso. Ne ha facoltà.

URSO (*FdI*). Signor Presidente, mi stupisce e, per qualche verso, ammiro il trionfalismo di chi mi ha preceduto, perché è l'esempio evidente di una realtà virtuale profondamente staccata dalla condizione in cui purtroppo versano i nostri cittadini e le nostre imprese, dal precipizio in cui rischiamo di cadere come sistema Paese.

Ciò è evidente nel provvedimento in esame, che è del tutto inefficace: è un provvedimento proclama sin dal suo inizio. Nella conferenza stampa a reti unificate si è parlato di 400 miliardi alle imprese e questo dato è stato ripetuto anche poco fa in quest'Aula, come se ripetere una cosa significasse avvalorarla. Purtroppo, però, se si ripete il falso, si avvalora il falso: le imprese si aspettano 400 miliardi, ma nel provvedimento per la garanzia c'è poco più di un miliardo. Sono 400 miliardi di potenziali prestiti. Peraltro, che il provvedimento sia del tutto inefficace lo dimostra anche il fatto stesso che, a fronte della drammaticità in essere - che può esser riferita da chiunque abbia un amico che produce - solo una piccola parte del sistema produttivo ha richiesto di accedere a quei prestiti e solo una piccola parte di quanti li hanno richiesti li ha ottenuti.

Ciò è tanto più evidente se si confronta quello che è accaduto nelle ultime settimane in Italia, che è il Paese più colpito, con quanto è accaduto non in Germania, dove sono già stati dati al sistema produttivo 1.200 miliardi veri (denaro in gran parte vero), ma in Francia e Spagna con provvedimenti simili. Le imprese francesi e spagnole che hanno chiesto i finanziamenti necessari, forse perché il provvedimento era meglio confezionato, li hanno già ottenuti. In Italia non è accaduto forse perché le imprese non credono di sopravvivere e, quindi, non vogliono indebitarsi ulteriormente o perché il provvedimento ha troppi lacci e laccioli che ne hanno reso più difficile l'attuazione, a cominciare dalla responsabilità legale delle banche? Non lo so, ma questa è la realtà e ce ne dispiace, perché noi guardiamo al sistema Paese.

Persino Confindustria grida all'allarme sociale, parlando di 1,2 milioni di disoccupati a settembre, e altri istituti di analisi parlano di 4,2 milioni di posti a rischio. Dopo che ovviamente le imprese coperte dal provvedimento che impedisce - giustamente - il licenziamento, ma a tempo, dovessero far fronte alle condizioni reali del mercato, secondo cui in Italia la produzione industriale è crollata del 30 per cento e il prodotto interno lordo crollerà per lo meno del 10 per cento - secondo la Banca d'Italia del 13 per cento - siamo consapevoli - come dovrete esserlo voi - di quello che ci troveremo davanti tra poche settimane, con la rabbia che monterà per i 400 miliardi che non si vedono.

Questo, purtroppo, è quanto sta accadendo anche in merito alle aspettative nei confronti delle risorse europee. Sembra che in questo Paese siano già arrivati o stiano arrivando, grazie all'Europa, migliaia di miliardi cui tutti possono attingere, ma che nessuno vede e che sono, per la stragrande maggioranza, dei prestiti, ossia un ulteriore indebitamento dello Stato italiano, delle imprese e dei cittadini italiani. Se fate credere agli italiani che li state inondando di denaro e che l'Europa ci sta inondando di denaro, quando a settembre si troveranno licenziati e gli esercizi commerciali e le imprese chiuderanno, cosa risponderete al Paese? Avete creato e state creando un'aspettativa elevata a fronte di una realtà che non esiste. Quando il *recovery fund* è stato annunciato, in una mia dichiarazione mi permisi di dire che forse, se ci fosse andata bene, avremmo ricevuto quest'anno cinque miliardi a fondo perduto e forse il saldo attivo degli 82 miliardi a fondo perduto, per quello che dovremo dare come contribuenti, sarebbe ammontato al massimo a 25 miliardi. Mi ero sbagliato di un miliardo: ieri il «Corriere della sera» ha detto che saranno non cinque ma quattro miliardi e il saldo attivo sarà non di 25, ma di 26 miliardi. Pensate un po'.

Ma vi rendete conto di quello che avete creato nel sistema italiano, in termini di aspettativa, a fronte della drammaticità della situazione e delle risposte che purtroppo tarderanno? Anche per quanto riguarda il *recovery fund*, che tutti noi auspichiamo, le risorse vere arriveranno fra tre anni: quest'anno saranno appena quattro miliardi, il prossimo anno forse ammonteranno a 18 o 20 e nel frattempo la situazione economica e sociale del Paese sarà drammatica.

Vi prego di smetterla con i decreti bandiera, con gli annunci, con le conferenze stampa. Vi prego di smetterla - come è successo ieri e come forse il presidente Conte farà anche in queste ore - di chiedere la collaborazione delle opposizioni: quanti emendamenti a questo provvedimento abbiamo potuto discutere in Commissione e in Aula? Come si fa a chiedere collaborazione a fronte della realtà, se impedito al Parlamento di discutere e migliorare il provvedimento? Vi porto l'esempio della *golden power*: uno strumento che proprio Fratelli d'Italia, tramite il sottoscritto, ha reclamato, presentando una proposta di legge il 5 marzo in Parlamento. L'estensione al settore bancario e assicurativo chi ve l'ha chiesta? Ve l'abbiamo chiesta noi e per un mese l'abbiamo reclamata e poi l'avete inserita. L'estensione alle aziende europee chi ve l'ha chiesta? Ve l'abbiamo chiesta noi, perché siamo consapevoli, a differenza vostra, di qual è la situazione del Paese e delle minacce vere che incombono sul Paese. Voi l'avete realizzata in questo provvedimento dopo un mese, ma l'avete realizzata male. Nell'emendamento che ho presentato, e che non sarà possibile discutere, vi spiego perché è realizzata male. Mentre avete realizzato un provvedimento - a meno che non abbiate capito perché l'avete realizzato - che estende la *golden power* a banche e assicurazioni, è in corso un'operazione che muove dall'estero e serve a realizzare una cosa che non si vede in alcuna parte d'Europa: prendere in mano il pacchetto di controllo del sistema bancario e assicurativo del Paese. Avete fatto un provvedimento che doveva essere uno scudo e nessuno del MoVimento 5 Stelle ha proferito parola o fatto una dichiarazione di una riga sul fatto che un fondo lussembur-

ghese cerca di acquisire il pacchetto di controllo di Mediobanca e di conseguenza di Assicurazioni Generali. Ma allora perché avete fatto il provvedimento? Anche se lo voleste applicare, è inattuabile così come l'avete confezionato, e non ascoltate nemmeno.

Perché è inattuabile? Il provvedimento ha una filosofia sbagliata, che è quella notificatoria, mentre sarebbe stato necessario un regime autorizzativo. Sarebbe stato necessario un regime preventivo - è meglio prevenire che curare - anche perché intervenire dopo un eventuale consenso della Banca centrale europea è molto pericoloso, a fronte di un'operazione di tali dimensioni. Sarebbe invece utile un regime autorizzatorio che consentisse al Governo, ove lo volesse, di condurre le danze e dare delle indicazioni concrete, laddove si volesse accettare un'operazione di questo tipo e non semplicemente subirla. Intervenire a valle è infatti estremamente pericoloso, se l'intervento poteva essere fatto a monte.

Inoltre, il provvedimento si aggancia a una disposizione del cosiddetto decreto Calenda, che prevede che il Governo, ove volesse realizzare uno scudo della *golden power* su un soggetto intraeuropeo, dovrebbe adottare dei criteri di decisione valutando se il soggetto agisca in combutta con uno Stato non democratico o con organizzazioni terroristiche. Ma quale soggetto europeo può agire mai in combutta con il terrorismo internazionale? La disposizione era fatta per un'altra tipologia di intervento. Richiamarsi a quel criterio significa svuotare di senso e di possibilità l'intervento dello Stato.

Aggiungo che la differenza tra aziende europee e aziende extraeuropee è tale da rendere difficile poter intervenire, perché il pacchetto di controllo in un settore finanziario-assicurativo quando si opera? Quando si supera il 10 per cento, o il 30 per cento? Era necessario invece equiparare, anche se in fase straordinaria e temporanea - come è nel provvedimento - le aziende europee a quelle extraeuropee, in modo tale che la discrezionalità di intervento e di valutazione non fosse così cogente, tale da rendere difficile un intervento a valle dopo che a monte si è messa in campo un'operazione finanziaria di questo tipo. E mi stupisce che si stia zitti a fronte di quello che sta accadendo. Mi stupisce e non mi chiedo se il silenzio sia frutto di incompetenza o di connivenza. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Parrini. Ne ha facoltà.

PARRINI (*PD*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, preciso subito che non sarò trionfalista, né catastrofista e che - sulla scorta di quanto ha detto poc'anzi il collega Urso - considero il catastrofismo e il trionfalismo due facce di una stessa cattiva moneta.

Vorrò però essere realista e cercherò di fare delle osservazioni di buon senso e pacate. La prima è che, come molti colleghi, ho sperato che l'opposizione tenesse un atteggiamento differente da quello che, anche in quest'Aula questo pomeriggio, abbiamo potuto registrare: un atteggiamento maggiormente costruttivo e di più forte aderenza alla realtà. Al contrario, purtroppo, ho visto rinnovarsi l'abitudine a una condotta parlamentare a tratti sterilmente polemica, di pura contrapposizione e con molte mistificazioni, quasi animata dalla voglia di dire che per questo Paese non c'è alcuna possibilità di salvezza.

A tratti si ha l'impressione che scommetta sul fatto che le cose vadano nel peggior modo possibile. In altri tempi e con linguaggi non di quest'epoca, si sarebbe parlato di peggiorismo.

Io penso che il peggiorismo sia sbagliato quanto il catastrofismo e convenga a tutti cercare di esaminare nel merito i provvedimenti che si prendono e cercare di migliorarli con uno sforzo comune; uno sforzo comune al quale molti fanno appello e che spesso invece non vediamo messo in atto.

Ho sentito negli interventi che hanno preceduto il mio tanti numeri in libertà, che non ho il tempo di confutare uno per uno, ma nessuna proposta: questo - secondo me - è un problema serio. Noi abbiamo bisogno di proposte realizzabili in una condizione difficilissima, come quella in cui ci troviamo, creata da un'emergenza sanitaria senza precedenti negli ultimi decenni e fonte di una delle crisi economiche più difficilmente affrontabili del passato recente, e non soltanto recente. Credo che dovremmo partire dalla consapevolezza dell'eccezionalità della situazione anche per esaminare il decreto che oggi è in discussione, quello per l'accesso al credito delle imprese. Dovremmo sottolineare che esso rappresenta un tassello di una serie di interventi che in condizioni emergenziali sono stati assunti per fronteggiare le grandi difficoltà di famiglie e imprese create dalla straordinaria crisi.

Non dovremmo dimenticare che, insieme alla decisione di prevedere garanzie per diversi miliardi di euro, a supporto di un'erogazione straordinaria di liquidità alle imprese, con i problemi che ci sono stati e dei quali parlerò e non voglio negare; insieme a questi provvedimenti e a queste scelte, ce ne sono state altre estremamente significative che contribuiscono a determinare il contesto che ci sta di fronte e che dobbiamo saper analizzare nel suo insieme. Ci sono stati provvedimenti per la moratoria del rimborso dei mutui prima casa e dei prestiti rateali delle aziende: un beneficio a cui hanno acceduto - cito gli ultimi dati - oltre 3 milioni di persone. Ci sono stati interventi per sostenere il reddito di chi nella pandemia si è trovato senza lavoro: lavoratore subordinato, parasubordinato o autonomo. Sono interventi ai quali hanno acceduto oltre 4 milioni di italiani, che sono stati previsti per il mese di marzo, rinnovati per quello di aprile e con il decreto rilancio estesi al mese di maggio. C'è stata anche la decisione importante di non limitarsi a sostenere le imprese con un accesso più facile e garantito alla liquidità, ma prevedere accanto a esso il ricorso a strumenti come il contributo a fondo perduto che saranno erogati nel mese di giugno.

Questo è il contesto nel quale ci muoviamo: un contesto fortemente influenzato - credo in senso positivo - dalle decisioni che l'Italia ha contribuito a far prendere a livello di Unione europea. Anche in questo caso non farei battute di dubbio livello, dicendo che andiamo raccontando che l'Europa ci inonderà di soldi. Nessuno di noi racconta questo. Certo, dobbiamo raccontare, se vogliamo essere rispettosi della realtà, che decisioni così importanti di sostegno agli Stati membri da parte della Commissione e del Consiglio europeo, come il Next generation fund, come i programmi Sure o Bei, o ancora come la decisione di sospendere le regole sugli aiuti di Stato e le clausole del Patto di stabilità e quella straordinaria di acquisti da parte della Banca centrale europea dei titoli del debito pubblico dei Paesi dell'Unione, non

hanno eguali nella storia di questo continente da quando le istituzioni comunitarie sono nate.

Questo non significa alimentare aspettative ingiustificate: significa dire semplicemente come stanno le cose. Da parte mia c'è nuovamente l'invito all'opposizione, dato che siamo di fronte a strumenti possenti che possono arrecare benefici molto importanti alle aziende e alle imprese italiane, a ragionare insieme su come questa importante dotazione di fondi e stanziamenti potrà essere tradotta in erogazione di denari alle nostre aziende e famiglie.

Sappiamo però che ci sono da realizzare azioni difensive e anche propulsive, e cioè di sostegno allo sviluppo, di investimento in opere pubbliche, di semplificazione burocratica, di velocizzazione della giustizia, per la ricerca e l'innovazione tecnologica: sono tutte cose che credo trarrebbero grande vantaggio da un clima di concordia nazionale.

Concludo, dato che stiamo parlando di un decreto-legge recante misure di facilitazione dell'accesso al credito per le aziende italiane, dicendo che il lavoro che è stato fatto alla Camera dei deputati, con il concorso positivo - da quel che mi dicono i colleghi - anche di esponenti dell'opposizione, per migliorare il testo, è importante e in questa sede va sottolineato. Nessuno deve sventolare la propria bandiera sui miglioramenti che sono stati ottenuti, perché sono frutto di un'elaborazione collettiva e sono a beneficio di tutti e merito di tutti. Se riusciamo a estendere la durata dei prestiti da sei a dieci anni, è un fatto che va a beneficio di tutte le parti del nostro Paese. Se riusciamo a migliorare le condizioni di indebitamento, è un fatto che va a beneficio di tutti. Credo che, se alziamo da 25.000 a 30.000 euro la soglia dei prestiti con la garanzia al 100 per cento, anche questo è un fatto che va a beneficio di tutti. Sono tutti miglioramenti che siamo riusciti a ottenere nell'ambito della discussione del provvedimento alla Camera dei deputati.

Da questo punto di vista, i dati sulle erogazioni effettivamente avvenute, che sono stati ricordati da più colleghi, sono noti anche a noi e siamo gli ultimi a definirci pienamente soddisfatti di come stanno andando le cose. Saremmo ciechi e miopi, non soltanto trionfalisti, se ci definissimo soddisfatti. Allo stesso modo non siamo stati soddisfatti - e l'abbiamo detto - dalla velocità che c'è stata nell'erogazione della cassa integrazione, sia ordinaria che in deroga, da parte dell'INPS. Abbiamo spinto molto perché i ritardi fossero superati e abbiamo cercato, anche tramite il decreto rilancio, di prevedere quelle modifiche normative funzionali a un'accelerazione della serie dei pagamenti per la cassa integrazione. Ci fa piacere apprendere che, negli ultimi giorni, un'accelerazione c'è stata, una svolta si vede e ormai la copertura dei pagamenti rappresenta una percentuale ben superiore all'80 per cento. Anche in questo caso, se smettessimo di dire che nessuno ha avuto niente, forse faremmo un servizio non dico al Parlamento, ma alla verità, perché dire una cosa contraria alla verità non serve a nessuno.

Per quel che riguarda i prestiti, 500.000 operazioni già garantite sono troppo poche e non c'è dubbio. Dobbiamo allora richiamare tutti a uno sforzo di responsabilità nazionale e a un assolvimento dei propri doveri istituzionali. Dipende da come le norme sono scritte e abbiamo fatto i cambiamenti che ci

sono stati in qualche modo consigliati. C'è un problema di disparità di atteggiamento tra gli istituti di credito, per cui qualcuno mostra zelo e diligenza, e qualcun altro no... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

PRESIDENTE. Prego, senatore Parrini.

PARRINI (PD). Da questo punto di vista, da parte di tutti gli organismi competenti ci deve essere un'azione volta a superare le disparità e a far sì che tutti collaborino in maniera piena. È dunque importante il ruolo dell'Associazione bancaria italiana (ABI), della Banca d'Italia e di chiunque possa fare utilmente pressione perché ci sia la collaborazione dovuta: è un ruolo la cui importanza va sottolineata.

Signor Presidente, colleghi, vorrei che si discutesse del provvedimento in esame con questo spirito e con la capacità di entrare nel merito e di individuare insieme i passi che servono, per garantire alle nostre aziende e alle nostre famiglie tutto quello che serve, affinché si possa non soltanto non essere travolti dalla crisi, ma anche rialzarci insieme e insieme tornare a camminare, e poi a correre, nell'interesse di tutti gli italiani. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Montani. Ne ha facoltà.

MONTANI (L-SP-PSd'Az). Signor Presidente, colleghi, rappresentanti del Governo, diciamo subito con chiarezza che il decreto liquidità è una colossale bufala. Abbiamo cercato di lavorare sul decreto in esame, qui in Senato, ma abbiamo avuto veramente poche ore a disposizione. Gli emendamenti, ovviamente, non sono stati neanche guardati; abbiamo lavorato su qualche ordine del giorno e alla fine, gira e rigira, di liquidità in questo provvedimento non se ne vede ed è un peccato. *(Applausi)*.

In verità, secondo il Gruppo Lega, questo decreto-legge è un regalo alle banche e non alle imprese costrette ai box per l'emergenza sanitaria.

Domani la Lega voterà convintamente no alla fiducia sul decreto-legge liquidità, all'ennesima fiducia. Chiedo agli amici 5 Stelle se si ricordano, quando stavano all'opposizione, come urlavano e saltavano sui banchi quando il Governo di allora poneva la fiducia. Come si cambia! *(Applausi)*.

Da una parte, le vostre chiacchiere: promettete di voler aiutare le aziende per la pandemia, ma non è così; dall'altra, l'esperienza reale, concreta, tangibile di tantissimi commercianti e artigiani che stanno protestando vivacemente. E le piazze di ieri, stracolme di gente arrabbiata che vorrebbe porre fine a questa tristissima stagione politica, nessuno le conferma.

In cinque minuti ormai anche un normale cittadino è in grado di svelare la fregatura del Conte-bis. Soldi alle imprese? No: regalo agli istituti di credito, cosa che mi aspetto dai componenti del Partito Democratico, perché quando hanno governato, hanno sempre avuto un occhio di riguardo - forse due - alle banche *(Applausi)*. Non me lo aspetto, invece, dai colleghi 5 Stelle, che - a detta loro - avrebbero dovuto scardinare un sistema, e oggi di fatto danno una mano al sistema a sopravvivere. Complimenti anche per questa scelta!

Discutiamo di un decreto-legge liquidità che contiene non liquidità, ma solo garanzie per prestiti. Da giorni vediamo esponenti del PD e del Movimento 5 Stelle in televisione non fare altro che ripetere agli italiani che il Governo ha fatto un grossissimo sforzo immettendo sul mercato 400 miliardi di liquidità. È falso! È falso! Giocate sulla pelle di tutti noi. Hanno solo messo 400 miliardi di garanzie, prestate al sistema bancario che si dichiara disponibile a erogare tale credito. Questo è non un segnale di forza della maggioranza, ma un ulteriore schiaffo agli italiani che devono combattere contro la burocrazia e le cavillose istruttorie bancarie che - qualcuno, anche di maggioranza, ha parlato del fatto che le banche restano comunque soggetto privato e non sono a disposizione nostra e della politica - hanno creato problemi a tutti coloro che si sono presentati in banca (pochi) e hanno trovato altre difficoltà oltre quelle portate dalla pandemia.

Il provvedimento in titolo è dell'8 aprile scorso, e ormai siamo al 3 giugno: sono passati quasi sessanta giorni. E voi pensate che con questa lentezza riuscite a salvare le imprese ferme da tre mesi? (*Applausi*). Solo aziende che da oltre tre mesi non vedono un cliente né un bonifico. È dura.

Eravate in ritardo con il decreto-legge cura Italia. Siete in ritardo con il decreto-legge liquidità. Questo è il dato di fatto. Quindi, rivolgendomi al Governo e a tutti voi, chiedo: era questo il vostro intendimento? Il decreto-legge al nostro esame è stato varato per immettere liquidità o salva le banche? C'è un'incoerenza subdola che vale la pena smascherare, anche perché nel frattempo le tasse andranno regolarmente pagate, perché non abbiamo avuto neanche la forza di fermare questo processo.

In Italia un milione di aziende è a rischio - lo dicono i dati recenti del Censis - e lo scenario, dunque, è quello di uno *shock* epocale. Servono subito prestiti o non riapriranno più.

L'impatto del Covid-19 è stato disastroso: si perderanno 219 milioni di fatturato, circa la metà dei quali al Nord. Il motore produttivo del Paese è fermo al 60 per cento del suo potenziale e nemmeno il rimbalzo atteso per il 2021 porterebbe il recupero del fatturato perduto. Così non va.

Vanno tenuti accesi i motori del sistema imprenditoriale per consentire la ripartenza appena possibile e cercare, sì, il rimbalzo necessario per il nostro prodotto interno lordo - la parola d'ordine è liquidità, ma non nella forma e nella sostanza da voi prospettata, e di fatto, poi, solo prospettata perché di liquidità non ce n'è - ma occorre anche garantire la liquidità immediata a tutte le imprese piccole o grandi che siano.

Penso alla Regione Piemonte che, a trazione Lega, in circa quindici giorni, un mese ha dato liquidità alle partite IVA senza perdere tempo e senza tante pratiche. Noi siamo riusciti a dare una mano in maniera concreta, ma ancora milioni di italiani e centinaia di migliaia di piemontesi aspettano la cassa integrazione. Magari questo Governo ha da imparare anche da quello che ha fatto la Regione Piemonte.

Ad essere più in pericolo sono tutte le attività legate alla filiera del turismo. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Per favore, non disturbate l'oratore.

Prego, senatore Montani, continui pure.

MONTANI (*L-SP-PSd'Az*). Qualora vi fosse sfuggito, ricordo che il turismo rappresenta il 15 per cento del prodotto interno lordo. Non abbiamo osservato una sola misura che sia realmente capace di invertire la tendenza. Sia chiara una cosa: se l'Italia non inverte la tendenza immediatamente rispetto al turismo, avremo una crisi per anni in tale settore. Il dramma che si sta consumando sotto gli occhi degli italiani che non arrivano alla sera è sotto gli occhi di tutti. Mentre molte imprese stanno per chiudere, ancora oggi milioni di lavoratori non hanno ricevuto la cassa integrazione dallo Stato; ci sono più di 1 milione di partite IVA che non hanno ricevuto i 600 euro. In totale, milioni di persone, lavoratori e partite IVA non hanno ancora ricevuto un euro dallo Stato. (*Applausi*). Come faranno a campare? I poveri censiti erano 10 milioni; oggi pare siano aumentati del 40 per cento: questo dato spaventa molto noi che siamo persone responsabili.

Soprattutto in materia di turismo, il vostro atteggiamento di totale chiusura nei nostri confronti è stato ed è imbarazzante. Dal Governo sono arrivate tante parole, ma pochissimi fatti. Avete bocciato i nostri emendamenti e le nostre proposte, come ad esempio quella di riconoscere 250 euro di *bonus* a chi avesse voluto viaggiare in Italia e farvi le vacanze, per partorire in solitudine un provvedimento che ha lasciato in braghe di tela gli operatori, scaricando su di loro la responsabilità. Questa è una cosa gravissima che non servirà alle aziende e agli alberghi, che hanno già problemi di liquidità - che questo decreto non risolve - e che vedranno scaricare su di loro il credito di imposta: una cosa un po' allucinante.

Come qualcuno di voi saprà, io provengo da una terra di laghi e di monti che vive di turismo e che, a causa della vostra incapacità, si trova ora alle prese con la più grande crisi dal dopoguerra a questa parte. A nulla sono valsi i nostri appelli al buon senso, i nostri richiami alla collaborazione e le manifestazioni di piazza. Dopo alcune settimane di lavoro con gli operatori del settore, la Lega ha ufficializzato un pacchetto di proposte elaborato sotto la regia del responsabile del dipartimento della Lega per il turismo, Gian Marco Centinaio, che ringrazio. Sono fatti e non parole, come l'istituzione di un fondo straordinario di sostegno al mancato reddito per tutte le imprese che operano nel comparto turistico; risorse concesse con garanzia dello Stato a titolo di prestiti a fondo perduto in un arco di tempo quinquennale, in misura pari alla perdita del fatturato subita nell'anno 2020 rispetto al fatturato registrato nel 2019. Queste e molte altre sono tutte misure che avremmo voluto e potuto condividere per il bene degli italiani.

Signor Presidente, sono andato oltre il tempo a mia disposizione?

PRESIDENTE. No, ha ancora quaranta secondi.

MONTANI (*L-SP-PSd'Az*). Avevo ancora due pagine, ma le accantonò, anche perché sto praticamente parlando ai miei colleghi della Lega e a pochi altri e, quindi, non è neanche tanto gratificante.

PRESIDENTE. Lei parla sempre all'Italia, attraverso la televisione.

MONTANI (*L-SP-PSd'Az*). Assolutamente, signor Presidente. Mi avvio a concludere.

Questo provvedimento inizia a farmi pensare che siete dei procacciatori d'affari per Germania e Francia. Voi svendete le aziende e le eccellenze italiane. Voi, colleghi del PD, dei 5 Stelle e di Italia Viva, con questi provvedimenti tradite la fiducia degli italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marino. Ne ha facoltà.

MARINO (*IV-PSI*). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi e colleghe, oggi noi operiamo una conversione che, di fatto, è una mera presa d'atto del lavoro svolto dalla Camera dei deputati. Il decreto n. 23, il cosiddetto decreto liquidità, va però contestualizzato e inquadrato in un processo: è stato pubblicato l'8 aprile, in pieno *lockdown*, quando l'Italia era il Paese più colpito a livello europeo per morbidità. La Commissione europea aveva già emanato, il 20 marzo, il *temporary framework* con cui disciplinava le condizioni alle quali gli Stati membri potevano definire le misure di aiuto per le imprese colpite economicamente dall'emergenza coronavirus ma non l'aveva ancora corretto, come poi capiterà nei primi di maggio. Era quindi una situazione particolare.

Contemporaneamente il decreto-legge va anche inquadrato nel processo generale, perché noi non possiamo vederlo da solo se non lo situiamo in un percorso che vede prima il decreto-legge n. 6 e poi il cosiddetto cura Italia che effettivamente, realizzando due interventi - uno sull'ampliamento della cassa integrazione e l'altro sulle moratorie per le piccole e medie imprese - incomincia a impostare il lavoro, che è un *work in progress*.

Ecco, da questo punto di vista, dato che sono presenti due esimi rappresentanti del Governo, vale la pena ricordare che a valle del cura Italia sarebbero necessari 38 decreti attuativi e mi risulta che ne siano stati fatti 12. Penso che questo debba essere uno stimolo in questo concerto per procedere adeguatamente. Poi arriva il decreto-legge sul *lockdown*, arriva quello sulla scuola e poi, a valle del decreto liquidità, viene presentato il decreto rilancio. Questo è il pacchetto. Le misure governative vanno viste nel loro insieme e sono intervenute a sostegno della liquidità delle imprese e della famiglia.

Il primo intervento è il decreto cura Italia e il secondo è il decreto liquidità: essi vanno visti - come dicevo - come un combinato disposto perché, essendo la manovra molto articolata, essa può essere riassunta in due filoni, il primo dei quali riguarda le famiglie e le principali misure a sostegno delle famiglie indebitate, con il rafforzamento del fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, il cosiddetto fondo Gasparrini. Vengono peraltro allargati i beneficiari inserendo anche ditte individuali e artigiani. Si parte dall'articolo 54 del decreto-legge n. 18 e poi si amplia l'orizzonte e si arriva alla sospensione per diciotto mesi delle rate per il contributo del pagamento degli interessi.

Il secondo filone è il gruppo di interventi a sostegno della liquidità delle imprese. Per fare questo ci si avvale di due strumenti: la moratoria straordinaria sui crediti in essere delle piccole e medie imprese e un ampio programma di garanzie pubbliche sui nuovi prestiti che interessa tutte le classi

dimensionali delle imprese, con un salto di qualità che è parte di questo processo di evoluzione che, introdotto con il decreto-legge n. 18, viene rafforzato poi in maniera considerevole con il decreto-legge n. 23.

La moratoria straordinaria, che si rivolge sia alle piccole e medie imprese sia alle microimprese e che include anche i lavoratori autonomi, permette di ottenere dagli intermediari il congelamento di prestiti irrevocabili in scadenza fino a settembre 2020 e poi la sospensione dei pagamenti dei mutui e dei canoni di *leasing*. Quindi, con il decreto-legge n. 23 possiamo dire che la generalità delle imprese italiane ha accesso fino a dicembre 2020 a finanziamenti con garanzia a prima richiesta fornita dallo Stato agli intermediari.

Il gruppo delle imprese si divide in due branche: da un lato, le piccole e medie imprese, il cui programma è gestito dal fondo centrale di garanzia la cui operatività è stata estesa anche nei confronti delle imprese fino a 499 dipendenti; dall'altro, le grandi imprese per le quali - e questo è un elemento di novità sostanziale - la garanzia è invece fornita tramite la SACE i cui compiti sono ridefiniti.

Noi del Gruppo Italia Viva, in sede di lavoro emendativo della norma alla Camera dei deputati, ci siamo interrogati sulla possibilità di concedere la garanzia statale al 100 per cento una più vasta platea di imprese fino agli 800.000 euro di erogazione. Siamo infatti consci - e non solo per la lettura dei dati, aridi ma significativi, ma anche per le sollecitazioni incessanti che arrivano dal tessuto produttivo e dalle nostre interlocuzioni - del fatto che il mondo attivo delle imprese ha bisogno di liquidità e che la liquidità è come la benzina di un'auto virtuale che riguarda il mondo delle imprese.

Ugualmente, in una disamina che voglia essere il più possibile serena, utile e costruttiva, siamo consci che i tempi necessari affinché le misure adottate dal Governo diventino efficaci sono diversi, a seconda della loro natura. Alcune, come quella relativa alle moratorie, lo sono da subito: ce n'è stato un numero molto elevato, ma, nonostante questo, non implicando adempimenti complessi, possiamo dire che il risultato è stato immediato e rapido.

Alle moratorie possono accedere tutte le piccole e medie imprese che non abbiano posizioni deteriorate e siano in grado di certificare un'importante diminuzione del volume d'attività dovuta all'epidemia. Su questo abbiamo avuto occasione anche di confronto importante con la *task force* ed è stata data una dimensione che poi si è avuto la possibilità di approfondire con il dato concreto. Il Fondo centrale di garanzia (FGC) ha il compito di gestire l'ampliamento delle garanzie pubbliche e di fare praticamente da garante alla piccola e media impresa nel combinato disposto dell'articolo 49 del decreto-legge n. 18 e dell'articolo 13 del decreto-legge n. 23 del 2020.

A fronte di ciò, bisogna dire invece che altre hanno incontrato difficoltà per dispiegare i propri effetti, come emerso chiaramente dai risultati del questionario che è stato inviato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario ai 148 istituti bancari operanti in Italia, che riguardava le richieste di prestiti, il rapporto con i finanziamenti pregressi, interessi e commissioni, richieste di moratorie e di prestiti per mutui immobiliari. Diciamo che mi sarei aspettato risultati più confortanti, ma su questo interverrò in maniera più approfondita domani, in sede di dichiarazione di voto. Mi sarei aspettato risultati più confortanti, a partire dalla burocrazia,

che, secondo me, non si è ancora adeguata alla situazione emergenziale in cui ci troviamo tutti quanti.

Le nostre imprese, che devono competere con quelle di altri Paesi, in cui la liquidità viene erogata molto velocemente e in cui è avvenuta prima la ripresa dell'attività produttiva, hanno bisogno di tutto il nostro supporto. Partendo da questa considerazione, siamo chiamati ad assumere una profonda responsabilità, come classe politica e questo lo dico in maniera condivisa, non avversativa, in un momento delicato e importante come questo, perché dobbiamo riuscire, in un gioco di squadra, a migliorare le condizioni del credito, ad ampliare la platea di coloro che accedono alle garanzie statali, a semplificare le procedure, a concentrare tutti i nostri sforzi per fare ripartire la macchina il prima e il meglio possibile. Altrimenti, quello che ci aspetta è il baratro di cui parlava venerdì scorso nelle considerazioni finali il governatore della Banca d'Italia: una diminuzione del PIL fra il 9 e il 13 per cento.

Certo, posso dire che qualcosa di importante e significativo è stato fatto e lo dico con orgoglio, proprio in forza dell'azione emendativa promossa da Italia Viva, insieme a tutta la maggioranza e anche con un contributo delle opposizioni. Questo decreto-legge esce dal Parlamento meglio di com'era entrato e penso che sia una cosa positiva per la democrazia parlamentare.

Non cito, come hanno già fatto altri, ma sfioro il tema: i prestiti per le PMI passano da 25.000 a 30.000 euro, i tempi di restituzione passano da sei a dieci anni e arrivano fino a trenta per i finanziamenti garantiti; ho seguito una parte del dibattito, mentre stavo cercando di arrivare in tempo, e ho visto che già altri ne hanno parlato, quindi non è il caso di ripetersi.

La cosa importante, invece - permettetemi di dirlo - è che uno degli esempi più paradigmatici è stato l'esonero della responsabilità civile per l'imprenditore, in caso di infortunio da Covid-19: si è trattato di una vera e propria battaglia di civiltà in un momento difficile come l'attuale, che fa capire come sia stato interpretato saggiamente.

Chiudo dicendo che l'obiettivo chiaro è quello di mantenere in vita i sistemi produttivi del nostro Paese, per garantire loro un futuro. Italia Viva da diversi mesi dice che bisogna partire dal rilancio degli investimenti pubblici, privati italiani e privati esteri e dalla semplificazione della riforma della giustizia civile: solo così un Paese si può dare un piano a lungo termine, essenziale per garantire una prospettiva di vita migliore per le nuove generazioni, il cui futuro stiamo in parte ipotecando proprio... *(Il microfono si disattiva automaticamente)* ...di cui siamo stati costretti oggi.

Non vogliamo che un domani coloro che debbono temere di più siano proprio coloro verso i quali gli effetti nefasti del Covid-19 sembrano essere stati più clementi, ossia i giovani. Non vogliamo che si dica che non siamo un Paese attrezzato per loro. Al contrario, vogliamo agire oggi con lo sguardo non solo attento a un presente difficile, ma anche a un futuro che sia connotato dalla dimensione della fiducia e della speranza, proprio con particolare riferimento alle giovani generazioni che quel futuro dovranno percorrere. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Gallicchio. Ne ha facoltà.

GALLICCHIO (M5S). Signor Presidente, colleghi, in queste settimane anche a me, come a molti di noi, sono arrivate richieste di aiuto e di chiarimenti da tanti imprenditori, commercianti, negozianti e artigiani. Tutti hanno una difficoltà comune, lo abbiamo ripetuto tante volte: l'erogazione dei prestiti da parte delle banche presentava delle farraginosità ed era difficile da avere, specie per quelli fino a 25.000 euro. Poi, dopo pochi giorni, iniziano ad arrivare i risultati. Tante di queste stesse persone erano riuscite, in realtà, ad avere il finanziamento per poter respirare, perché proprio a questo è servito e serve il decreto liquidità: a dare respiro a un sistema produttivo rimasto in debito di ossigeno. È una misura doverosa, vera, concreta e pensata apposta per le imprese e non per le banche, in continuità con il precedente decreto cura Italia, che è stato il primo salvagente da 25 miliardi di euro, lanciato soprattutto in soccorso di imprese e lavoratori e poi integrato con il successivo decreto rilancio da 55 miliardi di euro, nel quale sono previsti ben 15 miliardi di euro di contributi a fondo perduto e defiscalizzazioni.

Nel complesso, quindi, abbiamo già stanziato 80 miliardi di euro di interventi diretti in appena ottantacinque giorni, malgrado tutte le difficoltà, le situazioni impreviste e, soprattutto, l'assoluta urgenza di fare tutto e subito.

Questo decreto liquidità vuole essere supporto del nostro sistema produttivo costituito dalle piccole, medie e grandi imprese. Sono tutti provvedimenti interconnessi che si integrano e si completano tra di loro. Il decreto che stiamo approvando ha richiesto un lavoro importante, giacché consente di immettere velocemente liquidità nel sistema delle imprese con un uso imponente delle garanzie statali.

Il decreto-legge si compone di più parti, ma va posta grande attenzione anche alle risorse ulteriormente attivabili attraverso il sistema delle garanzie di Stato. Sappiamo che parliamo di 400 miliardi di euro, di cui 200 per il mercato interno ed altri 200 per potenziare il mercato dell'*export* e del *made in Italy*.

Un'altra parte fondamentale del provvedimento prevede il potenziamento del Fondo centrale di garanzia fino a 7 miliardi di euro per le piccole e medie imprese per finanziamenti fino a 25.000 euro, poi saliti, come sappiamo, a 30.000 euro nel passaggio alla Camera, garantiti fino al 100 per cento. All'inizio ci sono state difficoltà per gli ostacoli tra le aziende e l'accesso al credito, ma già ora sono 2,4 milioni le pratiche di moratoria dei mutui per un totale di 250 miliardi di euro, mentre le domande al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese sono 469.000 per una cifra di quasi 22 miliardi di euro, di cui 426.000 pratiche per circa 8,8 miliardi di euro sui prestiti fino a 25.000 euro.

Il decreto-legge prevede anche la semplificazione sulle fatture elettroniche, la proroga dei termini per alcuni adempimenti fiscali, come la certificazione unica 2020, e la sospensione di altri adempimenti fiscali, le disposizioni relative a salute e lavoro, il potenziamento del *golden power*, voluto per tutelare le nostre aziende strategiche.

Venendo poi più nello specifico ai lavori parlamentari, il testo che stiamo discutendo è frutto di un lavoro intenso svolto in Parlamento durante queste settimane. Il dibattito è stato ampio e lo sforzo per migliorare il decreto

è stato lodevole e molto proficuo, superando anche le differenze politiche e ideologiche per guardare, invece, all'interesse generale del Paese. È un testo migliorato grazie alla collaborazione tra Camera e Senato e grazie anche ad alcune proposte fatte dalle opposizioni e crediamo giusto riconoscerlo. Deve essere, infatti, questo lo spirito necessario ad affrontare un momento così drammatico e unico nella storia del nostro Paese.

Come portavoce del MoVimento 5 Stelle, voglio anche ricordare alcuni dei più significativi emendamenti approvati, dei quali il MoVimento 5 Stelle, fatemelo dire, può essere orgoglioso.

Abbiamo aumentato il tetto ai prestiti garantiti al 100 per cento da 25.000 a 30.000 euro, intervento molto richiesto, ne abbiamo allungato la scadenza, misura anche questa molto richiesta, da sei a dieci anni e abbiamo ampliato la platea dei potenziali beneficiari. Abbiamo ridotto il costo dei prestiti, abbassando i tassi di interesse bancari. Abbiamo destinato 100 milioni al Fondo di garanzia per il terzo settore e allargato le condizioni di accesso al prestito (non illustro i dettagli, perché li abbiamo già ascoltati).

Inoltre, per quanto riguarda i prestiti fino a 800.000 euro, abbiamo esteso la loro durata a ben trent'anni. Abbiamo esteso il Fondo Gasparri per i mutui prima casa. Abbiamo esteso la platea di coloro che possono richiedere la sospensione dei mutui prima casa anche alle ditte individuali, ai piccoli imprenditori, agli artigiani, ai piccoli commercianti, alle attività individuali o familiari. Abbiamo risolto, soprattutto, il problema dell'accesso al credito, grazie alla autocertificazione, resa da chi richiede il prestito sotto la propria responsabilità, che alleggerisce molto il lavoro di accertamento delle banche.

La semplificazione, quindi, è alle porte. Diciamo che è arrivata. Adesso, per l'erogazione dei prestiti da parte delle banche, le procedure risultano molto più fluide e gli impedimenti sono molto ridotti.

Questo decreto-legge rappresenta, dunque, un altro passo decisivo in avanti nel difficile percorso di rinascita che stiamo compiendo. Siamo sempre disponibili ad accettare critiche, se costruttive, e soprattutto proposte. Dobbiamo comunque ammettere che è stato fatto un grande lavoro e che i risultati si vedono. Su questo, non possiamo che riconoscere l'impegno del Governo, un Governo che ha dimostrato capacità, coraggio e senso di responsabilità, anche in Europa, per ottenere che l'Europa faccia l'Europa, se vuole essere riconosciuta come tale.

Così come è giusto - è ovvio - ammettere che ritardi ci sono stati e ci sono ancora: ritardi, inefficienze, resistenze e complicazioni, alle quali porremo rimedio con il prossimo decreto economico, il quarto, che sarà dedicato proprio alla semplificazione delle procedure.

Per quanto esposto, quindi, è giusto dare fiducia a questo provvedimento, perché non farlo significherebbe girare le spalle alle imprese, alle famiglie e all'Italia intera. Certo, c'è ancora da fare, da dialogare e da ascoltare i bisogni reali dei nostri cittadini, la loro voglia di lavorare, di uscire, di riprendere le attività di una vita piena. E questo continueremo a farlo, con in testa una frase, che si sente dire sempre, ma che è una frase proprio vera: da ogni crisi, nasce sempre un'opportunità. Anche alla nostra crisi deve seguire un grande cambiamento, una svolta, in una parola: una innovazione di tutto quel vecchio sistema che dobbiamo lasciarci alle spalle.

Per attuare questa innovazione ci vogliono idee nuove, coraggiose, rivoluzionarie. Noi, come MoVimento 5 Stelle e come Governo, sempre a fianco dei cittadini, accompagneremo il Paese in questo nuovo percorso per la ripresa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.  
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze*. Signor Presidente, faccio soltanto alcune precisazioni. Mi ha colpito molto, in questo dibattito, la sottovalutazione del termine liquidità e di quello che sta dietro a questo termine nel decreto che stiamo convertendo.

È stato detto che questo provvedimento è un regalo alle banche. È stato detto che, sostanzialmente, è una fregatura perché costringe le imprese a indebitarsi. Ora, vorrei ricordare che il sostegno alla liquidità è la prima esigenza cui far fronte quando ci si trova di fronte a situazioni in cui i costi restano vivi e le entrate vengono meno.

Tutti i Paesi hanno fatto ricorso a questo tipo di strumento, uno strumento che favorisce la liquidità in due modi: sospendendo e rimandando in avanti le imposte; non già cancellandole, ma proprio sospendendole, come abbiamo fatto noi. In secondo luogo, favorendo l'accesso al credito, che è il titolo di questo decreto-legge che, appunto, reca misure urgenti in materia di accesso al credito. Questa è la liquidità di cui stiamo parlando.

Abbiamo forse usato, nella comunicazione di Governo, parole che sono state ritenute eccessive, ma, quando si parlava di centinaia di miliardi, non si dicevano cose sbagliate. Hanno ricordato i colleghi che, ad esempio, la moratoria sui crediti in essere ha portato liquidità per 250 miliardi di euro. Questo è vero. Non è falso. È vero e sono centinaia di miliardi promessi e arrivati. (*Applausi*).

Voi sottovalutate la garanzia fornita dallo Stato, dicendo che abbiamo fornito solo una garanzia; ma ci avete detto, ce l'avete ricordato e lo sapete molto bene che il fatto di poter o non poter portare una garanzia è l'elemento dirimente rispetto al fatto di poter o non poter avere accesso al credito. (*Applausi*). Quindi, quando lo Stato garantisce con dei livelli mai visti prima (100 per cento, ma anche 80-90, integrabili con altri elementi di garanzia), non sta facendo una cosa da poco: assume su di sé una responsabilità molto grossa, perché ovviamente, se il soggetto risulta poi inadempiente, è lo Stato che deve farvi fronte. Questo è un aiuto fondamentale, che sta cominciando a dare i propri effetti; non ricordo e non sto a ripetere i numeri, perché già molte persone che sono intervenute li hanno sottolineati.

È stato tutto semplice? No. Il lavoro parlamentare è stato inutile? Assolutamente no. Dispiace a me per prima, da ex senatrice, che questa Camera non abbia potuto apportare il suo contributo. Questa è una cosa che secondo me si deve cercare il più possibile di evitare; sono state varie le ragioni e non voglio qui ricordarle. Però devo dire che alla Camera è stato fatto un lavoro che ha coinvolto tutte le forze politiche, tant'è che - mi rivolgo in questo caso anche all'opposizione - moltissimi vostri rappresentanti hanno giustamente

reclamato alla propria parte politica il miglioramento di questo decreto-legge. Quindi qualcosa di importante è stato fatto.

Un'ultima considerazione: non solo liquidità, sono d'accordo con chi lo ha sottolineato. Siamo di fronte a una crisi economica e sociale tremenda, grandissima. Pensiamo di averla risolta? No. Ci veniva ricordata la caduta del PIL; ma certo, quando si chiude una larga parte delle attività per tre mesi, è evidente che dobbiamo affrontare un guaio economico non facilmente riparabile e non in tempi brevi. Bisogna continuare. Avrete la possibilità, le Camere avranno la possibilità di intervenire su questo grossissimo impegno che è stato preso, con 55 miliardi di indebitamento e 150 miliardi di saldo da finanziare. Lì dentro trovate anche le cose che giustamente oggi state chiedendo, cioè gli interventi a fondo perduto, che sono però già iniziati, perché i sussidi dati a tutte quelle piccole attività che vanno sotto il nome di lavoro autonomo (gli artigiani) erano sussidi a fondo perduto; sono stati dati a marzo, aprile e maggio, ai professionisti e a tanti altri piccoli soggetti. Con il rilancio c'è un'estensione, con veri e propri interventi a fondo perduto, anche per le imprese di dimensioni più grandi, purché abbiano subito delle perdite.

Sono sussidi e bisogna dare i sussidi; non si parla di assistenzialismo quando ci si rivolge ai sussidi dati agli autonomi, non si deve parlare di assistenzialismo quando si parla di cassa integrazione data ai lavoratori (perché questo non è assistenzialismo), né si deve parlare di assistenzialismo in senso negativo quando si mette un reddito di emergenza per le persone che non sanno dove andare a mangiare. (*Applausi*). Se un miliardo (perché di questo si tratta) sui 75 miliardi che abbiamo messo in questi tre decreti-legge va anche alle persone che sono nella peggiore situazione economica nel nostro Paese, dire che il Governo è tutto assistenzialista in senso negativo mi sembra un tantino esagerato. (*Applausi*). E quando si cita il governatore della Banca d'Italia, si deve anche ricordare che il governatore della Banca d'Italia ha sottolineato come le crisi, e questa in particolare, aumentino la disuguaglianza e che il 20 per cento delle famiglie più povere nel nostro Paese ha subito una perdita doppia rispetto a quella che ha subito il 20 per cento delle famiglie più ricche. Quindi un minimo di attenzione anche a questi piccoli (ma in realtà grossi) problemi è necessario che ci sia.

Di altre misure a sostegno del settore produttivo discuteremo parlando del decreto rilancio, dove incontreremo, come giustamente è stato ricordato, anche interventi di grosso rilievo per le filiere più colpite, fra cui sicuramente e prima di tutto il turismo e il settore ricettivo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole D'Incà. Ne ha facoltà.

D'INCÀ, *ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor Presidente, onorevoli senatori, a nome del Governo, autorizzato dal Consiglio dei ministri, pongo la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti né articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge n. 1829, di conversione del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto della posizione della questione di fiducia sull'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 23, nel testo identico a quello approvato dalla Camera dei deputati.

È convocata la Conferenza dei Capigruppo per organizzare il relativo dibattito.

Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

### **Atti e documenti, annunzio**

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Ordine del giorno per la seduta di giovedì 4 giugno 2020**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 4 giugno, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-bis, del Regolamento

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (*approvato dalla Camera dei deputati*) (1829)

La seduta è tolta (*ore 19,02*).



Allegato A

## DISEGNO DI LEGGE DISCUSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 44, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (1829)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI, SUL QUALE IL GOVERNO HA POSTO LA QUESTIONE DI FIDUCIA

## Art. 1.

1. Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 17, 49, 53, 62, comma 7, e 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 APRILE 2020, N. 23

*All'articolo 1:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa»;*

*al secondo periodo, dopo le parole: «liberi professionisti titolari di partita IVA» sono inserite le seguenti: «nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;*

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212»;

*al comma 2:*

*all'alinea, le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 1 e 1-bis»;*

*alla lettera a), le parole: «24 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «36 mesi»;*

*alla lettera b), le parole: «come definite ai sensi della normativa europea» sono sostituite dalle seguenti: «come rilevabili dal soggetto finanziatore»;*

*dopo la lettera b) è inserita la seguente:*

«b-bis) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera e) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di "impresa in difficoltà", sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo

9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica»;

*alla lettera c), numero 1), la parola: «relativi» è sostituita dalla seguente: «relativo»;*

*alla lettera d):*

*all'alinea, le parole: «copre il» sono sostituite dalle seguenti: «copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali»;*

*ai numeri 1) e 2), le parole: «dell'importo del finanziamento» sono soppresse;*

*al numero 1), le parole: «con meno di 5000 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «con non più di 5000 dipendenti»;*

*al numero 2), le parole: «tra 1,5 miliardi e 5 miliardi» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi»;*

*la lettera i) è sostituita dalla seguente:*

*«i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta»;*

*alla lettera n), dopo le parole: «costi del personale,» sono inserite le seguenti: «canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni»;*

*dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:*

*«n-bis) il finanziamento di cui alla lettera n) deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445»;*

*al comma 3, terzo periodo, le parole: «ovvero di altra garanzia pubblica» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero da altra garanzia pubblica»;*

*al comma 5, primo periodo, le parole: «derivanti dalle garanzie disciplinate dal comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-bis»;*

*al comma 6:*

*all'alinea, le parole: «con meno di 5000 dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «con non più di 5000 dipendenti», le parole: «inferiore a» sono sostituite dalle seguenti: «fino a» e le parole: «da bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «dal bilancio»;*

*alla lettera b), le parole: «e quest'ultima processa la richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «la quale esamina la richiesta stessa»;*

*al comma 13, primo periodo, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa»;*

*al comma 14:*

*al secondo periodo, dopo le parole: «Al relativo onere» sono inserite le seguenti: «, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020,»;*

*al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio a seguito dell'approvazione del bilancio»;*

*dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:*

«14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, qualora la classe di *rating* attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

14-quater. Alle garanzie di cui ai commi 14-bis e 14-ter si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e in-

ternazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.

*14-quinquies.* Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonché dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.

*14-sexies.* Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera *b*), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera *d*), è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a)* contributo allo sviluppo tecnologico;
- b)* appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c)* incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d)* impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
- e)* rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica».

*Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 1-*bis.* - (*Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti*) - 1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo

1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

a) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;

b) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;

e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.

3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: "Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020".

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva

prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

*Art. 1-ter. - (Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca) - 1.* Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività.

2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.

3. Sono altresì concluse entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualità 2020».

*All'articolo 2:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti» e dopo le parole: «per l'Italia» sono inserite le seguenti: «. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made in Italy, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il made in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del design e dell'agroalimentare»;*

*alla lettera b):*

*al capoverso 9-bis, secondo periodo, le parole: «in conformità con il presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità al presente articolo»;*

*al capoverso 9-ter, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti.»;*

*al capoverso 9-quinquies, lettera e), le parole: «e al Ministro» sono sostituite dalle seguenti: «e al Ministero»;*

*al capoverso 9-sexies:*

*al terzo periodo, le parole: «e del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali»;*

*al quinto periodo, dopo le parole: «pubblici e privati» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;*

*all'ottavo periodo, le parole: «assicura le funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «assicura lo svolgimento delle funzioni»;*

*il nono periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese»;*

*al decimo periodo, le parole: «per il suo funzionamento ci si avvale delle risorse» sono sostituite dalle seguenti: «al suo funzionamento si provvede con le risorse» e le parole: «iscritte in bilancio» sono sostituite dalla seguente: «disponibili»;*

*al capoverso 9-septies, secondo periodo, le parole: «degli limiti» sono sostituite dalle seguenti: «dei limiti»;*

*al capoverso 9-octies:*

*al primo periodo, la parola: «verificata» è sostituita dalla seguente: «verificati» e dopo le parole: «e alla convenzione» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 9-quinquies»;*

*il secondo periodo è soppresso;*

*alla lettera c), capoverso 14-bis, quinto periodo, le parole: «in conformità con la normativa» sono sostituite dalle seguenti: «in conformità alla normativa» e le parole: «per conto del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «per conto del Ministero dell'economia e delle finanze"»;*

*al comma 3:*

*al secondo periodo, le parole: «legge 24 novembre 2003, n. 32» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 novembre 2003, n. 326»;*

*al terzo periodo, le parole: «1 gennaio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2021» e dopo le parole: «n. 269 del 2003, come» è inserita la seguente: «modificato»;*

*al comma 4, alinea, le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «al presente decreto»;*

*al comma 5, lettera b), le parole: «cinque miliardi euro» sono sostituite dalle seguenti: «cinque miliardi di euro»;*

*al comma 6:*

*al primo periodo, le parole: «è stata comunicata» sono sostituite dalle seguenti: «è stato comunicato»;*

*al quarto periodo, la parola: «ammontare» è sostituita dalle seguenti: «l'ammontare»;*

*al comma 7, primo periodo, le parole: «convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326».*

*All'articolo 3:*

*dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

*«3-bis. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, può avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite»;*

*alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: «mediante il proprio indirizzo di posta elettronica» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica», le parole: «questi siano accompagnati» sono sostituite dalle seguenti: «l'espressione del consenso sia accompagnata», le parole: «facciano riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «faccia riferimento» e le parole: «siano conservati» sono sostituite dalle seguenti: «sia conservata».*

*Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:*

*«Art. 4-bis. - (Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190) - 1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) le lettere a) e b) sono abrogate;*

*b) dopo la lettera i) sono aggiunte le seguenti:*

*"i-bis) servizi funerari e cimiteriali;*

*i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;*

*i-quater*) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti".

Art. 4-ter. - (*Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso*) - 1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020».

*All'articolo 5:*

*al comma 1, capoverso, le parole: «il 1 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «il 1° settembre».*

*Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:*

«Art. 6-bis. - (*Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale*) - 1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere *a*) e *b*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.

4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte

sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.

9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.

10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

*All'articolo 7:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: «del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come "decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18"»;*

*dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto,

in fine, il seguente periodo: "È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020"».

*All'articolo 9:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi»;

*al comma 2, primo periodo, le parole: «Nei procedimenti per l'omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione» sono sostituite dalle seguenti: «Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione» e la parola: «omologa» è sostituita dalla seguente: «omologazione»;*

*al comma 3, primo, terzo e quarto periodo, la parola: «omologa» è sostituita dalla seguente: «omologazione»;*

*dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:*

«5-bis. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-bis, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-bis, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.

5-ter. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020».

*All'articolo 10:*

*il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo

comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942»;

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-bis e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

*All'articolo 11:*

*al comma 1, primo periodo, le parole: «30 aprile 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2020» e le parole: «della presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate».

*All'articolo 12:*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

«1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: "e ai liberi professionisti" sono sostituite dalle seguenti: ", ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile"»;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

«2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserita la seguente:

"a-bis) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo".

2-quater. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-ter e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere».

*Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 12-bis. - (*Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali*) - 1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

Art. 12-ter. - (*Disposizioni in materia di beni di impresa*) - 1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

*Art. 12-quater. - (Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali) - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:*

*"3-bis. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"».*

*All'articolo 13:*

*al comma 1:*

*alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici;»;*

*alla lettera c), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:*

*«3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019»;*

*alla lettera d), dopo le parole: «o da altro fondo di garanzia» sono inserite le seguenti: «o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385», dopo le parole: «successivamente alla predetta autorizzazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso»;*

*alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura*

pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;»;

*alla lettera f), la parola: «banche» è sostituita dalle seguenti: «le banche» e le parole: «in connessione degli effetti» sono sostituite dalle seguenti: «in connessione agli effetti»;*

*la lettera g) è sostituita dalle seguenti:*

«g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente comma, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

*g-bis)* la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

*g-ter)* la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a*) e *c*), del regolamento (UE) n. 575/2013;

*g-quater*) la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera *b*), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a*) e *c*), del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente»;

*alla lettera h), le parole: «del decreto ministeriale 6 marzo 2017» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017»;*

*alla lettera i), dopo le parole: «turistico-alberghiero» sono inserite le seguenti: «, compreso il settore termale,»;*

*alla lettera m), la parola: «per cento» è sostituita dalle seguenti: «per cento», dopo le parole: «arti o professioni» sono inserite le seguenti: «, di associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e broker iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi», le parole: «come da dichiarazione» sono sostituite dalle seguenti: «, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione», le parole: «72 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «120 mesi», le parole: «non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2)», le parole: «, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019,» sono soppresse, dopo le parole: «da altra idonea documentazione,» è inserita la seguente: «prodotta», le parole: «25.000,00 euro» sono sostituite dalle seguenti:*

«30.000 euro», *le parole*: «di esposizioni detenute» *sono sostituite dalle seguenti*: «delle esposizioni detenute», *dopo le parole*: «nel caso di garanzia diretta» *è inserito il seguente segno d'interpunzione*: «,», *le parole*: «di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento» *sono sostituite dalle seguenti*: «del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento» *e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi*: «La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo;»;

*dopo la lettera m) è inserita la seguente*:

«*m-bis*) per i finanziamenti di cui alla lettera *m*) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto»;

*alla lettera n), le parole*: «come da dichiarazione» *sono sostituite dalle seguenti*: «, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione», *le parole*: «non superiore al 25 per cento dei ricavi del soggetto beneficiario» *sono sostituite dalle seguenti*: «non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c*), numeri 1) o 2)», *le parole*: «di esposizioni detenute» *sono sostituite dalle seguenti*: «delle esposizioni detenute», *le parole*: «del soggetto finanziato) le Regioni, i Comuni, gli enti locali» *sono sostituite dalle seguenti*: «del soggetto finanziato. Le regioni, gli enti locali», *le parole*: «e gli enti di riferimento» *sono sostituite dalle seguenti*: «e agli enti di riferimento» *e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole*: «e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di

cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore»;

*dopo la lettera n) è inserita la seguente:*

«*n-bis*) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria;»;

*alla lettera p), le parole: «ed erogate dal» sono sostituite dalle seguenti: «con l'erogazione da parte del»;*

*dopo la lettera p) è aggiunta la seguente:*

«*p-bis*) per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi»;

*al comma 2:*

*alla lettera f), le parole: «decreto interministeriale del 14 novembre 2017,» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018,» e la parola: «per cento», ovunque ricorre, è sostituita dalle seguenti: «per cento»;*

*alla lettera g), la parola: «per cento» è sostituita dalle seguenti: «per cento»;*

*dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:*

«*4-bis*. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.

4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;

*al comma 7, la parola: «per cento» è sostituita dalle seguenti: «per cento»;*

*al comma 8, le parole: «in possesso del requisito di micro piccola media impresa» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso del requisito per la qualificazione come micro, piccola o media impresa» e la parola: «operazioni» è sostituita dalla seguente: «erogazioni»;*

*al comma 9, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma»;*

*al comma 11, le parole: «imprese agricole e della pesca» sono sostituite dalle seguenti: «imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali»;*

*dopo il comma 12 è inserito il seguente:*

«12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018»;

*al comma 13, le parole da: «Alla copertura» fino a: «per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020» e dopo le parole: «all'articolo 56, comma 6,» è inserita la seguente: «del».*

*Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:*

«Art. 13-bis. - (Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura) - 1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, è riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, previo versamento all'entrata del

bilancio dello Stato, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.

Art. 13-ter. - (*Microcredito*) - 1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111"».

*All'articolo 14:*

*al comma 1, le parole: «iscritte al registro di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel registro istituito ai sensi dell'» e le parole: «d. lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo»;*

*al comma 2, le parole: «iscritte nel registro di cui all'» sono sostituite dalle seguenti: «iscritte nel registro istituito ai sensi dell'» e le parole: «d. lgs.» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo»;*

*il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto».

*Nel capo II, dopo l'articolo 14 sono aggiunti i seguenti:*

«Art. 14-bis. - (*Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura*) - 1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatico nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-*decies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Art. 14-ter. - (*Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico*) - 1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi, qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in

merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.

3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.

4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'articolo 62-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato».

*All'articolo 15:*

*al comma 1:*

*al capoverso 3, le parole: «sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «è soggetto» e le parole: «nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio e assicurativo, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale»;*

*al capoverso 3-bis:*

*alla lettera a), le parole: «ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter,» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonché le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012,»;*

*alla lettera b), le parole: «e il valore complessivo» sono sostituite dalle seguenti: «quando il valore complessivo» e dopo le parole: «e 50 per cento» sono aggiunte le seguenti: «del capitale»;*

*al capoverso 3-quater:*

*al secondo periodo, le parole: «al termine di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «al termine del»;*

*al terzo periodo, le parole: «e relativi» sono sostituite dalla seguente: «relativi», le parole: «ivi inclusi, nel settore finanziario, quello creditizio ed assicurativo» sono sostituite dalle seguenti: «intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo» e dopo le parole: «dal medesimo articolo 2» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».*

*All'articolo 16:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), le parole: «è aggiunto infine il seguente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi», dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e le parole: «previste dal presente articolo,» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal presente articolo»;*

*alla lettera b), la parola: «elaborate» è sostituita dalla seguente: «elaborati»;*

*alla lettera c), numero 2), dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti»;*

*alla lettera d), capoverso 8-bis, dopo le parole: «la Presidenza del Consiglio» sono inserite le seguenti: «dei ministri» e la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti»;*

*alla lettera e), capoverso 3, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2» e dopo le parole: «può stipulare» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».*

*All'articolo 17, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

*«1-bis. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale».*

*All'articolo 18:*

*al comma 6, le parole: «e Piacenza» sono sostituite dalle seguenti: «, Piacenza, Alessandria e Asti»;*

*al comma 8, primo periodo, le parole: «dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, e» sono soppresse e le parole: «per i mesi» sono sostituite dalle seguenti: «e, per i mesi»;*

*dopo il comma 8 è inserito il seguente:*

*«8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020».*

*Dopo l'articolo 18 è inserito il seguente:*

«Art. 18-bis. - (*Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato*) - 1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

*All'articolo 20:*

*la rubrica è sostituita dalla seguente:* «Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno».

*L'articolo 25 è soppresso.*

*All'articolo 27:*

*al comma 1, dopo le parole:* «dello stesso decreto» *sono aggiunte le seguenti:* «del Ministro della salute».

*Dopo l'articolo 27 è inserito il seguente:*

«Art. 27-bis. - (*Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti*) - 1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera a) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19».

*All'articolo 28:*

*al comma 1:*

*alla lettera a), dopo le parole:* «al comma 1,» *è inserita la seguente:* «aliena,»;

*alla lettera b), le parole:* «all'articolo 27, del decreto» *sono sostituite dalle seguenti:* «all'articolo 27 del decreto».

*All'articolo 29:*

*al comma 1, le parole:* «sono tenute» *sono sostituite dalle seguenti:* «sono tenuti»;

*al comma 2, le parole: «è depositata» sono sostituite dalle seguenti: «mediante deposito»;*

*al comma 3, le parole: «articolo 73, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 37, comma 1, del presente decreto».*

*Dopo l'articolo 29 è inserito il seguente:*

*«Art. 29-bis. - (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19) - 1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».*

*Dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:*

*«Art. 30-bis. - (Norme in materia di rifiuti sanitari) - 1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani».*

*All'articolo 31:*

*al comma 1, le parole: «in relazione dall'emergenza sanitaria Covid19» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19» e le parole: «dall'abrogazione di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2»;*

*al comma 3, le parole: «dei monopoli, che provengono» sono sostituite dalle seguenti: «dei monopoli che provengono» e le parole: «del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447» sono sostituite dalle seguenti: «del codice di procedura penale».*

*All'articolo 33:*

*al comma 1, le parole: «dell'epidemia COVID-19» sono sostituite dalle seguenti: «dell'epidemia di COVID-19»;*

*al comma 3, le parole: «"nonché dei pagamenti di cui alla lettera e-bis)"», sono sostituite dalle seguenti: "nonché dei pagamenti di cui alle lettere c-bis) ed e-*

*bis)*)."» sono sostituite dalle seguenti: «"dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis),"».

*All'articolo 36:*

*al comma 3, dopo le parole: «codice del processo amministrativo» sono inserite le seguenti: «, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104,».*

*Nel capo V, dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:*

*«Art. 37-bis. - (Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie) - 1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.*

*2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria».*

*All'articolo 38:*

*al comma 1, le parole: «è riconosciuto l'adeguamento immediato della quota capitaria/oraria ai Medici di Medicina Generale e ai Pediatri di Libera Scelta ai contenuti economici» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici»;*

*al comma 2, le parole: «cessano gli effetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1»;*

*al comma 6, le parole: «è riconosciuto l'adeguamento immediato del trattamento economico spettante agli specialisti ambulatoriali, ai contenuti economici» sono sostituite dalle seguenti: «è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici».*

*All'articolo 39:*

*al comma 1, le parole: «corredata dal benessere» sono sostituite dalle seguenti: «corredata del benessere» e le parole: «punti 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «(numeri 1) e 2)»;*

*al comma 2, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».*

*All'articolo 40:*

*al comma 2, le parole: «Commissione tecnico scientifica» sono sostituite dalle seguenti: «Commissione consultiva tecnico-scientifica» e le parole: «Comitato tecnico scientifico» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato tecnico-scientifico»;*

*al comma 5, le parole: «sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «sito internet istituzionale»;*

*al comma 6, le parole: «non profit» sono sostituite dalle seguenti: «senza scopo di lucro»;*

*al comma 7, le parole: «non derivano nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare nuovi o maggiori oneri» e le parole: «sui propri bilanci» sono soppresse;*

*alla rubrica, la parola: «materia» è sostituita dalle seguenti: «in materia».*

*All'articolo 41:*

*al comma 1, le parole: «ai i lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «ai lavoratori» e le parole: «dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020»;*

*il comma 4 è sostituito dal seguente:*

«4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13»;

*dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:*

«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposi-

zioni del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: "da non oltre sessanta mesi" sono inserite le seguenti: "e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione"».

*All'articolo 42:*

*al comma 1:*

*al primo periodo, dopo le parole: «province autonome» sono inserite le seguenti: «di Trento e di Bolzano»;*

*al secondo periodo, le parole: «al presidente, al direttore generale ed al consiglio di amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «al presidente e al direttore generale,»;*

*al sesto periodo, le parole: «salva l'ipotesi di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso» sono sostituite dalle seguenti: «tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso»;*

*al comma 2, le parole: «e alle successive integrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «e delle sue successive integrazioni», le parole: «tecnico operativo» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-operativo» e le parole: «Covid-19 di cui all'articolo 18» sono sostituite dalle seguenti: «COVID-19 ai sensi dell'articolo 18»;*

*al comma 3:*

*al primo periodo, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies» e le parole: «cui al decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 e ad» sono soppresse;*

*al capoverso, le parole: «Supporta altresì» sono sostituite dalle seguenti: «4. Il commissario coadiuva altresì».*

*Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti :*

*«Art. 42-bis. - (Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa) - 1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente della*

Regione siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, che deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito.

3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.

4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero.

5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 42-ter. - (*Clausola di salvaguardia*) - Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

*Alla tabella, al numero 2) - Operazioni di cui all'articolo 2, comma 4, lettera b), alla prima riga è premessa la seguente:*

N. Operazione	Esportatore	Debitore / Garante	Oggetto	Paese	Valore del Contratto	Impegno Assicurativo (Nominale/€)	Durata (anni)	Data Delibera SACE	Superamento Portata Massima
---------------	-------------	--------------------	---------	-------	----------------------	-----------------------------------	---------------	--------------------	-----------------------------

ARTICOLI DA 1 A 44 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPREN-  
DENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DE-  
PUTATI E ALLEGATO 1

CapoI

MISURE DI ACCESSO AL CREDITO PER LE IMPRESE

Articolo 1.

*(Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese)*

1. Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, SACE S.p.A. concede fino al 31 dicembre 2020 garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle suddette imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti, che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché alle garanzie concesse ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

1-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle cessioni di crediti con garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a banche e a intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. I limiti di importo del prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura della garanzia di cui al comma 2, lettera d), sono riferiti all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la cessione dei crediti. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabiliti modalità attuative e operative nonché ulteriori elementi e requisiti integrativi per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente comma. La procedura e la documentazione necessaria per il rilascio della garanzia ai sensi del presente comma sono ulteriormente specificate dalla SACE S.p.A.

1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo sono in ogni caso escluse le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un

territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione di cui al presente comma non si applica se la società dimostra che il soggetto non residente svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali. Ai fini del presente comma, il contribuente può interpellare l'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Le garanzie di cui ai commi 1 e 1- bis sono rilasciate alle seguenti condizioni:

*a*) la garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi;

*b*) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del Regolamento (UE) n. 702/2014 del 25 giugno 2014 e del Regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore;

*b-bis*) nella definizione del rapporto tra debito e patrimonio netto contabile registrato negli ultimi due anni dall'impresa, che non può essere superiore a 7,5, come indicato dal numero 1) della lettera *e*) del punto 18) dell'articolo 2 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce un parametro indispensabile per la definizione di «impresa in difficoltà», sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture e appalti, certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni richiamate al citato articolo 9, comma 3-*ter*, lettera *b*), ultimo periodo, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l'apposita piattaforma elettronica;

*c*) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

2) il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero da dati certificati se l'impresa non ha approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa;

*d)* la garanzia, in concorso paritetico e proporzionale tra garante e garantito nelle perdite per mancato rimborso del finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei limiti delle seguenti quote percentuali:

- 1) 90 per cento per imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- 2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato superiore a 1,5 miliardi e fino a 5 miliardi di euro o con più di 5000 dipendenti in Italia;
- 3) 70 per cento per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro;

*e)* le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- 1) per i finanziamenti di piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- 2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

*f)* la garanzia è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;

*g)* la garanzia copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

*h)* le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo deve essere almeno uguale alla differenza tra il costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti, ed il costo effettivamente applicato all'impresa;

*i)* l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima, non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso dell'anno 2020. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta del finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi alla data della richiesta;

*l)* l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

*m)* il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto;

*n)* il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria, e le medesime imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le produzioni;

*n-bis)* il finanziamento di cui alla lettera *n)* deve essere altresì destinato, in misura non superiore al 20 per cento dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti, scadute o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, a condizione che l'impossibilità oggettiva del rimborso sia attestata dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Ai fini dell'individuazione del limite di importo garantito indicato dal comma 2, lettera *c)*, si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia da parte dell'impresa ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Ai fini della verifica del suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al presente articolo ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi di detti finanziamenti si cumulano.

4. Ai fini dell'individuazione della percentuale di garanzia indicata dal comma 2, lettera *d)*, si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo, qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo. L'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera *d)* si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento.

5. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dai commi 1 e 1-*bis* è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

6. Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con non più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati risultanti dal bilancio ovvero di dati certificati con riferimento alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa non ha approvato il bilancio, si applica la seguente procedura semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale e documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9:

a) l'impresa interessata all'erogazione di un finanziamento garantito da SACE S.p.A. presenta a un soggetto finanziatore, che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

b) in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento da parte dei suddetti soggetti, questi ultimi trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. la quale esamina la richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore ed emettendo un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;

c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A.

7. Qualora l'impresa beneficiaria abbia dipendenti o fatturato superiori alle soglie indicate dal comma 6, il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico è subordinato altresì alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

a) contributo allo sviluppo tecnologico;

b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;

c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;

*d)* impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;

*e)* peso specifico nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

8. Con il decreto di cui al comma 7 possono essere elevate le percentuali di cui al comma 2, lettera *d)*, fino al limite di percentuale immediatamente superiore a quello ivi previsto, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in relazione alle aree e ai profili di cui al comma 7.

9. I soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori degli impegni e delle condizioni previsti ai sensi del presente articolo. SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per l'esecuzione delle operazioni di cui ai commi da 1 a 9.

11. In caso di modifiche della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 recante un «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8 possono essere conseguentemente adeguati con decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 è subordinata all'approvazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze può essere concessa, in conformità alla normativa dell'Unione europea, la garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) entro il 31 dicembre 2020 derivanti da garanzie, anche nella forma di garanzie di prima perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma, da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia alle imprese con sede in Italia che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19» e che prevedano modalità tali da assicurare la concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti in funzione dell'ammontare del capitale regolamentare liberato per effetto delle garanzie stesse. La garanzia è a prima richiesta, incondizionata, esplicita, irrevocabile, e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio.

14. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo a copertura delle garanzie concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonché di quelle concesse ai sensi dell'articolo 6, comma 14-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 novembre 2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale intestato alla SACE S.p.A., su cui sono versate le commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera *e*), al netto dei costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo, risultanti dalla contabilità della medesima SACE S.p.A., salvo congruaggio a seguito dell'approvazione del bilancio.

*14-bis.* Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 31 dicembre 2020, concede garanzie, in conformità alla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e nel rispetto dei criteri e delle condizioni previsti nel presente articolo, in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di una primaria agenzia di *rating* una classe almeno pari a BB- o equivalente. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi del presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non devono superare l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro.

*14-ter.* Fermo restando quanto previsto dal comma *14-bis*, qualora la classe di *rating* attribuita sia inferiore a BBB-, i sottoscrittori originari dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito si obbligano a mantenere una quota pari almeno al 30 per cento del valore dell'emissione per l'intera durata della stessa.

*14-quater.* Alle garanzie di cui ai commi *14-bis* e *14-ter* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera *b*), nel caso di emissioni obbligazionarie organizzate da soggetti diversi da banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali o altri soggetti abilitati all'esercizio del credito, l'impresa emittente fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data del 29 febbraio 2020 la stessa non risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite ai sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento al comma 9, i sottoscrittori dei prestiti obbligazionari o dei titoli di debito nominano un rappresentante comune che fornisce un rendiconto periodico alla SACE S.p.A., con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli impegni e delle condizioni previsti.

*14-quinquies.* Alle obbligazioni della SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie disciplinate dal presente articolo è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata dalla SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento

degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti alla SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonché dei criteri e delle condizioni previsti dal presente articolo.

14-*sexies*. Il rilascio delle garanzie di cui ai commi 14-*bis* e 14-*ter* da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera *b*), nel caso di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni ovvero nel caso in cui sia richiesto, ai sensi del comma 8, l'incremento della percentuale di copertura di cui al comma 2, lettera *d*), è subordinato alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla SACE S.p.A., tenendo anche in considerazione il ruolo che l'impresa emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- a*) contributo allo sviluppo tecnologico;
- b*) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- c*) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- d*) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro;
- e*) rilevanza specifica nell'ambito di una filiera produttiva strategica.

#### Articolo 1-*bis*.

##### *(Dichiarazione sostitutiva per le richieste di nuovi finanziamenti)*

1. Le richieste di nuovi finanziamenti effettuati ai sensi dell'articolo 1 devono essere integrate da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il titolare o il legale rappresentante dell'impresa richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- a*) che l'attività d'impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse alla medesima emergenza e che prima di tale emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- b*) che i dati aziendali forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;

c) che, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera n), il finanziamento coperto dalla garanzia è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

d) che è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato i cui dati sono contestualmente indicati;

e) che il titolare o il legale rappresentante istante nonché i soggetti indicati all'articolo 85, commi 1 e 2, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'articolo 67 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011;

f) che nei confronti del titolare o del legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi cinque anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

2. Non appena ricevuta l'autodichiarazione di cui al comma 1, il soggetto al quale è chiesto il finanziamento la trasmette tempestivamente alla SACE S.p.A.

3. L'operatività sul conto corrente dedicato di cui al comma 1, lettera d), è condizionata all'indicazione, nella causale del pagamento, della locuzione: «Sostegno ai sensi del decreto-legge n. 23 del 2020».

4. Per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali, con protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'interno, il Ministero dell'economia e delle finanze e la SACE S.p.A. sono disciplinati i controlli di cui al libro II del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, anche attraverso procedure semplificate. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva prevista dal presente articolo il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle dichiarazioni sostitutive allegate alle richieste di finanziamento e di garanzia effettuate ai sensi dell'articolo 13.

6. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai soggetti che svolgono, anche in forma associata, un'attività professionale autonoma.

#### Articolo 1-ter.

##### *(Semplificazione delle procedure di liquidazione degli aiuti alla pesca)*

1. Al fine di assicurare liquidità alle imprese della pesca e dell'acquacoltura colpite dall'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19, entro quindici

giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli anni 2017 e 2018, ed entro novanta giorni dalla medesima data, per l'anno 2019, sono concluse le procedure di erogazione degli aiuti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, per le giornate di arresto temporaneo obbligatorio dell'attività.

2. La presenza, all'interno della graduatoria adottata con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei soggetti ammessi e aventi diritto a seguito delle verifiche operate dall'amministrazione dà diritto al beneficiario di ricevere la liquidazione dell'aiuto concesso mediante ricorso al sistema bancario, restando a carico dello stesso beneficiario il pagamento delle spese e degli oneri relativi all'erogazione della somma da parte del sistema bancario.

3. Sono altresì concluse entro sessanta giorni dalla data di presentazione delle domande le procedure di erogazione delle indennità per le giornate di sospensione delle attività di pesca a causa dell'emergenza sanitaria derivante dal COVID-19 per l'annualità 2020.

#### Articolo 2.

*(Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese)*

1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «SACE S.p.A. favorisce l'internazionalizzazione del settore produttivo italiano, privilegiando gli impegni nei settori strategici per l'economia italiana in termini di livelli occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese, nonché gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia. Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare strategici anche la filiera agricola nazionale, i settori del turismo e dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e degli accessori, lo sviluppo di piattaforme per la vendita *on line* dei prodotti del *made in Italy*, le camere di commercio italiane all'estero, le fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il *made in Italy* nei settori dello sport, della cultura, dell'arte, della cinematografia, della musica, della moda, del *design* e dell'agroalimentare.»;

b) i commi 9-bis, 9-ter, 9-quater, 9-quinquies, 9-sexies, 9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti:

«9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9, nella misura del dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il novanta per cento dei medesimi impegni è assunto dallo Stato in conformità al presente articolo, senza vincolo di solidarietà. La legge di bilancio definisce i limiti cumulati di assunzione degli

impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, per conto dello Stato, sulla base del piano di attività deliberato dal Comitato di cui al comma 9-*sexies* e approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.

9-*ter*. SACE S.p.A. rilascia le garanzie e le coperture assicurative da cui derivano gli impegni di cui al comma 9-*bis* in nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio complessivamente assicurato da SACE S.p.A. e dal Ministero dell'economia e delle finanze, è preventivamente autorizzato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi del comma 9-*sexies*. Il decreto del Ministro è sottoposto al controllo preventivo di legittimità e alla registrazione della Corte dei conti. Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la richiesta di indennizzo e qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a SACE S.p.A.

9-*quater*. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a copertura degli impegni assunti dallo Stato ai sensi del presente articolo. Tale fondo è alimentato con i premi riscossi da SACE S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., come determinate dalla convenzione di cui al comma 9-*quinquies*. I premi di cui al periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione in spesa al predetto fondo. La gestione del fondo è affidata a SACE S.p.A. che opera secondo adeguati *standard* prudenziali di gestione del rischio. Il Ministero dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi a SACE S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del fondo è autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.

9-*quinquies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata decennale, approvata con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e sottoposta alla registrazione della Corte dei conti:

- a) lo svolgimento da parte di SACE S.p.A. dell'attività istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-*bis*;
- b) le procedure per il rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non è prevista l'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-*ter*;
- c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facoltà previste

nella polizza di assicurazione, nonché la gestione delle fasi successive al pagamento dell'indennizzo, incluse le modalità di esercizio dei diritti nei confronti del debitore e l'attività di recupero dei crediti;

d) le modalità con le quali è richiesto al Ministero dell'economia e delle finanze il pagamento dell'indennizzo per la quota di pertinenza e le modalità di escussione della garanzia dello Stato relativa agli impegni assunti da SACE S.p.A., nonché la remunerazione della garanzia stessa;

e) le modalità di informazione preventiva al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle deliberazioni dell'organo competente di SACE S.p.A. relative agli impegni da assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale di deleghe decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle richieste di indennizzo;

f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui al comma 9-*sexies* e al Comitato interministeriale per la programmazione economica, riguardo all'andamento delle operazioni a cui si riferiscono gli impegni assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-*bis*;

g) ogni altra modalità operativa rilevante ai fini dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-*bis*;

h) le modalità di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo di cui al comma 9-*quater* e degli attivi in cui sono investite le riserve tecniche, sulla base delle indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze;

i) le modalità di trasferimento al Ministero dell'economia e delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-*quater*, al netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni;

l) l'eventuale definizione di un livello di patrimonializzazione minimo.

9-*sexies*. È istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione. Il Comitato è copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed è composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di impedimento, li sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle designazioni effettuate, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello sviluppo economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Ciascun componente partecipa alla riunione con diritto di voto. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, rappresentanti di altri enti o istituzioni, pubblici e privati, secondo le materie all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attività, il Comitato può avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti

il Comitato e può richiedere pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le amministrazioni componenti il Comitato. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI - assicura lo svolgimento delle funzioni di segreteria del Comitato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese. Dall'istituzione del Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

*9-septies.* Il Comitato di cui al comma *9-sexies*, su proposta di SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attività di cui al comma *9-bis*, che definisce l'ammontare progettato di operazioni da assicurare, suddivise per aree geografiche e macro-settori, evidenziando l'importo delle operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi del comma *9-ter*, nonché il sistema dei limiti di rischio (*Risk Appetite Framework* - "RAF"), che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio, le soglie di tolleranza, con particolare riguardo alle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei rischi nonché i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il piano annuale di attività e il sistema dei limiti di rischio sono approvati, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

*9-octies.* Il Comitato per il sostegno finanziario pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui al comma *9-septies*, esprime il parere di competenza per l'autorizzazione da rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei casi di cui al comma *9-ter*, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformità dell'operazione deliberata da SACE S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attività, al RAF e alla convenzione di cui al comma *9-quinquies*, nonché il rispetto dei limiti indicati al comma *9-bis*. Il Comitato esamina ogni elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di sostegno pubblico all'esportazione e all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e formulando proposte.»;

*c)* dopo il comma 14, è inserito il seguente: «*14-bis.* Ai fini del sostegno e rilancio dell'economia, SACE S.p.A. è abilitata a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione Europea, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attività di cui al presente comma è svolta con contabilità separata rispetto alle attività di cui al comma 9. È accordata di diritto per gli impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello

Stato a prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non è ammesso il ricorso diretto dei soggetti finanziatori alla garanzia dello Stato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie di cui al presente comma e dell'operatività della garanzia dello Stato, in conformità alla normativa dell'Unione europea, e sono altresì individuate le attività che SACE S.p.A. svolge per conto del Ministero dell'economia e delle finanze».

2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato prima della data di entrata in vigore del presente decreto sulla base delle norme previgenti rispetto a quelle modificate dal comma 1, lettera *b*), del presente articolo, e delle disposizioni primarie e secondarie relative o collegate, restano regolate dalle medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo.

3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio di amministrazione di SACE S.p.A. nonché le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020, salvo quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il Comitato di cui al comma 9-*sexies* dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato ai sensi del comma 1, una volta completata la procedura di nomina dei suoi componenti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sostituisce il Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere dal 1° gennaio 2021 si applicano le disposizioni in base alle quali gli impegni derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea sono assunti da SACE S.p.A. e dallo Stato nella misura rispettivamente del dieci per cento e del novanta per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legge n. 269 del 2003, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Le risorse del fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, confluiscono nel fondo istituito ai sensi dell'articolo 6, comma 9-*quater* del decreto legge n. 269 del 2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo.

4. Per effetto della presente disposizione sono garantite dallo Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma 9-*bis* e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, le seguenti operazioni nel settore crocieristico, specificamente indicate nella tabella allegata al presente decreto:

*a*) operazioni già autorizzate, ai sensi dell'articolo 2 della delibera CIPE n. 75/2019;

*b)* operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state già presentate da SACE S.p.A.;

*c)* ulteriori operazioni deliberate da SACE S.p.A., entro la data di entrata in vigore del presente decreto-legge, fino all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'anno 2020, salvo quanto previsto dal comma 4, è autorizzato a rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite speciale di cui all'articolo 7.8 della Convenzione approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2014, entro i seguenti limiti:

*a)* per il settore crocieristico, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni deliberate nel corso dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera *a)* del comma 4 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 40 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato;

*b)* per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. su nuove operazioni, esclusivamente con controparte sovrana, deliberate nel corso dell'anno 2020 non può eccedere l'importo massimo in termini di flusso di cinque miliardi di euro; il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non può eccedere la quota massima del 29 per cento dell'intero portafoglio rischi in essere complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto allo Stato. La garanzia dello Stato è rilasciata, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su istanza di SACE S.p.A., previo parere dell'IVASS - espresso entro 15 giorni dalla richiesta - limitatamente alla congruità del premio riconosciuto allo Stato, nel principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei necessari accantonamenti prudenziali alla luce del nuovo scenario di rischio sistemica e di una maggiore concentrazione, a valere sulla dotazione del fondo di cui all'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, vigente alla data del 6 aprile 2020.

6. Alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere a tale data assunti da SACE S.p.A. derivanti dall'attività assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di mercato dalla normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali è già stata presentata la richiesta di indennizzo o per i quali è stato comunicato a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si verifichi, un evento generatore di sinistro o un rischio incombente di sinistro, nonché di quelli per i quali è stata rilasciata garanzia dello Stato prima dell'entrata in vigore del presente decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento degli attivi in

cui sono investite le riserve tecniche è trasferito da SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze. La gestione di tali attivi è affidata a SACE S.p.A. che si attiene agli indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, il Ministero dell'economia e delle finanze e SACE S.p.A. possono procedere ad una verifica della coerenza tra l'ammontare delle riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato, tenuto conto dell'assenza di remunerazione di questa.

7. Il novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A. nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione di quelli di cui ai commi 4 e 5, può essere riassicurato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che approva altresì la forma di remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di cui all'articolo 6, comma 9-*sexies*, del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo. La remunerazione della riassicurazione di cui al periodo precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata in spesa ed essere versata sul conto di tesoreria istituito dal previgente articolo 6, comma 9-*bis* del decreto-legge n. 269 del 2003.».

8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale è prevista la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data del 6 aprile 2020, in modo che per ogni impegno, esclusa la quota riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e 7 sia pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da SACE S.p.A.

9. Entro dieci giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e la dotazione patrimoniale che si renderanno disponibili in seguito alle disposizioni di cui al presente articolo, al fine della valutazione sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese.

10. Ai fini della predisposizione dello schema di convenzione, il Ministero dell'economia e delle finanze può affidare, con apposito disciplinare, a società a totale partecipazione pubblica un incarico di studio, consulenza, valutazione e assistenza. Al relativo onere nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

11. L'articolo 53 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

### Articolo 3.

(SACE S.p.A. e Commissione per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti)

1. SACE S.p.A. concorda con Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) le strategie industriali e commerciali al fine di massimizzare le sinergie di gruppo e aumentare l'efficacia del sistema di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio dell'economia.

2. In considerazione del ruolo strategico di SACE S.p.A. per l'attuazione delle misure di sostegno all'esportazione e all'internazionalizzazione delle imprese e di rilancio degli investimenti:

a) CDP S.p.A. concorda preventivamente con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'esercizio dei diritti di voto derivanti dalla partecipazione in SACE S.p.A.; per le deliberazioni di nomina degli organi sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze agisce di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

b) CDP S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in merito ad operazioni di gestione della partecipazione in SACE S.p.A. diverse da quella di cui alla lettera a);

c) SACE S.p.A. non è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di CDP S.p.A.;

d) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di rilancio degli investimenti, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

e) SACE S.p.A. consulta preventivamente il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in ordine alle decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'efficace attuazione delle misure di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, con particolare riferimento alle decisioni relative all'assunzione di impegni e al recupero dei crediti;

f) SACE S.p.A., nella predisposizione del piano annuale di attività, tiene conto delle linee guida e di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese assunte dalla cabina di regia co-presieduta dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dal Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 14, comma 18-*bis* del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111.

3. Restano fermi i poteri del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti di Simest S.p.A., ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132.

3-*bis*. La Commissione di vigilanza prevista dall'articolo 3 del testo unico delle leggi riguardanti l'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, di cui al regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, può avvalersi, d'intesa con i Presidenti delle Camere, delle necessarie risorse strumentali a supporto delle funzioni ad essa attribuite.

## CapoII

## MISURE URGENTI PER GARANTIRE LA CONTINUITÀ DELLE IMPRESE COLPITE DALL'EMERGENZA COVID-19

## Articolo 4.

*(Sottoscrizione contratti e comunicazioni in modo semplificato)*

1. Ai fini degli articoli 117, 125-*bis*, 126-*quinqüies* e 126-*quinqüiesdecies* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ferme restando le previsioni sulle tecniche di conclusione dei contratti mediante strumenti informativi o telematici, i contratti, conclusi con la clientela al dettaglio come definita dalle disposizioni della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto ed il termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 soddisfano il requisito ed hanno l'efficacia di cui all'articolo 20, comma 1-*bis*, primo periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, anche se il cliente esprime il proprio consenso mediante comunicazione inviata dal proprio indirizzo di posta elettronica non certificata o con altro strumento idoneo, a condizione che l'espressione del consenso sia accompagnata da copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del contraente, faccia riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e sia conservata insieme al contratto medesimo con modalità tali da garantirne la sicurezza, l'integrità e l'immodificabilità. Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente di copia del testo del contratto su supporto durevole; l'intermediario consegna copia cartacea del contratto al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza. Il cliente può usare il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso al contratto anche per esercitare il diritto di recesso previsto dalla legge.

Articolo 4-*bis*.

*(Inserimento di nuove attività nella lista di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190)*

1. All'articolo 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* le lettere *a)* e *b)* sono abrogate;

*b)* dopo la lettera *i)* sono aggiunte le seguenti:

«*i-bis)* servizi funerari e cimiteriali;

*i-ter)* ristorazione, gestione delle mense e *catering*;

*i-quater)* servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti».

Articolo 4-*ter*.

*(Obiettivi annuali di gestione di pneumatici fuori uso)*

1. Alla luce della situazione emergenziale derivante dalla pandemia di COVID-19 e delle misure adottate per contenerla, in quanto incidenti sulle attività commerciali e sugli spostamenti delle persone, gli obiettivi di gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso su base annuale, come fissati ai sensi dell'articolo 228, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, pari a quelli immessi nel mercato e destinati alla vendita nell'anno precedente, per l'anno in corso sono parametrati al biennio 2020-2021; conseguentemente, la verifica delle quantità di pneumatici fuori uso gestite dai soggetti obbligati è eseguita computando gli pneumatici immessi sul mercato e destinati alla vendita nel biennio 2019-2020.

#### Articolo 5.

*(Differimento dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)*

1. All'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 2021, salvo quanto previsto al comma 2.».

#### Articolo 6.

*(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

#### Articolo 6-bis.

*(Disposizioni per il sostegno dei settori alberghiero e termale)*

1. Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

2. La rivalutazione deve essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello di cui al comma 1, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

3. Sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio di cui al comma 2 non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta. Il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni si considera riconosciuto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, a decorrere dall'esercizio nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita.
4. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al presente comma, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.
5. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate all'articolo 1, comma 701, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
6. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione al socio o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze si considera il costo del bene prima della rivalutazione.
7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
8. Le disposizioni dell'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali, che può essere affrancata ai sensi del comma 5 del presente articolo.
9. Nel caso in cui i soggetti individuati al comma 1 del presente articolo abbiano esercitato la facoltà di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, gli effetti della rivalutazione e dell'eventuale affrancamento del saldo attivo ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive si producono a decorrere dall'ultimo bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020.
10. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 0,85 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,59 milioni di euro per l'anno 2022, in 1,78 milioni di euro per l'anno 2023, in 1,87 milioni di euro per l'anno 2024 e in 1,81 mi-

lioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

#### Articolo 7.

##### *(Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio)*

1. Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, di seguito citato anche come «decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18». Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

2-bis. All'articolo 106, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È facoltà delle società cooperative che applicano l'articolo 2540 del codice civile di convocare l'assemblea generale dei soci delegati entro il 30 settembre 2020».

#### Articolo 8.

##### *(Disposizioni temporanee in materia di finanziamenti alle società)*

1. Ai finanziamenti effettuati a favore delle società dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2467 e 2497 *quinquies* del codice civile.

#### Articolo 9.

##### *(Disposizioni in materia di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione)*

1. I termini di adempimento dei concordati preventivi, degli accordi di ristrutturazione, degli accordi di composizione della crisi e dei piani del consumatore omologati aventi scadenza in data successiva al 23 febbraio 2020 sono prorogati di sei mesi.

2. Nei procedimenti di concordato preventivo e per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020 il debitore può presentare, sino all'udienza fissata per l'omologazione, istanza al tribunale per la concessione di un termine non superiore a novanta giorni per il deposito di un nuovo piano e di una nuova proposta di concordato ai sensi dell'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 o di un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il termine decorre dalla data del decreto con cui il Tribu-

nale assegna il termine e non è prorogabile. L'istanza è inammissibile se presentata nell'ambito di un procedimento di concordato preventivo nel corso del quale è già stata tenuta l'adunanza dei creditori ma non sono state raggiunte le maggioranze stabilite dall'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

3. Quando il debitore intende modificare unicamente i termini di adempimento del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione deposita sino all'udienza fissata per l'omologazione una memoria contenente l'indicazione dei nuovi termini, depositando altresì la documentazione che comprova la necessità della modifica dei termini. Il differimento dei termini non può essere superiore di sei mesi rispetto alle scadenze originarie. Nel procedimento per omologazione del concordato preventivo il Tribunale acquisisce il parere del Commissario giudiziale. Il Tribunale, riscontrata la sussistenza dei presupposti di cui agli articoli 180 o 182-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, procede all'omologazione, dando espressamente atto delle nuove scadenze.

4. Il debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 161, comma sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che sia già stato prorogato dal Tribunale, può, prima della scadenza, presentare istanza per la concessione di una ulteriore proroga sino a novanta giorni, anche nei casi in cui è stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento. L'istanza indica gli elementi che rendono necessaria la concessione della proroga con specifico riferimento ai fatti sopravvenuti per effetto dell'emergenza epidemiologica COVID-19. Il Tribunale, acquisito il parere del Commissario giudiziale se nominato, concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi. Si applica l'articolo 161, commi settimo e ottavo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. L'istanza di cui al comma 4 può essere presentata dal debitore che ha ottenuto la concessione del termine di cui all'articolo 182-*bis*, comma settimo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il Tribunale provvede in camera di consiglio omessi gli adempimenti previsti dall'articolo 182-*bis*, comma settimo, primo periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e concede la proroga quando ritiene che l'istanza si basa su concreti e giustificati motivi e che continuano a sussistere i presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui all'articolo 182-*bis*, primo comma del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5-*bis*. Il debitore che, entro la data del 31 dicembre 2021, ha ottenuto la concessione dei termini di cui all'articolo 161, sesto comma, o all'articolo 182-*bis*, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può, entro i suddetti termini, depositare un atto di rinuncia alla procedura, dichiarando di avere predisposto un piano di risanamento ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, e depositando la documentazione relativa alla pubblicazione medesima. Il tribunale, verificate la completezza e la regolarità della documentazione, dichiara l'improcedibilità del ricorso presentato ai

sensi dell'articolo 161, sesto comma, o dell'articolo 182-*bis*, settimo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942.

5-*ter*. Le disposizioni dell'articolo 161, decimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano ai ricorsi presentati ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del medesimo regio decreto n. 267 del 1942 depositati entro il 31 dicembre 2020.

#### Articolo 10.

*(Disposizioni temporanee in materia di ricorsi e richieste per la dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza)*

1. Tutti i ricorsi ai sensi degli articoli 15 e 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e 3 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 depositati nel periodo tra il 9 marzo 2020 ed il 30 giugno 2020 sono improcedibili.

2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano:

a) al ricorso presentato dall'imprenditore in proprio, quando l'insolvenza non è conseguenza dell'epidemia di COVID-19;

b) all'istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi degli articoli 162, secondo comma, 173, secondo e terzo comma, e 180, settimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

c) alla richiesta presentata dal pubblico ministero quando nella medesima è fatta domanda di emissione dei provvedimenti di cui all'articolo 15, ottavo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o quando la richiesta è presentata ai sensi dell'articolo 7, numero 1), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942.

3. Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1 non viene computato nei termini di cui agli articoli 10, 64, 65, 67, primo e secondo comma, 69-*bis* e 147 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

#### Articolo 11.

*(Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito)*

1. Fermo restando quanto previsto ai commi 2 e 3, i termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020, relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei debitori e obbligati anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi espressamente.

2. L'assegno presentato al pagamento durante il periodo di sospensione è pagabile nel giorno di presentazione. La sospensione di cui al comma 1 opera su:

a) i termini per la presentazione al pagamento;

- b) i termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
- c) i termini previsti all'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386, nonché all'articolo 9-bis, comma 2, della medesima legge n. 386 del 1990;
- d) il termine per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall'articolo 8, comma 1, della stessa legge n. 386 del 1990.

3. I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino al 31 agosto 2020 non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; ove già pubblicati le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono d'ufficio alla loro cancellazione. Con riferimento allo stesso periodo sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.

#### Articolo 12.

*(Fondo solidarietà mutui «prima casa», cd. «Fondo Gasparrini)*

1. Per lavoratori autonomi, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si intendono i soggetti di cui all'articolo 28, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 18 del 2020.

1-bis. All'articolo 54, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «e ai liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «, ai liberi professionisti, agli imprenditori individuali e ai soggetti di cui all'articolo 2083 del codice civile».

2. Per un periodo di nove mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga alla disciplina vigente, l'accesso ai benefici del Fondo di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è ammesso anche nell'ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.

2-bis. Fino al 31 dicembre 2020, a fronte delle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul Fondo di cui al comma 2 e delle quali la banca ha verificato la completezza e la regolarità formale, la banca avvia la sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda. Il gestore del Fondo, ricevuta dalla banca la domanda di sospensione, accerta la sussistenza dei presupposti e comunica alla banca, entro venti giorni, l'esito dell'istruttoria. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si ritiene comunque accolta. In caso di esito negativo dell'istruttoria comunicato dal gestore, la banca può riavviare l'ammortamento del mutuo a partire dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda.

2-ter. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserita la seguente:

«*a-bis*) l'ammissione ai benefici del Fondo è estesa alle quote di mutuo relative alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 2, comma 479, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come da ultimo modificato dal presente articolo».

*2-quater.* Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-ter* e, in particolare, quelle relative all'individuazione della quota di mutuo da sospendere.

#### Articolo 12-*bis*.

*(Rimborso alle imprese per mancata partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali internazionali)*

1. Il credito d'imposta di cui all'articolo 49 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, spetta, per l'anno 2020, anche per le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero che siano state disdette in ragione dell'emergenza legata alla situazione epidemiologica in atto.

#### Articolo 12-*ter*.

*(Disposizioni in materia di beni di impresa)*

1. La rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni di cui all'articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alle condizioni ivi stabilite, può essere effettuata nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, al 31 dicembre 2020 o al 31 dicembre 2021; limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti, rispettivamente, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° dicembre 2022, del 1° dicembre 2023 o del 1° dicembre 2024.

2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 11,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 2 milioni di euro per l'anno 2021 e in 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede:

a) quanto a 10,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo di una corrispondente quota del margine disponibile, risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato l'11 marzo 2020 con le risoluzioni di approvazione della relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e della relativa integrazione;

b) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

c) quanto a 6,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal presente articolo.

#### Articolo 12-*quater*.

*(Modifica all'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti dei beni oggetto di erogazioni liberali)*

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 66 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, gli acquisti dei beni ceduti a titolo di erogazione liberale in natura ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo si considerano effettuati nell'esercizio dell'impresa, arte o professione ai fini della detrazione di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633».

#### Articolo 13.

##### *(Fondo centrale di garanzia PMI)*

1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. Resta fermo che la misura di cui alla presente lettera si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici;

c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi. L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

- 2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- 3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;
- 3-bis) per le imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e), dell'allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019, i ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019;
- d) per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia o dalle società cooperative previste dall'articolo 112, comma 7, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione, per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera d) anche per durate superiori a dieci anni. La garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso;
- e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione ovvero, per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in misura pari ad almeno il 25 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione. Nei casi di cui alla presente lettera il

soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

f) per le operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l'allungamento della scadenza dei finanziamenti, in connessione agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza;

g) fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 7 luglio 2017, e fatto salvo quanto previsto per le operazioni finanziarie di cui alla lettera m) del presente comma, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 27 febbraio 2019. Ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria, la probabilità di inadempimento delle imprese è calcolata esclusivamente sulla base dei dati contenuti nel modulo economico-finanziario del suddetto modello di valutazione. Con frequenza bimestrale, in riferimento all'insieme delle operazioni finanziarie ammesse alla garanzia, la consistenza degli accantonamenti prudenziali operati a valere sul Fondo è corretta in funzione dei dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, acquisiti dal Gestore del Fondo alla data della presentazione delle richieste di ammissione alla garanzia;

g-bis) la garanzia è concessa anche in favore dei beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta della garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008, purché la predetta classificazione non sia stata effettuata prima del 31 gennaio 2020;

g-ter) la garanzia è altresì concessa, con esclusione della garanzia di cui alla lettera e), in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o come esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi del paragrafo 2 della parte B) delle avvertenze generali della circolare della Banca d'Italia n. 272 del 30 luglio 2008 e che sono state oggetto di misure di concessione. In tale caso, il beneficio della garanzia è ammesso anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le suddette esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 26 giugno 2013, se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le citate esposizioni non sono più classificabili come esposizioni deteriorate, non presentano importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a)* e *c)*, del regolamento (UE) n. 575/2013;

*g-quater*) la garanzia è concessa, anche prima che sia trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate le misure di concessione o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in favore delle imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019, sono state ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-*bis* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-*bis* del citato regio decreto n. 267 del 1942 o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regio decreto, purché, alla data di entrata in vigore del presente decreto, le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi del citato articolo 47-*bis*, paragrafo 6, lettere *a)* e *c)*, del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente;

*h)* non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;

*i)* per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, compreso il settore termale, e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a euro 500.000,00, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

*l)* per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori e filiere colpiti dall'epidemia, la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti;

*m)* previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, di

associazioni professionali e di società tra professionisti nonché di agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e *broker* iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 120 mesi e un importo non superiore, alternativamente, anche tenuto conto di eventi calamitosi, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) o 2), come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione, prodotta anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 30.000 euro. Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore. In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta, o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso del rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,20 per cento. In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo. La garanzia è altresì concessa in favore di beneficiari finali che presentano esposizioni che, anche prima del 31 gennaio 2020, sono state classificate come inadempienze probabili o esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate ai sensi delle avvertenze generali, parte B), paragrafo 2, della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia, a condizione che le predette esposizioni alla data della richiesta del finanziamento non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'articolo 47-bis, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013. Nel caso in cui le predette esposizioni siano state oggetto di misure di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi del citato articolo 47-bis,

paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera *b*) del medesimo paragrafo;

*m-bis*) per i finanziamenti di cui alla lettera *m*) concessi fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione del presente decreto;

*n*) in favore dei soggetti beneficiari con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, la garanzia di cui alla lettera *c*) può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, sino alla copertura del 100 per cento del finanziamento concesso. La predetta garanzia può essere rilasciata per prestiti di importo non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera *c*), numeri 1) o 2). Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Le regioni, gli enti locali, le Camere di Commercio, anche per il tramite di Unioncamere, le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e agli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa e reti d'impresa di cui all'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Nei finanziamenti di cui al periodo precedente, la garanzia è estesa esclusivamente alla quota di credito incrementale rispetto alle esposizioni pregresse. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera, altresì, l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore;

*n-bis*) previa autorizzazione della Commissione europea al fine di rafforzare il supporto all'emergenza da COVID-19 prestato dalle cooperative e dai confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i soggetti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 gennaio 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 17 febbraio 2017, possono imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali costituiti da contributi pubblici, con esclusione di quelli derivanti dalle attribuzioni annuali di cui alla legge 7 marzo 1996, n. 108, esistenti alla data del 31 dicembre 2019. Tali risorse sono

attribuite unitariamente al patrimonio netto, anche ai fini di vigilanza, dei relativi confidi, senza vincoli di destinazione. Le eventuali azioni o quote corrispondenti costituiscono azioni o quote proprie delle banche o dei confidi e non attribuiscono alcun diritto patrimoniale o amministrativo né sono computate nel capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea. La relativa deliberazione, da assumere entro centottanta giorni dall'approvazione del bilancio, è di competenza dell'assemblea ordinaria;

*o)* sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;

*p)* la garanzia del Fondo può essere richiesta anche su operazioni finanziarie già perfezionate con l'erogazione da parte del soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020. In tali casi, il soggetto finanziatore deve trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione attestante la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia;

*p-bis)* per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi.

2. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lett. *a)* della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per le garanzie su portafogli di finanziamenti, anche senza piano d'ammortamento, dedicati a imprese danneggiate dall'emergenza COVID-19, costituiti per almeno il 20 per cento da imprese aventi, alla data di inclusione dell'operazione nel portafoglio, un *rating*, determinato dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni, non superiore alla classe «BB» della scala di valutazione Standard's and Poor's, sono applicate le seguenti misure:

*a)* l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;

*b)* i finanziamenti hanno le caratteristiche di durata e importo previste dal comma 1, lettera *c)*, e possono essere deliberati, perfezionati ed erogati dal soggetto finanziatore prima della richiesta di garanzia sul portafoglio di finanziamenti ma comunque in data successiva al 31 gennaio 2020;

*c)* i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo;

*d)* il punto di stacco e lo spessore della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di *default* calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

*e)* la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 90 per cento della *tranche junior* del portafoglio di finanziamenti;

*f)* la quota della *tranche junior* coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico

14 novembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 2018, non può superare il 15 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti, ovvero il 18 per cento, nel caso in cui il portafoglio abbia ad oggetto finanziamenti concessi a fronte della realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

g) in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre il 90 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;

h) i finanziamenti possono essere concessi anche in favore delle imprese ubicate nelle regioni sul cui territorio è stata disposta la limitazione dell'intervento del predetto Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla sola controgaranzia dei fondi di garanzia regionali e dei consorzi di garanzia collettiva.

3. All'articolo 18, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti «fino al 10 aprile 2020».

4. Previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, la garanzia dei confidi di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, a valere sulle risorse dei fondi rischi di natura comunitaria, nazionale, regionale e camerale, può essere concessa sui finanziamenti erogati alle piccole e medie imprese a copertura della quota dei finanziamenti stessi non coperta dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ovvero di altri fondi di garanzia di natura pubblica.

4-bis. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite propri organismi consortili, con le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente, al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese, possono, anche con la costituzione di appositi fondi, concedere contributi alle piccole e medie imprese in conto commissioni di garanzia su operazioni finanziarie ammesse alla riassicurazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al fine di contenere i costi delle garanzie concesse da soggetti garanti autorizzati.

4-ter. Dall'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Per le imprese che accedono al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale unica prevista dall'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'aiuto è concesso all'impresa sotto condizione risolutiva anche in assenza della documentazione medesima. Nel caso in cui la documentazione successivamente pervenuta accerti la sussistenza di una delle cause interdittive ai

sensi della medesima disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 92, commi 3 e 4, del predetto decreto legislativo n. 159 del 2011 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, mantenendo l'efficacia della garanzia.

6. All'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole «organismi pubblici» sono inserite le parole «e privati».

7. Le garanzie di cui all'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché le garanzie su portafogli di *minibond*, sono concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurando la sussistenza, tempo per tempo, di un ammontare di risorse libere del Fondo, destinate al rilascio di garanzie su singole operazioni finanziarie, pari ad almeno l'85 per cento della dotazione disponibile del Fondo.

8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito per la qualificazione come micro, piccola o media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di erogazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole «euro 25.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 40.000,00». Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono apportate al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176, le modificazioni necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al primo periodo del presente comma.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati 1.729 milioni di euro per l'anno 2020.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo, in quanto compatibili, si applicano anche alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'orticoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Per le finalità di cui al presente comma sono assegnati all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato

a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

12-bis. Fino al 31 dicembre 2020, le risorse del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a un importo di euro 100 milioni, sono destinate all'erogazione della garanzia di cui al comma 1, lettera m), del presente articolo in favore degli enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento. Per le finalità di cui al presente comma, per ricavi si intende il totale dei ricavi, rendite, proventi o entrate, comunque denominati, come risultanti dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 o, in mancanza, dal bilancio o rendiconto approvato dall'organo statutariamente competente per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.

13. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.829 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, quanto a 1.580 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12e, quanto a 249 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

#### Articolo 13-bis.

##### *(Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura)*

1. Per l'esercizio relativo all'anno 2020, in acconto sul saldo di fine esercizio, è riassegnato al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura, di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 108 del 1996, risultante alla data del 30 settembre 2020.

#### Articolo 13-ter.

##### *(Microcredito)*

1. All'articolo 112, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I confidi di cui al presente articolo possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111».

#### Articolo 14.

##### *(Finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo per le esigenze di liquidità e concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti)*

1. Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, può prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle

società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242. A tali fini, è costituito un apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo su cui sono versate le predette risorse per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

2. Il Fondo speciale di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, può concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999 n. 242, secondo le modalità stabilite dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali dell'Istituto per il Credito Sportivo. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, a 35 milioni di euro per l'anno 2020 e pari, in termini di fabbisogno, a 5 milioni di euro per il medesimo anno 2020, si provvede, quanto a 35 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e, quanto a 5 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13 del presente decreto.

#### Articolo 14-bis.

##### *(Proroga del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura)*

1. Al fine di assicurare la continuità delle azioni previste dallo strumento programmatico nazionale del settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19, è disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, già prorogato al 31 dicembre 2020 dall'articolo 1, comma 517, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

#### Articolo 14-ter.

##### *(Proroga dei termini degli adempimenti tecnici e amministrativi relativi agli impianti a fune in servizio pubblico)*

1. Al fine di garantire la continuità del servizio di pubblico trasporto mediante impianti a fune, le scadenze relative alle revisioni generali e speciali quinquennali nonché quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità sono prorogate di dodici mesi,

qualora sia trasmessa prima delle suddette scadenze all'Autorità di sorveglianza, da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio, una dettagliata e completa relazione in merito ai controlli effettuati, ai provvedimenti adottati e all'esito delle verifiche e delle prove eseguite, contenente l'attestazione della sussistenza delle condizioni di sicurezza per l'esercizio pubblico.

2. Ai fini di cui al comma 1, per l'anno 2020 non è obbligatoria la partecipazione dell'Autorità di sorveglianza alle verifiche e alle prove periodiche da effettuare da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio o dell'assistente tecnico.

3. Le scadenze relative ai termini di inizio e di conclusione delle opere di realizzazione di impianti a fune per le quali è già stata rilasciata l'approvazione dei progetti sono prorogate di dodici mesi.

4. Le procedure per l'attuazione di quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 sono stabilite mediante regolamento adottato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. L'articolo 62-*bis* del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è abrogato.

### CapoIII

#### DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ESERCIZIO DI POTERI SPECIALI NEI SETTORI DI RILEVANZA STRATEGICA

##### Articolo 15.

*(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133)*

1. L'articolo 4-*bis*, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, è sostituito dai seguenti:

«3. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera *c*), numero 3), del presente articolo, fatta salva l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge, come modificati dal presente articolo, è soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*), del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e, nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali, medico-chirurgici e di protezione individuale.

3-*bis*. Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, fino al 31 dicembre 2020:

*a)* sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)* del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonché le delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012, che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;

*b)* sono soggetti all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonché ai beni e rapporti nei settori indicati alla lettera *a)*, ovvero individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-*ter*, del decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'Unione europea, che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale;

*c)* la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6, lettera *a)*, del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione europea.

*3-ter.* Si applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come modificato dal presente articolo.

*3-quater.* Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-*bis* aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 si applicano nei confronti di delibere, atti o operazioni, nonché di acquisti di partecipazioni, rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco temporale, ancorché la notifica sia intervenuta successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche successivamente al termine del 31 dicembre 2020, gli atti e i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e 3-*bis*, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e provvedimenti successivamente al decorso del predetto termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012 relativi a società che detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere *a)*, *b)*,

*c), d) e e) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal medesimo articolo 2, non sia adeguatamente garantita dalla sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.».*

#### Articolo 16.

*(Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 11 maggio 2012, n. 56)*

1. Al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* all'articolo 1, comma 8-*bis*, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo nonché dal regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;

*b)* all'articolo 1-*bis*, comma 2, ultimo periodo, dopo le parole «l'integrità e la sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano» sono inserite le seguenti: «, compresi quelli individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall'Unione europea»;

*c)* all'articolo 1-*bis*, comma 3-*bis*:

1) al decimo periodo, le parole «dall'ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «dall'undicesimo periodo»;

2) sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente comma. Il termine di trenta giorni di cui al presente comma decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;

*d)* all'articolo 2, dopo il comma 8, è aggiunto il seguente comma: «8-*bis*. Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente articolo, anche in assenza della notifica di cui ai commi 2, 2-*bis* e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avviare il procedimento ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente articolo, nonché dal regolamento di cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.»;

e) all'articolo 2-*bis* sono aggiunti i seguenti commi:

«2. Al fine di raccogliere elementi utili all'applicazione degli articoli 1, 1-*bis* e 2, il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014 può richiedere a pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, imprese o altri soggetti terzi che ne siano in possesso, di fornire informazioni e di esibire documenti.

3. Ai medesimi fini di cui al comma 2, la Presidenza del Consiglio può stipulare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, convenzioni o protocolli di intesa con istituti o enti di ricerca.».

#### Articolo 17.

*(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2-*bis*, le parole «ad elevato valore corrente di mercato e» sono soppresse;

b) al comma 4-*bis*, è aggiunto infine il seguente periodo: «La CONSOB può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso.».

1-*bis*. Fino al 31 dicembre 2020, per i settori agroalimentare e siderurgico le disposizioni del presente articolo e degli articoli 15 e 16 si applicano anche per perseguire l'ulteriore finalità della tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività nel territorio nazionale.

#### CapoIV

#### MISURE FISCALI E CONTABILI

#### Articolo 18.

*(Sospensione di versamenti tributari e contributivi)*

1. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

3. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta, sono sospesi, rispettivamente, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti in autoliquidazione relativi:

a) alle ritenute alla fonte di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) all'imposta sul valore aggiunto.

4. Per i soggetti di cui al comma 3 sono sospesi, altresì, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

5. I versamenti di cui ai commi da 1 a 4 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l'attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019. I versamenti di cui alle lettere a) dei predetti commi 1 e 3 nonché quelli di cui ai commi 2 e 4 sono altresì sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d'impresa.

6. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d'imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi, Piacenza, Alessandria e Asti, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d'imposta.

7. I versamenti sospesi ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 30

giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

8. Per i soggetti aventi diritto restano ferme, per il mese di aprile 2020, le disposizioni dell'articolo 61, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, per i mesi di aprile 2020 e maggio 2020, le disposizioni dell'articolo 61, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. La ripresa della riscossione dei versamenti sospesi resta disciplinata dall'articolo 61, commi 4 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

8-bis. I termini per il versamento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo canone concessorio in scadenza entro il 30 agosto 2020 sono prorogati al 22 settembre 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con applicazione degli interessi legali calcolati giorno per giorno; la prima rata è versata entro il 22 settembre 2020 e le successive entro l'ultimo giorno del mese; l'ultima rata è versata entro il 18 dicembre 2020.

9. L'INPS, l'INAIL e gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che hanno effettuato la sospensione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria di cui ai commi precedenti. L'Agenzia delle entrate, nei tempi consentiti dagli adempimenti informativi fiscali previsti dalla normativa vigente, comunica ai predetti enti previdenziali l'esito dei riscontri effettuati sulla verifica dei requisiti sul fatturato e sui corrispettivi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 con modalità e termini definiti con accordi di cooperazione tra le parti. Analoga procedura si applica con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 62, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

#### Articolo 18-bis.

*(Sospensione del versamento dei canoni per l'uso di beni immobili appartenenti allo Stato)*

1. Al fine di garantire la continuità delle imprese colpite dall'emergenza da COVID-19 e i livelli occupazionali, il pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili appartenenti allo Stato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, è sospeso. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuare, anche mediante rateazione, senza applicazione di interessi, entro il 31 ottobre 2020, si provvede secondo le modalità stabilite dall'autorità concedente. Sono comunque fatti salvi i pagamenti già eseguiti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

#### Articolo 19.

*(Proroga sospensione ritenute sui redditi di lavoro autonomo e sulle provvigioni inerenti rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d'affari)*

1. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data del 17 marzo 2020, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. I contribuenti, che si avvalgono della presente opzione, rilasciano un'apposita dichiarazione dalla quale risulti che i ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta ai sensi della presente disposizione e provvedono a versare l'ammontare delle ritenute d'acconto non operate dal sostituto in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

2. Il comma 7, dell'articolo 62, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

#### Articolo 20.

*(Metodo previsionale per la determinazione degli acconti da versare nel mese di giugno)*

1. Le disposizioni concernenti le sanzioni e gli interessi per il caso di omesso o di insufficiente versamento degli acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive non si applicano in caso di insufficiente versamento delle somme dovute se l'importo versato non è inferiore all'ottanta per cento della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente agli acconti dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

#### Articolo 21.

*(Rimessione in termini per i versamenti)*

1. I versamenti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 60 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

#### Articolo 22.

*(Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020)*

1. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 4, comma 6-*quater*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, è prorogato al 30 aprile.

2. Per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'articolo 4, comma 6-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6-*ter* del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile.

#### Articolo 23.

*(Proroga dei certificati di cui all'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi nel mese di febbraio 2020)*

1. I certificati previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, emessi entro il 29 febbraio 2020, conservano la loro validità fino al 30 giugno 2020.

#### Articolo 24.

*(Termini agevolazioni prima casa)*

1. I termini previsti dalla nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonché il termine previsto dall'articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.

#### Articolo 26.

*(Semplificazioni per il versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche)*

1. All'articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.».

#### Articolo 27.

*(Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole)*

1. La presunzione di cessione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, non opera per le cessioni gratuite di farmaci nell'ambito dei programmi ad uso compassionevole, individuati dal decreto del Ministro della salute 7 settembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 novembre 2017, n. 256, autorizzate dal competente Comitato Etico, effettuate nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3 dello stesso decreto del Ministro della salute.

2. I farmaci di cui al comma 1 non si considerano destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

#### Articolo 27-bis.

##### *(Disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti)*

1. I farmaci di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, erogati in regime di distribuzione diretta da parte delle strutture pubbliche, possono essere distribuiti agli assistiti, senza nuovi o maggiori oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, in regime di distribuzione per conto, dalle farmacie convenzionate con il Servizio sanitario nazionale con le modalità e alle condizioni stabilite dagli accordi regionali stipulati ai sensi di quanto previsto dalla citata lettera *a*) e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica determinato dal COVID-19.

#### Articolo 28.

##### *(Modifiche all'articolo 32-quater del decreto-legge n. 124 del 2019)*

1. All'articolo 32-quater del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, alinea, dopo le parole «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,», le parole «dalle società e dagli enti residenti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*)», sono sostituite dalle seguenti: «dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*)»;

*b)* al comma 1, lettera *c*), dopo le parole «sono soggetti a tassazione con applicazione», le parole «di una ritenuta a titolo d'imposta nella misura prevista dall'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600», sono sostituite dalle seguenti: «della ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27»;

*c)* al comma 1, dopo la lettera *c*), sono inserite le seguenti: «*c-bis*) per la quota imputabile ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *c*) del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, concorrono alla formazione del reddito complessivo per l'intero ammontare; *c-*

ter) per la quota imputabile a soggetti non residenti nel territorio dello Stato, sono soggetti a tassazione con applicazione di una ritenuta nella misura prevista dal medesimo articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; per i soggetti non residenti indicati nel comma 3-ter del citato articolo 27 la misura della predetta ritenuta è pari a quella stabilita dal medesimo comma 3-ter.»;

d) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1- bis. Resta fermo il regime fiscale applicabile agli utili provenienti da imprese o enti residenti o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati ai sensi dell'articolo 47-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.»;

e) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Sugli utili derivanti dalle azioni e dagli strumenti finanziari simili alle azioni, immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da una società di gestione accentrata, è applicata, in luogo della ritenuta di cui al comma 1, l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con la stessa aliquota e alle stesse condizioni previste nel medesimo articolo 27-ter. Le ritenute di cui al comma 1 del presente articolo e l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente sono operate sulla base delle informazioni fornite dalla società semplice.»;

f) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2- bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai dividendi percepiti a partire dal 1° gennaio 2020. In deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società, formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, deliberate entro il 31 dicembre 2022, continua ad applicarsi la disciplina previgente a quella prevista dall'articolo 1, commi da 999 a 1006, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.».

#### Articolo 29.

*(Disposizioni in materia di processo tributario e notifica degli atti sanzionatori relativi al contributo unificato e attività del contenzioso degli enti impositori)*

1. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e le parti assistite da un difensore abilitato che si sono costituite in giudizio con modalità analogiche, sono tenuti a notificare e depositare gli atti successivi, nonché i provvedimenti giurisdizionali, esclusivamente con le modalità telematiche stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e dai successivi decreti attuativi.

2. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente: «1-ter. La sanzione irrogata, anche attraverso la comunicazione contenuta nell'invito al pagamento di cui all'articolo 248, è notificata a cura dell'ufficio e anche tramite posta elettronica certificata, nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione del domicilio, mediante deposito presso l'ufficio.».

3. In deroga al termine fissato dall'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, la proroga del termine di cui all'articolo 37, comma 1, del presente decreto, si applica anche alle attività del contenzioso degli enti impositori.

Articolo 29-bis.

*(Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19)*

1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Articolo 30.

*(Credito d'imposta per l'acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro)*

*Abrogato dall'articolo 125, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.*

Articolo 30-bis.

*(Norme in materia di rifiuti sanitari)*

1. Al fine di contenere il rischio infettivo e favorire la sterilizzazione dei rifiuti sanitari nelle strutture sanitarie, fino a trenta giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza sanitaria, i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione, effettuato secondo le previsioni dell'articolo 2, comma 1, lettera *m*), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254, presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del citato regolamento, sono sottoposti al regime giuridico dei rifiuti urbani.

Articolo 31.

*(Potenziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli)*

1. Per l'anno 2020, al fine di consentire lo svolgimento di maggiori prestazioni lavorative articolate su turnazioni, in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'incremento delle attività di controllo presso i porti, gli aeroporti e le dogane interne in relazione all'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, le risorse variabili del Fondo risorse decentrate dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono incrementate di otto

milioni di euro, a valere sui finanziamenti dell'Agenzia stessa, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 4,12 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 2.

2. L'articolo 70 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i dipendenti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che provengono dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato e quelli che prestano servizio presso gli uffici dei Monopoli o presso qualsiasi altro ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono equiparati ai dipendenti provenienti dall'Agenzia delle dogane, nei limiti del servizio prestato e delle attribuzioni ad esso connesse, anche ai sensi di quanto disposto dagli articoli 324 e 325 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 32 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dall'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, dagli articoli 30 e 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, dagli articoli 18, 19 e 58 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Agli effetti di cui al presente comma si provvede nell'ambito del fondo delle risorse decentrate nei limiti degli importi complessivamente disponibili a legislazione vigente.

#### Articolo 32.

*(Misure urgenti per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19)*

*Abrogato dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.*

#### Articolo 33.

*(Proroga organi e rendiconti)*

1. In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle Città metropolitane, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e dei loro consorzi e associazioni, ed altresì con esclusione delle Società, che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi.

2. Limitatamente all'anno 2020, i rendiconti suppletivi previsti dall'articolo 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativi all'esercizio 2019, sono presentati entro il termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.

3. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, comma 1, dopo la lettera c), è inserita la lettera «c-bis) rendiconti di contabilità speciale concernenti i pagamenti degli interventi europei o della programmazione complementare di cui all'articolo 1, comma 671, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»; conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 123 del 2011, le parole: «dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b) e c),» sono sostituite dalle seguenti: «dei rendiconti di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e c-bis),».

#### Articolo 34.

*(Divieto di cumulo pensioni e redditi)*

*Abrogato dall'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.*

#### Articolo 35.

*(Pin Inps)*

1. Fino al termine dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 e per l'intero periodo ivi considerato, l'Inps è autorizzato a rilasciare le proprie identità digitali (PIN INPS) in maniera semplificata acquisendo telematicamente gli elementi necessari all'identificazione del richiedente, ferma restando la verifica con riconoscimento diretto, ovvero riconoscimento facciale da remoto, una volta cessata l'attuale situazione emergenziale.

#### CapoV

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PROCESSUALI E PROCEDIMENTALI

#### Articolo 36.

*(Termini processuali in materia di giustizia civile, penale, amministrativa, contabile, tributaria e militare)*

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020.

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020.

3. Nei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono ulteriormente sospesi, dal 16 aprile al 3 maggio 2020 inclusi, esclusivamente i termini per la notificazione dei ricorsi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 54, comma 3, dello stesso codice.

4. La proroga del termine di cui al comma 1, primo periodo, si applica altresì a tutte le funzioni e attività della Corte dei conti, come elencate nell'articolo 85 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 5 del predetto articolo 85 è fissato al 12 maggio 2020.

#### Articolo 37.

*(Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza)*

1. Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;

#### Articolo 37- bis .

*(Sospensione temporanea delle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie)*

1. Fino al 30 settembre 2020, le segnalazioni a sofferenza effettuate dagli intermediari alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia, di cui alla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 29 marzo 1994, come modificata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 27 luglio 2012, riguardanti le imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario di cui all'articolo 56, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono sospese a decorrere dalla data dalla quale tali misure sono state concesse.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai sistemi di informazioni creditizie dei quali fanno parte altri archivi sul credito gestiti da soggetti privati e ai quali gli intermediari partecipano su base volontaria.

#### CapoVI

### DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE E DI LAVORO

#### Articolo 38.

*(Disposizioni urgenti in materia contrattuale per la medicina convenzionata)*

1. In considerazione della temporanea sospensione delle trattative in corso per la definizione contrattuale dell'accordo collettivo nazionale 2016-2018 per la Medicina Generale e la Pediatria di Libera Scelta, per le necessità connesse al contenimento dell'emergenza pandemica da COVID-19, per tutta la durata dell'emergenza e salvo quanto previsto dal comma 2, è riconosciuto ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta l'adeguamento immediato

delle quote capitaria e oraria ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 e 29 agosto 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018, nonché i relativi arretrati.

2. Le parti contrattuali, si impegnano a concludere le trattative per l'accordo collettivo nazionale 2016-2018 entro sei mesi dalla fine dell'emergenza secondo le procedure ordinarie, anche tenendo conto dei compiti di cui al comma 3, rinegoziati coerentemente con la parte normativa prevista dal medesimo Atto di indirizzo. Nel caso in cui non si provveda alla conclusione delle trattative nei termini previsti cessa l'applicazione delle disposizioni del comma 1.

3. Il trattamento economico di cui al comma 1 viene erogato anche per garantire la reperibilità a distanza dei medici per tutta la giornata, anche con l'ausilio del personale di studio, in modo da contenere il contatto diretto e conseguentemente limitare i rischi di contagio dei medici e del personale stesso.

4. I medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera scelta si dotano, con oneri a proprio carico, di sistemi di piattaforme digitali che consentano il contatto ordinario e prevalente con i pazienti fragili e cronici gravi, e collaborano a distanza, nel caso in cui non siano dotati di dispositivi di protezione individuale idonei, in via straordinaria ove fosse richiesto dalle Regioni, per la sorveglianza clinica dei pazienti in quarantena o isolamento o in fase di guarigione dimessi precocemente dagli Ospedali.

5. Le Regioni possono impegnare il 20 per cento dei fondi ripartiti di cui all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, per l'acquisto e la fornitura ai medici di pulsiossimetri che permettano, previa consegna al paziente se necessario, la valutazione a distanza della saturazione di ossigeno e della frequenza cardiaca durante il videoconsulto. Il medico si avvarrà delle fasi di osservazione e dei segni riscontrati, come dei sintomi riferiti dal paziente, per un orientamento che definisca le successive azioni cliniche necessarie in accordo con i percorsi definiti a livello regionale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 1 è riconosciuto agli specialisti ambulatoriali l'adeguamento immediato del trattamento economico ai contenuti economici previsti dall'Atto di indirizzo per il rinnovo dell'accordo collettivo nazionale della medicina convenzionata, approvato dal Comitato di Settore Regioni-Sanità in data 9 luglio 2019 su proposta della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e parere positivo del Governo, riferiti al totale incrementale previsto per il 2018.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 39.

*(Procedure semplificate per le pratiche e attrezzature medico-radiologiche)*

1. Il rispetto dei requisiti di salute e sicurezza per la tutela dei lavoratori e della popolazione dai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti a seguito delle nuove pratiche medico-radiologiche avviate ai fini della gestione dell'emergenza presso le strutture sanitarie, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ovvero eseguite mediante attrezzature radiologiche portatili presso il domicilio del paziente affetto da COVID-19, incluse le residenze assistite, è assolto con l'osservanza delle disposizioni di cui ai Capi VIII e IX del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e con la trasmissione, agli organi di cui all'articolo 22, comma 1 dello stesso decreto legislativo, di una comunicazione di avvio dell'attività, corredata del benestare dell'esperto qualificato, comprensivo delle valutazioni e indicazioni di radioprotezione di cui all'articolo 61, comma 2, e dell'esito della prima verifica di cui all'articolo 79, comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), del medesimo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.

2. L'utilizzo e il movimento nei diversi ambienti e luoghi di pertinenza della medesima struttura sanitaria, comprese le aree e strutture di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di attrezzature medico-radiologiche mobili, ai fini dello svolgimento di pratiche mediche per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto sia già stata inoltrata agli organi competenti la comunicazione preventiva di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, non sono oggetto della comunicazione di cui al comma 1 del presente articolo e restano soggetti al solo benestare dell'esperto qualificato, che la struttura acquisisce agli atti.

3. Restano ferme le disposizioni del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, in materia di protezione dei pazienti contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si applicano fino alla data di cessazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19, dichiarata con la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020.

#### Articolo 40.

##### *(Disposizioni urgenti in materia di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica da COVID)*

1. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, ferme restando le disposizioni vigenti in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, al fine di migliorare la capacità di coordinamento e di analisi delle evidenze scientifiche disponibili sui medicinali, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) può accedere a tutti i dati degli studi clinici sperimentali, osservazionali e dei programmi di uso terapeutico compassionevole, per pazienti con COVID-19.

2. I protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole sono preliminarmente valutati dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA, che ne comunica gli esiti anche al

Comitato tecnico-scientifico dell'Unità di crisi del Dipartimento della Protezione civile, di cui all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. Relativamente agli studi di fase I la CTS dell'AIFA si avvale del parere della Commissione di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 439.

3. Limitatamente al periodo dello stato di emergenza, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, il Comitato etico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma, quale comitato etico unico nazionale per la valutazione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti con COVID-19, esprime il parere nazionale, anche sulla base della valutazione della CTS dell'AIFA.

4. Il Comitato etico di cui al comma 3 acquisisce dai promotori tutta la documentazione necessaria unitamente ai protocolli degli studi clinici sperimentali sui medicinali di fase I, II, III e IV, degli studi osservazionali sui farmaci e dei programmi di uso terapeutico compassionevole per la cura dei pazienti con COVID-19, nonché eventuali emendamenti. Alle valutazioni relative alle singole richieste di usi terapeutici nominali si applicano le disposizioni già vigenti in materia.

5. Il Comitato etico di cui al comma 3 comunica il parere all'AIFA, e quest'ultima cura la pubblicazione del parere e del protocollo approvato sul proprio sito *internet* istituzionale. Al fine di fronteggiare l'emergenza da COVID-19 e limitatamente al periodo di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, in deroga alle vigenti procedure in materia di acquisizione delle domande di sperimentazione clinica, l'AIFA, sentito il Comitato etico nazionale di cui al comma 3, pubblica entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto una circolare che indica le procedure semplificate per la menzionata acquisizione delle domande nonché per le modalità di adesione agli studi.

6. Per gli studi sperimentali senza scopo di lucro di cui al presente articolo non è richiesta la stipula di una specifica polizza assicurativa.

7. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

8. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto l'articolo 17 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 è abrogato.

Articolo 41.

*(Disposizioni in materia di lavoro)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, si applicano anche ai lavoratori assunti tra il 24 febbraio 2020 e il 17 marzo 2020.

3. Le domande presentate ai sensi del comma 4 dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, sono esenti dall'imposta di bollo.

4. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 16 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, in termini di saldo netto e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione delle somme di cui all'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e, in termini di fabbisogno, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 12 dell'articolo 13.

4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo di nuova imprenditoria in agricoltura, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare, di mutui a tasso zero in favore di iniziative finalizzate al sostegno di aziende agricole per la ristrutturazione di mutui in essere, per la copertura di spese di gestione o per investimenti nel settore agricolo e in quello della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. I mutui sono concessi nel limite massimo di 200.000 euro, per la durata massima di quindici anni comprensiva del periodo di preammortamento, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo e per quello della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Costituiscono titoli preferenziali per l'erogazione dei mutui l'avere costituito l'azienda nel biennio 2019-2020, la dimensione della superficie utile agricola e la produzione di prodotti agroalimentari tipici, sotto qualsiasi forma tutelati. Per l'attuazione delle disposizioni del presente comma, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito un fondo rotativo con una dotazione finanziaria iniziale pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Per la gestione del fondo rotativo è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale presso la tesoreria dello Stato intestata al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

4-ter. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, dopo le parole: «da non oltre sessanta mesi» sono inserite le seguenti: «e nel caso di imprese agricole, anche di nuova costituzione».

#### Articolo 42.

*(Disposizioni urgenti per disciplinare il Commissariamento dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali)*

1. Per le esigenze di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominato un commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Il commissario assume, per il periodo in cui è in carica, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo statuto dell'Agenzia, approvato con decreto del Ministro della salute in data 18 maggio 2018, attribuisce al presidente e al direttore generale, che decadono automaticamente con l'insediamento del commissario. Il commissario è scelto tra esperti di riconosciuta competenza in diritto sanitario, in organizzazione, programmazione, gestione e finanziamento del servizio sanitario, anche estranei alla pubblica amministrazione. Il mandato del commissario cessa alla conclusione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020, o alla scadenza delle eventuali proroghe. Qualora il commissario, al momento della nomina, abbia altro incarico in corso, può continuare a svolgerlo, per la durata del mandato di cui al presente comma, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 14 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. Al commissario è corrisposto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tranne che nel caso di cumulo con altro incarico per il quale già percepisca un compenso.

2. Nell'assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e supporto tecnico-operativo alle regioni, come previsto dall'articolo 2 dello statuto dell'Agenzia, il commissario collabora all'azione di potenziamento della rete di assistenza ospedaliera e territoriale, al fine di assicurare la più elevata risposta sanitaria all'emergenza, monitorando l'adozione, l'aggiornamento e l'attuazione dei piani adottati in applicazione della circolare del Ministero della salute prot. GAB 2627 in data 1º marzo 2020 e delle sue successive integrazioni; assicura il necessario supporto tecnico-operativo e giuridico-amministrativo alle regioni, anche per superare le eventuali criticità riscontrate e per garantire, nella fase emergenziale, i livelli essenziali di assistenza e la effettività della tutela del diritto alla salute; verifica che gli atti, i piani e le azioni di competenza del commissario straordinario di cui all'articolo 122, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, siano attuati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano in modo tempestivo ed efficace e fornisce a tale fine ogni supporto richiesto dalle Regioni e dal commissario straordinario, in coerenza con i programmi operativi che le regioni predispongono per l'emergenza COVID-19 ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. Il commissario, in considerazione del ruolo di raccordo fra il Ministero della salute e le regioni svolto dall'Agenzia, supporta, attraverso l'esercizio delle attività istituzionali proprie dell'Agenzia, indicate al comma 2, la tempestiva attuazione delle direttive del Ministro della salute finalizzate alla gestione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, con particolare riferimento agli articoli 3, 4, 4-bis e 5-sexies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al

potenziamento delle reti ospedaliere e territoriali, ai rapporti con gli erogatori pubblici e privati, nonché alle disposizioni di ogni ulteriore atto normativo ed amministrativo generale adottato per fronteggiare l'emergenza, come recepito e delineato per ciascuna regione nei Programmi operativi per l'emergenza COVID-19 di cui al richiamato articolo 18, comma 1.

4. Il commissario coadiuva altresì le direzioni generali del Ministero e le Regioni nel perseguimento di ogni ulteriore obiettivo indicato dal Ministro della salute mediante l'adozione di direttive, nell'esercizio della funzione di indirizzo e di controllo del sistema sanitario nazionale. Resta fermo il ruolo di coordinamento del Capo del Dipartimento della protezione civile, ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630.

Articolo 42-bis.

*(Misure straordinarie per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa)*

1. Al fine di contrastare gli effetti derivanti dall'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del COVID-19 nel territorio nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, d'intesa con il presidente della Regione siciliana, è nominato un Commissario straordinario per la progettazione e la realizzazione del nuovo complesso ospedaliero della città di Siracusa, che deve essere completato entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di un anno, prorogabile per un solo anno. L'incarico è a titolo gratuito.

3. Il Commissario straordinario opera nel rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, degli obblighi internazionali e dei principi e criteri previsti dagli articoli 30, comma 1, 34 e 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in deroga ad ogni altra disposizione di legge diversa da quella penale.

4. Al fine di consentire la massima autonomia finanziaria per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1, al Commissario straordinario è intestata un'apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale, sulla quale sono assegnate le risorse disponibili e possono confluire, inoltre, le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla progettazione e alla realizzazione del citato complesso ospedaliero.

5. Per la progettazione e la realizzazione del complesso ospedaliero di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e assegnate alla Regione siciliana, ferma restando la quota minima del finanziamento a carico della medesima Regione e previa sottoscrizione di un accordo di programma tra il

Commissario straordinario, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 42-ter.

*(Clausola di salvaguardia)*

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Articolo 43.

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove necessario, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 44.

*(Entrata in vigore)*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

N.B. Per l'Allegato 1 si rinvia all'Atto Senato 1829, pagg. 190-195

Allegato B**Congedi e missioni**

Sono in congedo i Senatori: Alderisi, Barachini, Bertacco, Bossi Umberto, Buccarella, Castaldi, Cattaneo, Causin, Centinaio, Crimi, De Poli, Di Piazza, Garnero Santanchè, Giacobbe, Malpezzi, Margiotta, Merlo, Misiani, Monti, Napolitano, Pirro, Romagnoli, Ronzulli, Santangelo, Sciascia, Segre, Serafini, Sileri, Siri, Turco e Vaccaro.

**Gruppi parlamentari, variazioni nella composizione**

La senatrice Elena Testor ha comunicato di cessare di far parte del Gruppo parlamentare Forza Italia Berlusconi Presidente - UDC e di aderire al Gruppo parlamentare Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione.

Il Presidente del Gruppo Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione ha accettato tale adesione.

**Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, trasmissione di documenti**

Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 1° giugno 2020, ha inviato - ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera z), della legge 7 agosto 2018, n. 99 - la relazione sull'istituto di cui all'articolo 4-*bis* della legge n. 354 del 1975 in materia di Ordinamento penitenziario e sulle conseguenze derivanti dalla sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale, approvata dalla Commissione stessa nella seduta del 20 maggio 2020 (*Doc. XXIII*, n. 3).

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Senatori Ricciardi Sabrina, Nocerino Simona Nunzia, Floridia Barbara, Coltorti Mauro, Giannuzzi Silvana, Romano Iunio Valerio, La Mura Virginia, Botto Elena, Angrisani Luisa, Gaudiano Felicia, Accoto Rossella, Di Girolamo Gabriella, Trentacoste Fabrizio, Lannutti Elio, Vanin Orietta, Evangelista Elvira Lucia, Corrado Margherita, Donno Daniela, De Lucia Danila, Campagna Antonella, Auddino Giuseppe

Delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di lavoro agile e l'introduzione del diritto alla disconnessione per il benessere psico-fisico dei lavoratori e dei loro affetti (1833)  
(presentato in data 29/05/2020);

senatore Pagano Nazario

Istituzione di una Commissione parlamentare sull'emergenza epidemiologica da COVID-19 (1834)

(presentato in data 28/05/2020);

senatori Campagna Antonella, Auddino Giuseppe, Guidolin Barbara, Matri-sciano Susy, Nocerino Simona Nunzia, Romagnoli Sergio, Romano Iunio Va-lerio

Disposizioni per la tutela della dignità dei lavoratori attraverso l'istituzione del Marchio etico del lavoro di qualità (1835)

(presentato in data 01/06/2020);

senatori Presutto Vincenzo, Lannutti Elio, Accoto Rossella, Gaudiano Feli-cia, D'Angelo Grazia, Pavanelli Emma, Marilotti Gianni, Castellone Maria Domenica, Puglia Sergio, Romano Iunio Valerio, Giannuzzi Silvana, Trenta-coste Fabrizio, Donno Daniela

Disposizioni per l'efficientamento della pubblica amministrazione (1836)

(presentato in data 03/06/2020);

senatori Rauti Isabella, Balboni Alberto, Calandrini Nicola, Ciriani Luca, de Bertoldi Andrea, Garnero Santanche' Daniela, Iannone Antonio, Totaro Achille, Urso Adolfo, Zaffini Francesco

Disposizioni per la promozione della natalità, il sostegno delle famiglie e del lavoro femminile e la sicurezza in ambito scolastico, nonché delega al Go-verno per la revisione del trattamento tributario del reddito familiare (1837)

(presentato in data 03/06/2020);

DDL Costituzionale

senatori Iwobi Tony Chike, Calderoli Roberto, Romeo Massimiliano, Arri-goni Paolo, Augussori Luigi, Bagnai Alberto, Alessandrini Valeria, Bergesio Giorgio Maria, Borghesi Stefano, Borgonzoni Lucia, Bossi Simone, Brizia-relli Luca, Bruzzone Francesco, Campari Maurizio, Candiani Stefano, Can-dura Massimo, Cantù Maria Cristina, Casolati Marzia, Corti Stefano, De Vec-chis William, Faggi Antonella, Ferrero Roberta, Fregolent Sonia, Grassi Ugo, Lucidi Stefano, Marti Roberto, Montani Enrico, Nisini Tiziana, Ostellari An-drea, Pazzaglini Giuliano, Pellegrini Emanuele, Pepe Pasquale, Pergreffi Si-mona, Pianasso Cesare, Pillon Simone, Pirovano Daisy, Pisani Pietro, Pittoni Mario, Pizzol Nadia, Rivolta Erica, Rufa Gianfranco, Saponara Maria, Sa-viane Paolo, Sbrana Rosellina, Stefani Erika, Tosato Paolo, Urraro Francesco, Vallardi Gianpaolo, Vescovi Manuel, Zuliani Cristiano

Modifiche all'articolo 117 della Costituzione in materia di vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (1838)

(presentato in data 03/06/2020).

### **Affari assegnati**

In data 1° giugno 2020 è stato deferito alla 9ª Commissione perma-nente (Agricoltura e produzione agroalimentare), ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, l'affare sulle problematiche inerenti alla crisi delle filiere agricole causata dall'emer-genza da COVID-19 (Atto n. 493).

### **Governo, trasmissione di atti**

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 29 maggio 2020, ha inviato - ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 - la comunicazione concernente la nomina della dottoressa Gabriela Scanu a Commissario Straordinario dell'Ente Parco Nazionale dell'Asinara (n. 33).

Tale comunicazione è deferita, per competenza, alla 13ª Commissione permanente.

### **Corte costituzionale, trasmissione di sentenze. Deferimento**

La Corte costituzionale ha trasmesso, a norma dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la sentenza n. 102 del 16 maggio 2020, depositata in cancelleria il successivo 29 maggio, con la quale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 574-bis, terzo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede che la condanna pronunciata contro il genitore per il delitto di sottrazione e mantenimento di minore all'estero ai danni del figlio minore comporta la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, anziché la possibilità per il giudice di disporre la sospensione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 139, comma 1, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª e alla 3ª Commissione permanente (*Doc. VII, n. 77*).

### **Corte costituzionale, ordinanze relative a conflitto di attribuzione**

Con ricorso depositato il 18 novembre 2019, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale ordinario di Verona ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato a seguito della deliberazione del 9 gennaio 2019 con la quale il Senato della Repubblica ha affermato che le dichiarazioni rese da Anna Cinzia Bonfrisco, senatrice all'epoca dei fatti, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nella garanzia di insindacabilità di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Il ricorso è stato dichiarato ammissibile dalla Corte costituzionale con ordinanza del 24 marzo 2020, n. 69, depositata in cancelleria il successivo 10 aprile 2020.

L'ordinanza medesima, unitamente al ricorso introduttivo, sono stati notificati al Senato il 1º giugno 2020.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del Regolamento, la questione è deferita alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettere in data 28, 29 maggio e 1° giugno 2020, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso le determinazioni e le relative relazioni sulla gestione finanziaria:

dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 282*);

di ANPAL Servizi S.p.A. per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 283*);

di Difesa Servizi S.p.A. per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 4ª e alla 5ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 284*);

della Cassa di previdenza delle Forze Armate, per l'esercizio 2018. Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5ª e alla 11ª Commissione permanente (*Doc. XV, n. 285*).

### **Corte dei conti, trasmissione di documentazione. Deferimento**

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 27 maggio 2020, ha inviato il Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica, approvato dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa il 15 maggio 2020.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª Commissione permanente (*Atto n. 492*).

### **Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento**

La Commissione europea ha trasmesso, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

in data 29 maggio 2020, la proposta modificata di Decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2020) 445 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 24 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente, con il parere della Commissione 14ª;

in data 2 giugno 2020, la proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione; Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione del programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa - il programma quadro di ricerca e innovazione; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale; Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2020) 459 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 14ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; la scadenza del termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo è fissata al 28 luglio 2020. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 1ª, alla 3ª, alla 5ª, alla 6ª, alla 7ª, alla 9ª, alla 10ª, alla 12ª e alla 13ª Commissione permanente, con il parere della Commissione 14ª.

### **Petizioni, annunzio**

Sono state presentate le seguenti petizioni deferite, ai sensi dell'articolo 140 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti, competenti per materia.

Il signor Alessandro Amico da Acireale (Catania) chiede:

l'inserimento della fattispecie dello stato di emergenza nella Costituzione (Petizione n. 581, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

l'approvazione di una legge elettorale di tipo maggioritario (Petizione n. 582, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

il signor Renato Lelli da Sant'Ambrogio di Valpolicella (Verona) chiede:

disposizioni urgenti per garantire la sicurezza delle Residenze sanitarie assistenziali, anche alla luce dell'elevato numero di contagi e decessi avvenuti a causa del virus Covid-19 (Petizione n. 583, assegnata alla 12ª Commissione permanente);

l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul virus Covid-19 (Petizione n. 584, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

la riforma del Consiglio Superiore della Magistratura (Petizione n. 585, assegnata alla 2ª Commissione permanente);

il signor Enrico Migliardi da Roma chiede disposizioni a sostegno del settore della nautica da diporto (Petizione n. 586, assegnata alla 8ª Commissione permanente);

il signor Alessandro Pilato da Caltanissetta chiede, alla luce della situazione di emergenza economica e al fine di prevedere ulteriori forme di finanziamento per le imprese, la totale esenzione ai fini delle imposte dirette ed indirette delle operazioni di *sale and lease back* e di *rent to buy* (Petizione n. 587, assegnata alla 6ª Commissione permanente);

il signor Massimo Valpiana da Verona, coordinatore della Campagna "Un'altra difesa è possibile", anche a nome di altre Associazioni, propone una serie organica di disposizioni in materia di Difesa civile non armata e non violenta e per l'istituzione e definizione delle modalità di finanziamento del Dipartimento della Difesa civile non armata e non violenta (Petizione n. 588, assegnata alle Commissioni permanenti riunite 1ª e 4ª);

la signora Pamela Iacovone da Isernia chiede modifiche all'articolo 252, commi 2 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti per lo svolgimento di concorsi per il personale del Ministero della giustizia (Petizione n. 589, assegnata alla 5ª Commissione permanente);

i signori Maurizio Turco e Irene Testa a nome del Partito Radicale chiedono, nell'ambito dell'esame parlamentare del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, l'approvazione di disposizioni volte ad accordare priorità ai ricorsi contro le incandidabilità e la decadenza dai requisiti elettorali passivi previste dal Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Petizione n. 590, assegnata alla 2ª Commissione permanente);

il signor Marco Lusetti da Guastalla (Reggio Emilia), a nome dell'Associazione "Comitato Liberazione Nazionale", chiede la modifica dell'articolo 14, comma 5, del Regolamento del Senato, in materia di composizione dei Gruppi parlamentari (Petizione n. 591, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

il signor Mauro Facchini da Borgomanero (Novara) e numerosi altri cittadini chiedono riconoscimenti al merito ai medici, agli infermieri e al per-

sonale sanitario deceduti a causa del virus Covid-19 e la previsione di riconoscimenti di natura economica a favore delle loro famiglie, nonché disposizioni volte al miglioramento della sanità pubblica (Petizione n. 592, assegnata alla 1ª Commissione permanente);

il signor Vincenzo Massimiliano Di Fiore da Perugia e il signor Diego Cioffi da Arezzo chiedono la modifica dell'articolo 352 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" nonché dell'articolo 37, comma 1, dello schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al predetto decreto legislativo e ulteriori misure in materia di crisi d'impresa (Petizione n. 593, assegnata alla 2ª Commissione permanente);

il signor Matteo Ronchini da Valmorea (Como) chiede la revisione della normativa sull'imposta di bollo e di quella sui diritti di segreteria comunali (Petizione n. 594, assegnata alla 6ª Commissione permanente).

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

I senatori Biti, D'Alfonso, Ferrazzi, Pittella, Fedeli, Cirinnà, Boldrini, Vattuone, Astorre, Pinotti, Rojc, Messina Assuntela, Rossomando, Giacobbe e Taricco hanno aggiunto la propria firma all'interrogazione 3-01632 dei senatori Parrini e Nannicini.

### **Mozioni**

BOSSI Simone, CASOLATI, ROMEO, CANDIANI, BAGNAI, VESCOVI, CANDURA, PIROVANO, ZULIANI, PUCCIARELLI, RUFA, PIANASSO, SBRANA, LUCIDI, AUGUSSORI, CORTI, SAPONARA, PIZZOL, CAMPARI, PERGREFFI, BRIZIARELLI, FERRERO - Il Senato,

premesso che:

la legge n. 234 del 2012 disciplina le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

tale normativa nasce con l'intento di adeguare l'ordinamento italiano e rendere il Parlamento maggiormente attivo nella "fase ascendente" del diritto europeo, tema trascurato nei primi 20 anni di appartenenza alla Comunità europea;

accrescere il ruolo dei Parlamenti nazionali nel contesto europeo, promuovendone una funzione maggiormente attiva nelle fasi decisionali, è una delle prerogative del Trattato di Lisbona;

l'articolo 4 della legge n. 234 disciplina la consultazione e l'informazione del Parlamento. Nel comma 1 si specifica che "Prima dello svolgimento

delle riunioni del Consiglio europeo, il Governo illustra alle Camere la posizione che intende assumere, la quale tiene conto degli eventuali indirizzi dalle stesse formulati";

l'articolo 5, che disciplina la consultazione delle Camere su accordi in materia finanziaria o monetaria, al comma 2, evidenzia come il Governo debba assicurare che la posizione rappresentata dall'Italia nella fase di negoziazione tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere;

lo stesso comma specifica che: "Nel caso in cui il Governo non abbia potuto conformarsi agli atti di indirizzo, il Presidente del Consiglio dei Ministri o un Ministro da lui delegato riferisce tempestivamente alle Camere, fornendo le appropriate motivazioni della posizione assunta";

i processi di informazione e comunicazione, trasmessi ai Parlamenti nazionali, devono essere quindi strumentali a consentire alle Camere di esprimere un atto di indirizzo;

in sede di Consiglio europeo, si deve considerare un'esigenza dei diritti costituzionali nazionali e del diritto dell'Unione europea che il Parlamento nazionale abbia modo di portare la sua posizione ufficiale tramite il Governo nazionale nel Consiglio, assumendo una funzione di legittimazione e, conseguentemente, legittimando la decisione del Consiglio;

i capi di Stato e di Governo che siedono nel Consiglio europeo sono democraticamente responsabili dinanzi ai loro Parlamenti nazionali;

diviene quindi fondamentale chiarire la prassi e la cultura politica non solo a livello europeo, ma soprattutto a livello nazionale, per rendere maggiormente rilevante il ruolo dei Parlamenti nazionali all'interno del processo decisionale europeo;

ai sensi dell'articolo 105, primo comma, del Regolamento del Senato, la possibilità per ciascun senatore di fornire un atto di indirizzo al Governo, tramite la presentazione di una risoluzione, è vincolata allo svolgimento delle comunicazioni da parte di un esponente del Governo;

considerato che:

in occasione degli appuntamenti del Consiglio europeo di marzo ed aprile non si sono svolte le consuete comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte, e conseguentemente le Camere non hanno avuto la possibilità di fornire un atto di indirizzo al Governo;

la sede del Consiglio europeo, anche alla luce della grave crisi economica conseguente all'epidemia COVID-19, diviene organo politico di primaria importanza nella scelta delle politiche europee di contrasto alla crisi,

impegna il Governo a dare piena attuazione alla legge n. 234 del 2012, provvedendo a rendere comunicazioni prima di ogni riunione, formale o informale, del Consiglio europeo, in modo da consentire ai senatori la possibilità di presentare risoluzioni e dare un chiaro atto di indirizzo al Presidente del Consiglio dei ministri in sede di trattativa.

(1-00239)

SICLARI, BINETTI, RIZZOTTI, STABILE, BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, FLORIS, TOFFANIN - Il Senato,

premessò che:

con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 e 17 maggio 2020 sono state previste disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale e disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

le disposizioni del decreto 17 maggio 2020 hanno trovato applicazione a decorrere dal 18 maggio (in sostituzione di quelle recate dal decreto 26 aprile) e conservano efficacia fino al 14 giugno 2020, salvi i diversi termini di durata delle singole misure previsti da specifiche disposizioni (art. 11, commi 1 e 2, del decreto medesimo);

è necessario che il progressivo riavvio delle attività economiche (la cosiddetta fase 2) venga affiancato, in assenza ancora di un vaccino o di terapie realmente efficaci, da una strategia che non faccia ricadere il nostro Paese in una nuova situazione di emergenza;

nell'attuale fase dell'emergenza COVID-19, assume particolare rilevanza la tematica dei *test* diagnostici di tipo sierologico, che possono essere utilizzati per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro SARS-CoV-2;

in questo quadro la ricerca degli anticorpi con i *test* sierologici è utile per capire chi realmente è entrato in contatto con il coronavirus, premessa per poter pianificare le prossime fasi;

a differenza degli ormai noti "tamponi", esami di laboratorio che servono per individuare la presenza del coronavirus all'interno delle mucose respiratorie, i *test* sierologici servono ad individuare tutte quelle persone che sono entrate in contatto con il virus;

mentre i primi forniscono un'istantanea sull'infezione, i secondi "raccontano" la storia della malattia ed il contagio eventualmente in atto; attraverso i *test* sierologici infatti è possibile individuare gli anticorpi prodotti dal nostro sistema immunitario in risposta al virus;

tutto è importante soprattutto alla luce del fatto che molte persone con COVID-19 hanno avuto sintomi blandi o addirittura sono state asintomatiche;

attualmente i *test* sierologici possono essere erogati con facilità anche dai laboratori privati e da quelli accreditati, e questo ha creato non poche richieste di attivazione, dal momento che alcune Regioni hanno lasciato massima libertà di esecuzione e altre hanno adottato misure restrittive;

fornire degli incentivi per un campionamento su almeno il 10 per cento della popolazione residente di ciascuna regione consentirebbe di avere un quadro d'insieme anche al fine di fornire indicazioni utili per pianificare

quando, come e quanto allentare ulteriormente le misure restrittive fin qui poste in essere dal Governo;

ciò potrebbe essere messo in atto attraverso la collaborazione tra Governo, Regioni, Dipartimento della protezione civile, Croce rossa e associazioni dei donatori di sangue, al fine di individuare adeguati interventi di sanità pubblica, eventualmente a seguito di allargamenti mirati del campionamento, usando al meglio risorse finanziarie a disposizione;

conoscere in che misura l'infezione si sia diffusa in Italia è utile inoltre per rivedere le stime sulla mortalità, che ad oggi continuano ad essere più elevate rispetto alla media europea e a quella globale, per comprendere la durata della risposta immunitaria e in quali casi gli anticorpi sono realmente neutralizzanti;

contrastare l'insorgere di eventuali nuovi focolai epidemici in modo da contenerli precocemente deve rappresentare la priorità di ciascuna istituzione impegnata alla limitazione del virus;

seppur apprezzabile, l'indagine nazionale dei 150.000 *test* effettuati su un campione individuato dall'ISTAT risulta essere, anche a parere di autorevoli istituzioni come l'Accademia dei Lincei, insufficiente ma utile se unita a quella effettuata su tutto il territorio nazionale attraverso una campionatura che coinvolga tutte le Regioni italiane, considerando che il virus si è sviluppato in maniera estremamente disomogenea e alcune comunità sono state molto più colpite di altre;

grazie anche alle misure di distanziamento sociale e di confinamento domiciliare della popolazione la crescita del contagio ha rallentato per poi decrescere;

considerato che:

tra le numerose terapie approntate per contrastare le patologie sviluppate dall'infezione, quella che prevede l'uso di trasfusioni di plasma immune ha ottenuto e sta ottenendo notevoli risultati terapeutici soprattutto nei casi più gravi, i cui dati preliminari appaiono molto promettenti;

nonostante non siano ancora disponibili i dati ufficiali della sperimentazione, l'uso del plasma immune, iniziato e portato avanti nei presidi ospedalieri di Mantova, Padova e Pavia, è un'esperienza preziosa di cui avvalersi, anche alla luce dei dati molto incoraggianti sul calo della mortalità in quei presidi;

il plasma immune viene recuperato dai soggetti che hanno avuto l'infezione, l'hanno superata e presentano titoli anticorpali prodotti dal loro sistema immunitario per contrastare il virus adeguatamente alti: questi anticorpi possono essere trasferiti ad un soggetto ammalato per aiutare il suo sistema immunitario a debellare il virus in maniera più rapida e più efficace: si raccoglie il sangue dai soggetti guariti con un prelievo venoso, si separano le due componenti del sangue, quella ricca di cellule e quella liquida, che è appunto il plasma; questo viene processato per renderlo disponibile alla donazione, mentre la parte ricca di cellule può essere reimpressa nel circolo del donatore;

il plasma viene sottoposto a controlli per verificare che sia ricco di anticorpi efficaci, non vi siano rischi nella donazione, sia compatibile con il soggetto ricevente; solo allora si svolge la trasfusione di plasma immune nei confronti del soggetto malato;

si tratta di una terapia a basso rischio che, secondo i medici che stanno portando avanti la sperimentazione ed in particolare ad avviso del dottor Giuseppe De Donno, audito in 12a Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato il 14 maggio 2020, consente un'immediata regressione dei sintomi più gravi dell'infezione e la stabilizzazione dei parametri vitali dei pazienti;

i *test* sierologici e la plasmoterapia possono rappresentare insieme una forte risposta nella gestione del contenimento del COVID-19,

impegna il Governo:

1) a rendere noti gli studi per la validazione dei *test* sierologici riconosciuti dal Ministero della salute, al fine di evitare che persistano sul mercato *kit* diagnostici non rispondenti ai criteri di qualità;

2) ad adottare iniziative volte a potenziare la ricerca di soggetti immuni al COVID-19 al fine di reperire ulteriori potenziali donatori e a prevedere gratuitamente *test* sierologici non invasivi per il rilevamento qualitativo degli anticorpi IgG e IgM su almeno il 10 per cento della popolazione residente di ciascuna regione attraverso il coinvolgimento del Dipartimento della protezione civile, Croce rossa italiana e associazioni di donatori di sangue;

3) a promuovere gli studi volti a confermare l'efficacia della terapia del plasma immune nella cura del COVID-19 attivando, in accordo con le Regioni, centri territoriali trasfusionali dedicati alla donazione del plasma;

4) ad attivare una banca nazionale del plasma immune che gestisca e distribuisca nei presidi ospedalieri le sacche di plasma.

(1-00240)

CASTELLONE, COLLINA, DE PETRIS, SBROLLINI, PIRRO, BOLDRINI, DI MARZIO, ENDRIZZI, BINI, MARINELLO, MAUTONE, PISANI Giuseppe, TAVERNA - Il Senato,

premesso che:

il virus SARS-CoV-2 è un virus a RNA appartenente alla famiglia dei coronavirus (CoV) che causa la malattia denominata COVID-19, dichiarata dall'OMS emergenza sanitaria il 30 gennaio 2020 e pandemia l'11 marzo 2020;

al fine di identificare precocemente i soggetti positivi all'infezione, isolarli e contenere il contagio, è fondamentale sviluppare nuovi metodi diagnostici *in vitro* ad alta specificità e sensibilità, che permettano di accertare la presenza del virus già nelle prime fasi dell'infezione. Sono ad oggi disponibili diversi *test* molecolari e sierologici per la rilevazione di proteine virali SARS-CoV-2 nelle secrezioni delle vie aeree e di anticorpi nel siero o nel

plasma. Mentre i *test* molecolari individuano la presenza del virus nell'ospite e danno indicazioni sull'infezione in atto, i *test* sierologici evidenziano la risposta del sistema immunitario all'infezione misurando la presenza di anticorpi IgM ed IgG. A tal proposito è importante sottolineare come i *test* sierologici non rivelino la contagiosità dell'individuo e pertanto un risultato negativo al *test* sierologico non esclude la possibilità di infezione in atto, in fase precoce;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 concernente le misure di progressiva riapertura di attività economico-produttive e di mobilità regionale e nazionale, prevede che tale fase "può aver luogo solo ove sia assicurato uno stretto monitoraggio dell'andamento della trasmissione del virus sul territorio nazionale";

per classificare il rischio sanitario connesso al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 sono stati individuati alcuni indicatori con valori di soglia e di allerta che dovranno essere monitorati a livello nazionale, regionale e locale: indicatori di processo sulla capacità di monitoraggio; indicatori di processo e sulla capacità di accertamento diagnostico, indagine e gestione dei contatti; indicatori di risultato relativi a stabilità di trasmissione e alla tenuta dei servizi sanitari. Le soglie definite negli indicatori sono volte a mantenere un numero di nuovi casi di infezione da Sars-CoV-2 stabile, ossia un aumento limitato nel tempo e nello spazio, soprattutto in ospedali, residenze sanitarie assistenziali, case di riposo, al fine di impedire il sovraccarico dei servizi sanitari, mentre i valori di allerta identificati serviranno per decidere eventuali revisioni delle misure adottate;

L'OMS, nell'indicare i criteri da seguire per la fase successiva alla chiusura o *post lockdown*, indica come prioritarie tre azioni, le "tre T": tracciare, testare e trattare i pazienti precocemente. È fondamentale quindi costruire una rete di sorveglianza sanitaria ben distribuita sul territorio al fine di monitorare, individuare immediatamente i casi positivi, isolarli, tracciare digitalmente la catena trasmissiva e trattarli efficacemente;

come indicato nella circolare del Ministero della salute del 9 maggio 2020, che aggiorna la precedente circolare del 3 aprile, nell'attuale fase dell'emergenza COVID-19, assume pertanto particolare rilevanza la tematica dei *test* diagnostici di tipo sierologico, che possono essere utilizzati per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro il virus SARS-CoV-2. I *test* sierologici sono utili soprattutto nella valutazione epidemiologica della circolazione virale in quanto: a) sono uno strumento per stimare la diffusione dell'infezione in una comunità; b) la sierologia può evidenziare l'avvenuta esposizione al virus; c) i metodi sierologici possono essere utili per l'identificazione dell'avvenuta infezione da SARS-CoV-2 in individui asintomatici o con sintomatologia lieve o moderata che si presentino tardi all'osservazione clinica; d) i metodi sierologici possono essere utili per più compiutamente definire il tasso di letalità dell'infezione virale rispetto al numero di pazienti contagiati da SARS-CoV-2;

la circolare ministeriale del 9 maggio 2020 sottolinea però come le attuali conoscenze scientifiche relative ai *test* sierologici per il SARS-CoV-2

non forniscano informazioni sulla presenza di anticorpi neutralizzanti, in grado di proteggere dall'infezione, né sulla persistenza degli anticorpi a lungo termine. Risulta evidente dunque che tali *test*, pur importanti a fini di ricerca e valutazione epidemiologica della circolazione virale nella popolazione, non possano essere usati nell'attività diagnostica e non possano in alcun modo sostituire i *test* molecolari, come si evince anche dalla circolare del Ministero della salute del 9 maggio 2020 che, richiamando le indicazioni dell'OMS, ribadisce come l'approccio diagnostico più attendibile sia costituito dai *test* basati sul rilevamento del virus in secrezioni respiratorie attraverso metodi molecolari;

considerato che:

il 25 maggio 2020 è stata avviata dal Ministero della salute un'indagine di sieroprevalenza, attraverso *test* sierologici su prelievo, su un campione di 150.000 persone residenti in 2.000 comuni, distribuite per sesso, attività ed età, per stimare la diffusione dell'infezione da virus nella popolazione italiana, in diverse zone geografiche, in diverse classi lavorative e di età, e per allestire una biobanca di campioni, accessibili per studi futuri, che rappresenteranno una fotografia dello stato di diffusione del virus in questo momento storico nel nostro Paese e dello sviluppo della risposta anticorpale a seguito della prima ondata di pandemia;

il Ministero della salute ha ribadito come i *test* sierologici non debbano sostituire quelli molecolari a fini diagnostici ma abbiano un'utilità a fini di indagine di sieroprevalenza. Le Regioni hanno adottato politiche diverse in merito all'esecuzione di tali *test*, alcune prevedendo l'uso della sierologia anche a fini diagnostici, soprattutto in luoghi sensibili, altre impedendone l'utilizzo. A queste criticità va aggiunta la disponibilità sul mercato di un elevato numero di *kit* diagnostici non sempre rispondenti ai criteri di qualità necessari e la mancanza di una piattaforma centrale che raccolga i dati delle Regioni per integrare i risultati di tutti i *test* sierologici finora effettuati, per eventualmente ampliare il campo dell'indagine epidemiologica attualmente in corso;

i *test* molecolari rilevano la presenza del virus nel paziente, attraverso l'amplificazione del genoma, che rappresenta il metodo più affidabile per rilevare anche concentrazioni molto basse dell'RNA virale. Ad oggi, i *test* molecolari di elezione sono certamente i cosiddetti tamponi, che si effettuano attraverso la raccolta di campioni dal rinofaringe, che vengono poi sottoposti a "real time PCR" (reazione a catena della polimerasi), tecnica che amplifica il genoma virale eventualmente presente. Tale esame, altamente specifico e sensibile, ha il limite di prevedere un processo di analisi in appannaggio di pochi laboratori specializzati, dotati per lavorare su un grande numero di campioni biologici, il che, quindi, richiede un'organizzazione in rete e tempi tecnici non sempre tempestivi ai fini dell'ottenimento dei risultati del *test*. Inoltre, tali laboratori necessitano di raccogliere un congruo numero di campioni da analizzare per evitare di sprecare l'intero *kit*. Tali caratteristiche non sempre si conciliano con le situazioni in cui la diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 abbia carattere di urgenza;

l'Italia è certamente uno dei Paesi ad aver, finora, effettuato dall'inizio dell'emergenza più *test* molecolari (più di 3 milioni) con il numero più elevato numero di tamponi per 100.000 abitanti (più di 5.000 su 100.000 abitanti). Ancora una volta, però, va evidenziata la grande variabilità di numeri e protocolli tra le diverse Regioni. Tuttavia, in attesa di definire meglio una strategia comune sul territorio nazionale, serve certamente aumentare la disponibilità di *test* molecolari per garantire la diagnosi precoce dei casi di contagio, l'individuazione dei contatti stretti, nonché dei focolai epidemici, e soprattutto il controllo dell'infezione negli ambienti sensibili, tra cui strutture per acuti, strutture che ospitano soggetti fragili (strutture residenziali extraospedaliere per malati cronici non autosufficienti, per disabili e per malati terminali, strutture di riabilitazione e di lungodegenza *post* acuzie, eccetera) e comunità chiuse;

la crescente necessità di *test* per il contenimento del virus nella "fase 2" ha spinto le principali aziende ed associazioni di categoria a confermare la saturazione della capacità produttiva mondiale di reagenti per estrazione di RNA, inducendo anche il comitato tecnico scientifico a pubblicare sul portale dedicato una richiesta di offerta per reperire almeno 5 milioni di *test* molecolari (rapidi, automatizzati e compositi);

alla luce dell'esigenza di rendere il *test* molecolare disponibile ed accessibile ad un numero sempre maggiore di soggetti a rischio o casi sospetti e loro contatti e di ridurre al minimo i tempi di diagnosi, di recente, sono stati sviluppati alcuni *test* molecolari rapidi per l'identificazione del nuovo coronavirus (alcuni anche effettuabili sul posto e, pertanto, definiti "*point of care test*"), che forniscono il risultato in tempi sensibilmente più rapidi rispetto al tampone classico;

la circolare del 3 aprile, emanata dal Ministero della salute, riporta che "sono stati messi a punto i test molecolari rapidi CE-Ivd e/o Eua/Fda basati sulla rilevazione dei geni virali direttamente nelle secrezioni respiratorie che permetterebbero di ottenere risultati in tempi brevi. Secondo il Comitato tecnico-scientifico, questi test potrebbero essere utili nei casi in cui la diagnosi di infezione da Sars-CoV-2 assuma carattere di urgenza" e potrebbero, pertanto, rappresentare un passaggio indispensabile, in prospettiva della riapertura ordinaria; inoltre, tali *test* potrebbero trovare capillare utilizzo nella gestione in tempo reale dei pazienti sottoposti a valutazione per l'ammissione alle strutture sanitarie;

alla luce di quanto finora esposto, risulta auspicabile l'utilizzo di *test* molecolari rapidi al fine di monitorare l'andamento dell'infezione da COVID-19 in Italia, e diagnosticare precocemente tutti i soggetti infetti, per poi tracciarne i contatti e limitare il contagio,

impegna il Governo:

1) a definire in tempi rapidi il fabbisogno di *test* molecolari per la fase 2 e programmare efficaci strategie di approvvigionamento;

2) a sostenere ed incentivare la capillare diffusione dell'utilizzo dei *test* molecolari rapidi per la ricerca di RNA virale, nei luoghi sensibili, quali

strutture sanitarie per acuti, strutture sanitarie per cronici, strutture che ospitano soggetti fragili, strutture di comunità e farmacie;

3) a dettare linee univoche per l'utilizzo dei *test* molecolari e sierologici, che tutte le Regioni dovranno seguire, sull'intero territorio nazionale introducendo precise disposizioni al fine di individuare i soggetti tenuti all'effettuazione dei *test*;

4) a prevedere la creazione di una piattaforma digitale dove convogliare tutti i dati regionali relativi alle indagini sierologiche e molecolari svolte, al fine di valorizzare il patrimonio informativo derivante da tali dati, in aggiunta alle evidenze generate dallo *screening* sierologico nazionale attualmente in corso.

(1-00241)

### Interrogazioni

LANZI, MONTEVECCHI, ANASTASI, ANGRISANI, CORRADO, DONNO, MARILOTTI, LANNUTTI, LEONE, MANTOVANI, MORONESE, PAVANELLI, ROMANO, TRENTACOSTE - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che, a quanto risulta agli interroganti:

il Comune di Sassuolo (Modena) con delibera del Consiglio comunale n. 70 del 18 dicembre 2017 ha approvato il piano operativo comunale (POC) con valenza di piano urbanistico attuativo (PUA), di iniziativa privata, relativo al comparto denominato "AN.1B - via indipendenza - via muraglie" adottato con delibera n. 48 del 25 luglio 2017 (approvazione ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 20 del 2000);

il progetto prevede la costruzione di un complesso residenziale composto da 49 villette nell'area verde che si apre a ovest del duplice filare di pioppi cipressini, poco a sud della traversa di via Indipendenza, entro i confini storici del parco Ducale segnati dalle tracce ancora rinvenibili delle muraglie;

considerato che:

in particolare l'ambito è localizzato nella parte sudovest della città, delimitato a nord da via Indipendenza, a sud e a ovest dal tracciato della circonvallazione sudovest e a est dal percorso alberato dell'asse storico che collega il palazzo Ducale al belvedere (filare dei pioppi);

la zona è costituita da un'area non urbanizzata, residuo dell'impianto agricolo del parco Ducale, attraversata dal canale di Modena, entro cui si trovano un fabbricato in disuso (ex discoteca) e alcuni complessi rurali;

come specificato anche nel POC, il piano urbanistico attuativo e i successivi titoli abilitativi devono essere sottoposti al conseguimento dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004);

considerato inoltre che:

non risulta agli interroganti che sia ancora stato espresso alcun parere sul progetto da parte della Soprintendenza, né che questa abbia partecipato al procedimento urbanistico POC-PUA;

dalle notizie apprese da organi di stampa locale, tra i quali si cita l'articolo di "Modenatoday" del 16 maggio 2020 dal titolo "Un nuovo quartiere con 49 villette accanto al Parco Ducale, 'Intervenga la Soprintendenza'", sono iniziati alcuni lavori di eradicazione di alberi e di predisposizione del cantiere edilizio relativo al progetto residenziale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se non ritenga, considerato il vincolo paesaggistico cui è sottoposta l'area, che i lavori preparatori al cantiere debbano essere sospesi, in attesa del parere della Soprintendenza sul progetto relativo alla realizzazione delle 49 villette e, nel caso, quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo.

(3-01640)

BERNINI, MALAN, TOFFANIN, FLORIS, CARBONE, DE POLI, PICHETTO FRATIN, GALLONE, RONZULLI, DAMIANI, BARACHINI, MALLEGNi, FERRO, MOLES - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

l'articolo 77 del decreto-legge n. 34 del 2020, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, modifica l'articolo 43 del decreto-legge n. 18 del 2020, in materia di contributi alle imprese e agli enti del terzo settore per la sicurezza e il potenziamento dei presidi sanitari, prevedendo che il trasferimento dell'importo di 50 milioni di euro, da parte dell'INAIL ad Invitalia, sia erogato non solo alle imprese, come originariamente stabilito, ma anche agli enti del terzo settore, per l'acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale;

tuttavia, si evidenzia come all'estensione della platea dei beneficiari non corrisponda alcuna copertura finanziaria aggiuntiva, e che i 50 milioni di cui all'articolo 43 del decreto "cura Italia" siano già esauriti;

nello specifico, l'articolo 43 ha lo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese e, in base alla modifica proposta successivamente, delle attività di interesse generale degli enti del terzo settore, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 (codice del terzo settore). A tal fine, il medesimo articolo prevede che l'INAIL trasferisca entro il 30 aprile 2020 l'importo di 50 milioni di euro ad Invitalia, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2020 dello stesso istituto per il finanziamento dei progetti di investimento e formazione

in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese;

in attuazione di tale disposizione, Invitalia ha pubblicato il bando "Impresa sicura", mettendo a disposizione delle imprese le risorse per il rimborso dei dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, rilevatori della temperatura corporea, detergenti);

risulta che le domande presentate ammontano a 194.175, a fronte delle quali solo 3.151 risulterebbero accolte sull'intero territorio nazionale, perché sono esaurite le risorse messe a disposizione;

in base alla modifica prevista dal menzionato articolo 77 del decreto-legge "rilancio", i finanziamenti sono destinati anche alle attività di interesse generale degli enti del terzo settore e ai progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese;

pur essendo favorevoli all'ampliamento al terzo settore, gli interroganti rilevano, riguardo all'ambito soggettivo dell'applicazione della disposizione, che essa circoscrive i destinatari dei finanziamenti alle sole imprese, escludendo gli altri datori di lavoro e, sotto il profilo finanziario, che la stessa sembrerebbe non garantire le risorse a tutta la platea;

giòva evidenziare come l'erogazione delle risorse senza criteri razionali e ben definiti sta creando una palese discriminazione tra i potenziali destinatari, con la conseguente esclusione di coloro che più di altri avrebbero bisogno dei finanziamenti;

inoltre, tali modalità procedurali poco hanno in comune con i criteri selettivi di tipo meritocratico ai quali si dovrebbero ispirare le disposizioni citate, essendo il "*clic day*" piuttosto assimilabile a un sistema di gioco a premi nel quale prevale la casualità e la circostanza fortuita, a fronte delle risorse esigue messe a disposizione ed esaurite subito dopo l'apertura del bando,

si chiede di sapere:

come e quando si intenda garantire le coperture finanziarie ulteriori;

quali misure il Ministro in indirizzo intenda adottare per prevedere che l'erogazione delle risorse sia effettuata in modo imparziale, considerato che, essendo il bando aperto, è già noto l'elenco dei soggetti richiedenti e, di conseguenza, l'eventuale finanziamento andrebbe ai beneficiari già noti individualmente;

se, vista la richiesta, non ritenga opportuno di indire un ulteriore bando con risorse aggiuntive così da poter soddisfare un maggior numero di imprese.

(3-01641)

LANIECE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* -

(3-01642) (Già 4-03560)

RUSPANDINI, CIRIANI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

i siti di interesse nazionale (SIN), presenti nella totalità delle regioni e nei territori di circa 300 comuni, sono riconosciuti dallo Stato in funzione delle caratteristiche inquinanti delle aree, della loro pericolosità per l'ambiente circostante in termini di rischio sanitario ed ecologico, nonché di pregiudizio per i beni culturali ed ambientali che vi insistono, e necessitano di particolari opere di bonifica del suolo, del sottosuolo e delle acque;

queste aree, a parte le notevoli criticità ambientali, potrebbero rappresentare una risorsa per l'economia del territorio in termini di sviluppo industriale e manifatturiero, mentre invece le legittime aspettative di aziende e imprenditori ancora presenti nei SIN scontano spesso inutili, costose e farraginose lungaggini di tipo amministrativo, anche relative al semplice rilascio di autorizzazioni edilizie che solo marginalmente potrebbero coinvolgere l'aspetto ambientale;

gli innumerevoli adempimenti burocratici e la sovrapposizione degli atti delle autorità e dei soggetti chiamati a rilasciare pareri, autorizzazioni, relazioni impediscono ogni genere di iniziativa tanto dei privati quanto dei Comuni (nei quali si trovano queste aree) che, di fatto, non possono disporre in attesa di interventi statali che raramente si concretizzano;

a riprova di ciò, mentre sul sito istituzionale si legge che le attività di bonifica condotte dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei SIN proseguono, "nonostante l'attuale momento di difficoltà dovuto alla grave emergenza sanitaria", nella realtà nei territori interessati nulla si muove;

nonostante l'ennesimo proclama per cui, si legge in una nota del Ministero, "le attività hanno riguardato, tra le altre, l'approvazione di un piano di caratterizzazione nell'area del SIN bacino del fiume Sacco", "un territorio caratterizzato da un'annosa storia ambientale, all'interno del quale rientrano cinque poli industriali" e che, al netto delle attività di bonifica, "potrebbe rappresentare uno dei luoghi con la più alta concentrazione di stabilimenti del centro Italia", a livello locale nulla è cambiato né si è avviata alcuna procedura che avrebbe dovuto seguire alla sbandierata autorizzazione del Ministero;

se si è, da un lato, consapevoli che l'attuale normativa prevede troppi soggetti coinvolti per competenza e procedure eccessivamente complesse per l'ottenimento dei pareri relativi alle indagini preliminari e agli studi necessari alla redazione dei piani di caratterizzazione, dall'altro, non si può, tuttavia, non ricordare che, dalla stipula del protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e il Ministero, il cronoprogramma degli interventi ha già subito, in poco più di un anno, notevoli ritardi nella gestione ed emissione dei pareri di competenza,

si chiede di sapere quali iniziative urgenti il Ministro in indirizzo intenda adottare per semplificare le procedure e i complessi *iter* amministrativi

previsti per effettuare le necessarie bonifiche dei siti di interesse nazionale e se non ritenga che occasione utile per procedere in tempi rapidi al riguardo possano essere i prossimi provvedimenti di semplificazione che, come annunciato dal Governo, dovrebbero essere adottati anche a seguito della grave emergenza sanitaria e socio-economica in corso.

(3-01643)

NUGNES, DE PETRIS, FATTORI, RUOTOLO - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

secondo il *position paper* pubblicato dalla Società italiana di medicina ambientale (SIMA) e dalle università di Bologna e di Bari la presenza di polveri sottili nell'aria e la diffusione del coronavirus hanno un legame; lo studio sottolinea come vi sia "una solida letteratura scientifica che correla l'incidenza dei casi di infezione virale con le concentrazioni di particolato atmosferico (Pm10 e Pm2,5)";

nelle aree del nostro Paese maggiormente colpite, come Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia-Romagna e Toscana, sono allocati il 73 per cento dei termovalorizzatori e il 64,2 per cento delle centrali a biomassa. Le centrali a biomassa del Nord Italia bruciano ogni anno 2,8 milioni di tonnellate di legno e producono 21,3 milioni di microgrammi I-TEQ (tossine equivalenti) di diossina e 214,3 milioni di milligrammi di benzo(a)pirene. A queste vanno aggiunte le emissioni dei termovalorizzatori e dei numerosi impianti industriali;

l'ingegner Eugenio Rogano ha ipotizzato una correlazione tra distribuzione dei termovalorizzatori e diffusione del contagio, attraverso un lavoro di ricerca di cui ha scritto "L'Espresso";

a questo studio si aggiungono molti importanti lavori (di Boule L.A., Burke C.G., O'Dell C.T., Winans B., Lawrence B.P.) che, monitorando la maturazione della citotossicità dei linfociti TCD8+, a seguito di un'infezione volontaria delle prime vie aeree su topi contagiati con il virus dell'influenza, hanno evidenziato una compromissione nella funzionalità dei CTL (Cytotoxic T lymphocytes) in soggetti precedentemente esposti alle diossine che risultavano più soggetti a patologie respiratorie;

considerato che:

la correlazione tra inquinamento, cambiamenti climatici e salute non è una recente scoperta; secondo i dati forniti dall'Agenzia europea dell'ambiente l'inquinamento atmosferico, nonostante i miglioramenti registrati negli ultimi anni "grazie alla crisi economica", rappresenta un fattore di rischio, non solo per gli ecosistemi, ma anche per la salute dei cittadini, con particolare riferimento a quelli che vivono nelle aree urbane;

l'esposizione agli agenti inquinanti quali il particolato, il biossido di azoto e l'ozono provoca l'insorgere o l'aggravarsi di numerose malattie ed è

responsabile di un numero elevato di decessi prematuri. Gli effetti dell'inquinamento atmosferico causano circa 1.6 milioni di morti premature ogni anno e il cambiamento del clima è stato identificato dalla rivista "The Lancet" come la principale minaccia alla salute globale. L'Agenzia europea dell'ambiente riferisce che nel 2013 il Pm<sub>2,5</sub> è stato causa di 430.000 morti premature nella sola Unione europea. L'Italia figura tra i Paesi dove gli agenti inquinanti relativi alla qualità dell'aria superano le soglie previste dalla UE e dall'OMS, con un numero stimato di decessi prematuri che nel 2013 è stato di oltre 80.000;

analizzati i settori di produzione e di trasformazione primaria, si è stimato che questi abbiano costi capitalistici naturali non valutati per un totale di 7,3 trilioni di dollari; il che equivale al 13 per cento della produzione economica mondiale nel 2009. La maggior parte dei costi non capitalizzati del capitale naturale deriva dalle emissioni di gas serra (38 per cento), seguito dall'uso dell'acqua (25 per cento), l'uso del suolo, cioè l'impermeabilizzazione e la perdita dei servizi ecosistemici (24 per cento), l'inquinamento atmosferico (7 per cento), l'inquinamento terra e acqua (5 per cento) e gli sprechi (1 per cento);

la pandemia da coronavirus è indubbiamente figlia del degrado ambientale e della voracità con cui l'economia estrae risorse, emette inquinanti e produce quantità enormi di rifiuti. Il salto di specie dagli animali agli esseri umani, che ha messo in circolo questi virus e che nel futuro rischia di essere sempre più frequente e periodico, è causato da molti fattori, oltre che dall'inquinamento atmosferico, quali la deforestazione (che ha avvicinato alcune specie animali all'uomo e al suo ambiente antropizzato) o l'espansione di sistemi di agricoltura e di allevamento industriali;

considerato altresì che:

la pandemia globale da COVID-19 ha costretto il mondo intero ad una chiusura forzata di tutte le attività produttive e il blocco di tutti gli spostamenti con la cessazione obbligata persino delle interazioni interpersonali e la compressione di molti dei diritti costituzionali, impensabile fino a qualche tempo fa, causando gravissimi danni sociali ed economici oltre che sanitari, che non possono non far riflettere sull'opportunità di continuare in questa direzione in modo resistente;

appare evidente che questo arresto globale straordinario ma inevitabile che ha costretto tutti è un segnale di allarme che obbliga a rivalutare il nostro modello di sviluppo mettendo finalmente sul tavolo i costi ed i danni che comporta non intervenire a tutela dell'ambiente e della salute in maniera radicale e non più derogabile;

il modello economico distruttivo attuale sfrutta le risorse naturali e i territori ben oltre i limiti che il pianeta pone, producendo inquinamento delle matrici e alterazioni dei nostri sistemi di difesa,

si chiede di sapere:

se si intenda approntare lo studio di un piano ambientale di rilancio economico del Paese e in che termini;

se corrisponda al vero, come si apprende dai mezzi di stampa, che si starebbe lavorando su proposte che si muovono sulla vecchia logica lineare del cemento, cui delegare la ripresa economica del Paese come negli anni '50 e '60 del secolo scorso;

se risponda a verità l'ipotesi di mettere in atto condoni edilizi, nonché ulteriori deroghe al codice degli appalti nel settore delle costruzioni tramite la nomina di commissari per il rilancio di grandi opere slacciate dai vincoli e dai controlli degli enti preposti alla tutela anche ambientale e dei beni culturali del territorio;

come ci si ponga di fronte a questo uso indiscriminato e non necessario del monouso e delle plastiche e che rimedi si valuti di porre in essere nell'immediato. Inoltre se esista un piano, per quanto tardivo, di recupero e riciclo dei DPI che stanno invadendo i mari e le spiagge, tenendo conto che secondo il Politecnico di Torino l'incremento atteso di rifiuti da DPI, per il solo comparto produttivo, è di circa un miliardo di mascherine al mese e 456 milioni di guanti, 2 milioni di termometri e 250.000 cuffie per capelli;

se l'inquinamento dovuto all'uso massiccio delle automobili private per garantire le esigenze di distanziamento verrà bilanciato da un massiccio piano di investimenti sui sistemi di trasporto pubblici, che non può essere certo compensato dal *bonus* per le biciclette ed i monopattini elettrici;

perché nei vari decreti emanati manchi la differenziazione degli incentivi e delle facilitazioni tra aziende tradizionali e aziende virtuose dal punto di vista ambientale, che si pongono su prospettive di miglioramento e raggiungimento di *standard* e *performance* ambientali, prevedendo che l'erogazione degli aiuti alle imprese sia vincolata al rispetto di regole ferree in tema di tutela dell'ambiente e della salute;

se si intenda dare attuazione agli impegni presi con il Parlamento per i SAD (sussidi ambientalmente dannosi), e in che tempi intenda togliere i sussidi alle imprese dannose dal punto di vista ambientale per spostarli su quelle favorevoli;

se si intenda approntare una revisione del piano energia e clima PNIEC che sia più coraggioso e si ponga obiettivi più stringenti alla luce delle attuali evidenze, in vista di possibili future emergenze sanitarie e climatiche che stanno devastando il pianeta.

(3-01644)

FLORIDIA, ORTIS - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

l'emergenza sanitaria in atto ha impresso un'incredibile accelerazione del ricorso allo strumento dello *smart working*, poiché i provvedimenti emanati per la gestione dell'epidemia da COVID-19 hanno di fatto attribuito a tale modalità di lavoro la funzione di strumento di contenimento del contagio;

le pubbliche amministrazioni hanno così dovuto provvedere ad un largo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;

l'emergenza ha quindi offerto la possibilità di riflettere sulla necessità di diffondere una simile modalità di lavoro nella pubblica amministrazione, che consentirà di svecchiare la macchina amministrativa e, incentivando il merito, costituirebbe una vera e propria rivoluzione culturale per l'Italia;

prima dell'emergenza da COVID-19, infatti, stando ai dati dell'osservatorio "Smartworker" del Politecnico di Milano, gli *smartworker* italiani erano soltanto 570.000, in buona parte nel settore privato di grandi dimensioni, mentre, per quanto riguarda il lavoro pubblico, solo il 7 per cento delle pubbliche amministrazioni aveva attivato iniziative informali tese all'adozione del lavoro agile e il 6 per cento contava di avviarle nei 12 mesi seguenti;

l'incremento dello *smart working* nel pubblico, invece, porterebbe importanti benefici agli stessi lavoratori, con risparmio di tempo e maggiore autonomia nella gestione delle attività quotidiane, alla pubblica amministrazione, in termini di efficienza ed efficacia dell'organizzazione amministrativa, e soprattutto all'intera collettività, che godrebbe del decongestionamento dei centri urbani e della riduzione delle emissioni di anidride carbonica, con conseguenze favorevoli per la salubrità dell'ambiente;

considerando che, con il decreto "cura Italia", lo *smart working* è diventato a tutti gli effetti una modalità ordinaria e diffusa di svolgimento dell'attività lavorativa, oltre che in linea con l'impulso innovativo che è necessario perseguire,

si chiede di sapere quale sia, anche a fronte dell'esperienza dei mesi recenti, l'orientamento del Ministro in indirizzo in ordine all'impiego di tale strumento in condizioni di ordinarietà e se non intenda, a tal fine, adottare provvedimenti tesi ad implementare il ricorso ad esso, introducendo le relative modalità formative, attuative e di monitoraggio in grado di assicurare la tutela dei lavoratori e garantire la qualità del lavoro svolto.

(3-01645)

NISINI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

con il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è stato istituito il reddito di cittadinanza, quale misura di politica attiva del lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza ed all'esclusione sociale;

il gruppo del Movimento 5 Stelle ha da sempre sostenuto l'imprescindibilità di tale misura, da non considerare come una mera forma di assistenzialismo ma, come ha dichiarato lo stesso ministro Catalfo, all'epoca relatrice del provvedimento in Senato, nella seduta del 25 febbraio 2019: "una misura

proattiva collegata all'inserimento nel contesto sociale e lavorativo del cittadino";

i dati dell'osservatorio sul reddito di cittadinanza e di ANPAL disattendono totalmente le intenzioni;

l'osservatorio riferisce che nel 2019 la misura ha coinvolto 968.645 nuclei familiari e 2.540.575 persone per un importo medio mensile pari a 527 euro, mentre nel 2020 ha coinvolto rispettivamente 1.057.319 nuclei e 2.721.036 persone per un importo medio mensile di 568 euro;

secondo la nota mensile del 29 maggio 2020 pubblicata da ANPAL, alla data del 1° aprile 2020 il numero complessivo dei beneficiari del reddito di cittadinanza presenti nel *database* ANPAL è appena superiore ai 991.000 individui, dei quali solo 819.129 sono soggetti al patto per il lavoro e appena 365.759 sono presi in carico dai servizi per l'impiego;

sempre ANPAL riferisce che, alla data del 10 febbraio 2019, i beneficiari che hanno iniziato un rapporto di lavoro dopo l'approvazione della domanda sono 39.760, dei quali il 65,2 per cento a tempo determinato, il 19,7 per cento a tempo indeterminato ed il 3,9 in apprendistato;

ciò significa che i percettori del reddito di cittadinanza che hanno ottenuto un impiego rappresentano poco meno del 2 per cento della platea e che, di questi, la stragrande maggioranza ha ottenuto un impiego a tempo determinato;

quanto al patto per l'inclusione sociale, nei mesi scorsi, prima ancora che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 inducesse il Governo a sospendere la condizionalità degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, pochissimi Comuni avevano attivato i percorsi per le attività di servizio alla comunità;

anche la Corte dei conti boccia la misura, come si evince dal rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica, pubblicato nei giorni scorsi, nel quale la Corte evidenzia che "per quel che riguarda il secondo pilastro dell'RdC, quello finalizzato a promuovere politiche attive per il lavoro, i risultati appaiono al momento largamente insoddisfacenti e confermano le perplessità avanzate dalla Corte al suo avvio. I dati a disposizione, comunicati dall'ANPAL Servizi, dicono che alla data del 10 febbraio 2020, i beneficiari del RdC che hanno avuto un rapporto di lavoro dopo l'approvazione della domanda sono circa 40 mila. Soprattutto, non si intravedono segni di un possibile maggiore dinamismo dei Centri per l'impiego rispetto al passato";

gli organi di stampa riportano continuamente notizie di assegni erogati a persone prive dei requisiti e, da ultimo, nei giorni scorsi, hanno diffuso la notizia di un'indagine della Guardia di finanza da cui sembrerebbe evincersi che, per mesi, 101 soggetti legati alla malavita organizzata di Reggio Calabria e provincia avrebbero percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, per un totale di oltre 500.000 euro, mentre ulteriori 15 avrebbero già inoltrato la domanda,

si chiede di sapere se i fatti riportati siano corrispondenti al vero, quali siano i dati reali dei percettori del reddito di cittadinanza e di coloro che hanno trovato lavoro e più in generale quali iniziative il Ministro in indirizzo voglia adottare per evitare che fondi pubblici vengano erogati per misure di fatto assistenziali e prive di effetti concreti sul mercato del lavoro.

(3-01646)

LAUS, MARCUCCI, NANNICINI, FERRARI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

i numerosi casi di ritardo verificatisi nell'erogazione della cassa integrazione in deroga prevista dal decreto-legge "cura Italia" sono stati spiegati dal Ministro in indirizzo con la complessità dello strumento cui si è fatto ricorso, e dall'INPS con il ritardo delle Regioni negli adempimenti loro spettanti;

per evitare il ripetersi di quanto è accaduto e dare una risposta più celere ai cittadini aventi diritto alla cassa integrazione in deroga, riducendo gli adempimenti burocratici, il decreto-legge "rilancio" prevede un meccanismo semplificato di erogazione "per periodi successivi alle prime nove settimane";

il decreto-legge reca infatti una nuova disciplina delle procedure di riparto delle risorse, nonché di concessione, di erogazione e di monitoraggio del trattamento di integrazione salariale in deroga per "emergenza COVID-19", prevedendo una procedura di pagamento diretto da parte dell'INPS;

considerato che:

ciò nonostante, i tempi per l'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga non saranno brevi: le modalità di attuazione del trattamento dovranno essere stabilite con un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e i termini temporali delle domande e delle successive fasi, come stabiliti dall'articolo 71 del citato decreto-legge, fanno supporre che l'anticipazione di pagamento del trattamento non avverrà prima della metà del mese di luglio 2020;

successivamente all'anticipazione di pagamento del trattamento, il datore di lavoro dovrà inviare all'INPS tutti i dati necessari per il saldo dell'integrazione salariale entro 30 giorni dall'erogazione;

inoltre, questa nuova modalità di concessione del trattamento di integrazione salariale in deroga potrà essere adottata non prima del 18 giugno 2020, "decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore" della disposizione, quando sarà possibile per il datore di lavoro presentare la domanda di concessione del trattamento;

lo snellimento delle procedure previsto dal decreto-legge "rilancio" rappresenta un'importante novità, ma potrebbe non essere sufficiente a garantire ai lavoratori l'erogazione in tempi brevi del trattamento di integrazione salariale in deroga;

lo stesso protocollo tra le banche e le parti sociali per anticipare la cassa ai lavoratori non garantisce alcuna certezza,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, nello stabilire le modalità di attuazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, al fine di rendere il meccanismo previsto il più celere e sicuro possibile per i lavoratori, e se non ritenga opportuno, a tal fine, prevedere anche una modalità per cui i lavoratori possano percepire immediatamente il trattamento tramite un istituto bancario mediante la previsione di garanzia statale per gli anticipi loro diretti;

quale sia lo stato di pagamento dei trattamenti di integrazione salariale in deroga riconosciuti ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (detto "cura Italia").

(3-01647)

COMINCINI, FARAONE - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

le misure di distanziamento introdotte nel nostro ordinamento al fine di contrastare e prevenire il diffondersi dell'epidemia da COVID-19 hanno generato una minore fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale in tutte le città d'Italia;

il Governo, con il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, rinominato "decreto rilancio", ha deciso di incentivare la mobilità sostenibile al fine di ovviare ai disservizi connessi al distanziamento sociale, che hanno limitato la presenza di cittadini sui mezzi di trasporto pubblico locale, ovvero per evitare il verificarsi di possibili assembramenti in prossimità di fermate, nonché su autobus e convogli ferroviari e metropolitani;

l'articolo 2 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, decreto "clima", istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e del territorio e del mare un fondo denominato "programma sperimentale buono mobilità", che prevede una dotazione pari a 70 milioni di euro per l'anno 2020, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste relative alle quote di emissione di anidride carbonica (con riferimento all'anno 2020), dette "aste verdi", così come disciplinate dall'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30;

l'articolo 229 del decreto "rilancio" stabilisce che il fondo di cui all'art. 2 del decreto "clima" sia destinato, fino ad esaurimento, alla concessione in favore dei maggiorenni residenti nei capoluoghi di regione, nelle città metropolitane, nei capoluoghi di provincia, ovvero nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, di un "buono mobilità", pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a 500 euro, a partire dal

4 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, per l'acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture;

con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità e i termini per l'ottenimento e l'erogazione del beneficio, nel rispetto del limite di spesa ivi individuato;

il citato articolo 229 prevede altresì l'incremento di 50 milioni di euro del predetto fondo istituito dal "decreto clima" e che a tale onere si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili, anche in conto residui, sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, finanziati con quota parte dei proventi delle "aste verdi", di cui allo stesso decreto e di competenza del medesimo stato di previsione;

considerato che:

tali misure rientrano pienamente nel piano finalizzato al contrasto delle emissioni climalteranti previsto non solo dal diritto comunitario ma anche dal nostro ordinamento;

gli incentivi alla mobilità sostenibile possono contribuire alla riduzione dell'utilizzo dei mezzi privati e al conseguente decongestionamento dal traffico delle aree urbane;

il miglioramento della qualità dell'aria che ne conseguirebbe ingenererebbe evidenti benefici anche per la salute dei cittadini;

sono numerosissimi i cittadini che hanno non solo manifestato il proprio interesse, ma hanno già acquistato mezzi di mobilità sostenibile usufruendo del *bonus* previsto dal decreto "rilancio",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prevedere un aumento delle risorse destinate al fondo per la mobilità sostenibile, al netto di quanto potrà operare il Parlamento in sede di conversione del decreto "rilancio";

quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di accelerare le procedure per il riconoscimento del *bonus* ai cittadini che ne fanno richiesta, anche al fine di scongiurare un "*click day*" che finirebbe per sminuire le finalità dei provvedimenti adottati;

quali ulteriori interventi intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, affinché venga ulteriormente incentivata la mobilità sostenibile.

(3-01648)

STEFANO, ROSSOMANDO, FEDELI, PARRINI, ASTORRE, ALFIERI, MESSINA Assuntela, D'ALFONSO, PINOTTI, VATTUONE, IORI, BOLDRINI, COLLINA, VALENTE, PITTELLA, BITI, D'ARIENZO,

LAUS, GIACOBBE, MANCA, FERRARI, ROJC, TARICCO, FERRAZZI, CIRINNÀ, VERDUCCI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'epidemia da COVID-19 e il protrarsi della situazione emergenziale hanno determinato una profonda crisi per numerosi settori economici, tra i quali in particolare sofferenza risulta tuttora il settore turistico-ricettivo, che ha sospeso le proprie attività nel periodo di *lockdown* e attende tra le molte difficoltà l'arrivo della stagione estiva, per valutare i margini di una possibile ripresa;

la crisi senza precedenti che il turismo sta vivendo nel nostro Paese ha determinato anche gravi ripercussioni occupazionali; in particolare, molti lavoratori del comparto stagionale hanno perso il lavoro e alcuni tra questi non hanno avuto neppure garantite le tutele accordate ad altri lavoratori, non vedendosi riconoscere il *bonus* di 600 euro che l'articolo 29 del decreto-legge n. 18 del 2020, decreto "cura Italia", aveva istituito;

molti lavoratori stagionali del turismo assunti con contratto a tempo determinato per i 6 mesi nella stagione estiva non si sono infatti visti riconoscere il *bonus* perché l'ultimo rapporto di lavoro avuto non era stato formalmente registrato come lavoro stagionale al momento della comunicazione dell'assunzione; a quanto risulta, tale errata registrazione del contratto avrebbe impedito al sistema informativo dell'INPS di identificarli correttamente così da procedere con il pagamento del *bonus*;

la mancata erogazione del *bonus* ha avuto conseguenze molto pesanti per i lavoratori interessati e per le loro famiglie, aggravate dalla preoccupazione ulteriore di non avere prospettive lavorative nei prossimi mesi, a causa della grave difficoltà economica in cui si trovano molte imprese del turismo che non hanno la certezza di una prossima riapertura nella stagione estiva per effetto della crisi; il rischio, per molti lavoratori, è quello di restare un intero anno senza reddito;

considerato che:

il decreto-legge n. 34 del 2020, decreto "rilancio", all'articolo 84 ha previsto nuove indennità ma resta il rischio che la situazione dei lavoratori stagionali esclusi non sia risolta; in primo luogo, l'articolo 84, comma 5, stabilisce che l'indennità di 600 euro è erogata anche per il mese di aprile ai soggetti "già beneficiari per il mese di marzo", e ciò esclude di fatto chi nel mese di marzo, non per sua colpa, non ha potuto beneficiarne; anche la nuova indennità di 1.000 euro prevista per il mese di maggio, se non viene sanato il vizio iniziale, potrebbe risultare di difficile accesso per i medesimi lavoratori;

a seguito della segnalazione della reiezione di numerose istanze di lavoratori stagionali per il *bonus* di 600 euro, nel corso di un tavolo tecnico tra INPS e rappresentanti del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro sono state fornite informazioni integrative per la corretta procedura da seguire il problema nella maggior parte dei casi era stato determinato dall'errata codifica dei lavoratori stagionali in UNIEMENS;

quando si comunica l'assunzione con il modello UNILAV al centro per l'impiego, tuttavia, si può spuntare, ma non è obbligatorio e spesso viene omesso, l'ulteriore indicatore "lavoro stagionale"; altrettanto avviene per il codice che deve essere inserito nel modello UNIEMENS che si invia mensilmente all'INPS; la procedura ammette comunque, senza sanzione, che il modello venga rinviato anche a distanza di tempo inserendo quell'indicazione;

tale situazione interessa uno stimato numero di 24.000 lavoratori per i quali è stato riferito che l'INPS provvederà a riprocessare le istanze;

continueranno, tuttavia, a rimanere fuori dall'accesso alla misura del *bonus* 600 euro circa 181.000 lavoratori di fatto stagionali ma che risultano inquadrati in contratti a tempo determinato in ragione dei vantaggi che tale scelta reca al datore di lavoro (contributo Naspi inferiore e nessun obbligo di prelazione per la stagione successiva),

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda porre in essere al fine di garantire l'effettivo riconoscimento a tutti i lavoratori stagionali dell'indennità di 600 euro disposta dal decreto-legge n. 18 del 2020 per il mese di marzo 2020, che garantirebbe loro di accedere altresì alla medesima indennità per il mese di aprile, nonché l'accesso sin da subito alla nuova indennità di 1.000 euro prevista dal "decreto rilancio".

(3-01649)

FERRO - *Al Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo.* - Premesso che i decreti-legge "cura Italia", "liquidità" e "rilancio" non contengono sufficienti misure di liquidità per alcune realtà e settori, come quello dello spettacolo, che per i costi di gestione che sono chiamati a sostenere rischiano il collasso, e tra questi c'è l'Arena di Verona, si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di adottare misure volte a stabilire per l'Arena di Verona la capienza di 3.000 spettatori massimi in luogo dei soli 1.000 attualmente previsti, considerato che la capienza normale è di 13.500 spettatori, dispone di 20 cancelli per l'afflusso ed il deflusso e ha già approntato uno specifico, analitico e dettagliato protocollo sanitario;

se non ritenga di evitare la decurtazione del 40 per cento del fondo unico per lo spettacolo, almeno per il 2020;

se non ritenga di rivedere la ripartizione del fondo per le emergenze di 245 milioni di euro creato dal Ministero per i beni e le attività culturali ed il turismo destinando una quota maggiore alla fondazione Arena, ente maggiormente colpito dalla pandemia. Infatti la cancellazione del *festival* estivo ha determinato una perdita di circa 27,7 milioni di euro di incassi e la perdita di circa 5 milioni di euro di marginalità.

(3-01650)

MODENA, MALLEGNI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

in data 1° giugno 2020 è stato chiuso al transito il viadotto "Montoro", al chilometro 24,250 del raccordo Terni-Orte, ovvero della superstrada 675 "umbro-laziale", a 4 corsie, che appartiene al tracciato europeo E45. La decisione è stata assunta dall'ANAS a seguito di un controllo di *routine* sul viadotto e ad un'ispezione effettuata tramite un drone;

da quanto si è appreso, nella testa della pila verticale si sarebbe spostata la trave di sinistra e si reggerebbe solo su uno spigolo,

si chiede di sapere:

quali siano il quadro preciso della situazione in ordine allo stato del viadotto, le ipotesi progettuali e di lavoro per la rimessa in pristino, le tempistiche e le ipotesi per agevolare i percorsi alternativi;

se sia disponibile la documentazione in merito.

(3-01651)

CASTELLONE, MORONESE, GIANNUZZI, ANGRISANI, DI MICCO, PRESUTTO, MAUTONE, VACCARO, GAUDIANO, PUGLIA, SANTILLO, DE LUCIA, RICCIARDI - *Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.* - Premesso che:

il comune di Giugliano in Campania (Napoli), terza città della regione, comune non capoluogo di provincia più vasto e popoloso d'Italia, localizzato nella "terra dei fuochi" ovvero nella zona compresa tra l'area a nord di Napoli e la città di Caserta, è caratterizzato da una situazione ambientale estremamente compromessa a causa dell'opera di eco-camorre, che, attraverso un'attività iniziata già a partire dalla seconda metà degli anni '80 del secolo scorso, fino al 2004, hanno smaltito illegalmente 30.700 tonnellate di rifiuti tossici e speciali, spesso incendiati, come accertato anche nella relazione del 2017 della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti;

sul territorio giuglianese insistono circa 40 discariche (tra abusive e non), molte delle quali non bonificate o non messe in sicurezza, e numerosi siti di stoccaggio provvisorio di rifiuti;

a Taverna del Re, frazione di Giugliano, sono depositate circa 7 milioni di ecoballe, che occupano una superficie equivalente a più di 300 campi di calcio, ad oggi non ancora sottoposte a processo di caratterizzazione;

il consulente tecnico d'ufficio per conto della Direzione distrettuale antimafia della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per il processo n. 15968/08, innanzi al pubblico ministero aveva denunciato un vero e proprio disastro ambientale nell'area giuglianese, sussistendo i presupposti di cui all'art. 434 del codice penale. Secondo quanto dichiarato, coesistono infatti tutti i fattori che determinano la fattispecie di reato di disastro ambientale, ossia: 1) notevole ampiezza dell'inquinamento in termini di spazio contaminato; 2) durata temporale dell'azione di contaminazione; 3) danno (o pe-

ricolo di danno) ambientale di eccezionale gravità, non necessariamente irreversibile; 4) danno non riparabile con normali opere tecniche di bonifica; 5) coinvolgimento (anche potenziale) di un numero elevato di persone;

con le delibere n. 418 e n. 419 del 27 luglio 2016, la Giunta regionale della Campania ha modificato il piano regionale per la gestione dei rifiuti ed il piano di smaltimento delle ecoballe;

nel 2016 la Regione aveva bandito una prima gara per lo smaltimento di una partita di 789.000 tonnellate di ecoballe: 8 lotti, valore complessivo 118 milioni di euro. A ottobre 2019 risultavano rimosse soltanto 60.000 tonnellate, mentre dai dati ricavati da comunicazioni regionali del 28 gennaio 2020 risulta smaltito solo il 9,6 per cento delle ecoballe in deposito rendendo evidente l'impossibilità di attuare il cronoprogramma definito per il totale smaltimento delle balle e fissato a 6 anni;

con l'art. 36-*bis*, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, venivano modificate le disposizioni normative per definire i siti classificati di interesse nazionale (SIN);

con il decreto ministeriale 11 gennaio 2013 sono stati esclusi dall'elenco dei SIN il litorale domitio flegreo e l'agro aversano, in cui è compresa l'area di Giugliano in Campania, comportando il ritorno della competenza in capo alla Regione, secondo le norme vigenti per i siti non di interesse nazionale;

il sito relativo alle aree di Giugliano in Campania è stato definito con una prima perimetrazione fatta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominandola "area vasta", area nella quale "i dati esistenti inducono a ritenere che la situazione ambientale sia particolarmente compromessa, a causa della presenza contemporanea, in porzioni di territorio relativamente limitate, di più siti inquinati e/o potenzialmente inquinati, ed estesa con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010;

con tale ordinanza sono state affidate le opere di bonifica e messa in sicurezza delle discariche comprese nell'area vasta di Giugliano e Masseria del Pozzo al commissario Mario Pasquale De Biase, che ha ricoperto questo ruolo dal 2010 a fine 2019;

in data 26 novembre 2010, con ordinanza n. 58, il commissario De Biase ha approvato il programma operativo di dettaglio degli interventi e delle tempistiche previste per la loro realizzazione secondo quanto riportato di seguito: a) completamento, anche per stralci funzionali, del "piano di caratterizzazione della cosiddetta Area Vasta in località Masseria del Pozzo-Schiavi in Giugliano in Campania", redatto dall'Arpa Campania, e approvato con decreto direttoriale prot. n. 4557/QdV/DI/B del 6 maggio 2008 dal Ministero; b) individuazione degli interventi urgenti ed indifferibili, immediatamente attuabili, di messa in sicurezza delle aree, progettazione, gare, esecuzione dei lavori; c) eventuali interventi di bonifica che si rendessero necessari a valle della caratterizzazione;

considerato che:

il 15 luglio 2019 i lavori sulla discarica Resit sono stati ultimati: con 6 milioni di euro, la discarica è stata messa in sicurezza;

la discarica sita in località Masseria del Pozzo e la discarica della Novambiente Srl risultano da completare;

il programma di riqualificazione dell'area denominata San Giuseppe ha avuto inizio nell'ottobre 2015 ed è stato portato a compimento nel 2018;

considerato infine che:

alla scadenza del commissariamento, il 16 dicembre 2019, è subentrata nella gestione la Regione Campania;

la gestione commissariale presenta un disavanzo di 19 milioni di euro (da contabilità speciale) per le bonifiche, che ora però andrà a carico della Banca d'Italia e dunque, a seguire, delle casse della Regione;

lo stato incompleto delle bonifiche e i contenziosi in corso per gli espropri effettuati ai terreni della camorra sono un elemento preoccupante e dovrebbero costituire un campanello d'allarme per una probabile vanificazione del lavoro finora svolto;

la legge 24 dicembre 2012, n. 234, specifica che in caso di inadempienza delle Regioni in materia di discariche abusive e impianti di depurazione, lo Stato può esercitare potere sostitutivo,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga urgente avviare le procedure di riconversione dei siti in questione da siti di interesse regionale (SIR) a siti di interesse nazionale (SIN) e, nel frattempo, se non ritenga necessario esercitare il potere sostitutivo, definito dalla legislazione vigente, per intervenire con operazioni di monitoraggio, contrasto dei roghi, impedimento di opere di sciacallaggio, attuazione e completamento delle ulteriori bonifiche.

(3-01653)

*Interrogazioni orali con carattere d'urgenza ai sensi dell'articolo 151 del Regolamento*

PARENTE - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

a più di un anno di distanza dalla nomina di Domenico Parisi a presidente dell'Agenzia nazionale per le politiche attive per il lavoro (ANPAL), sono numerose e gravi le questioni ancora irrisolte attinenti all'attività svolta dallo stesso Parisi;

in primo luogo, è del tutto incomprensibile, a parere dell'interrogante, il fatto che non sia stato ancora approvato il piano industriale dell'Agenzia 2020-2022, bocciato per la terza volta dal consiglio d'amministrazione dell'istituto e rinviato così a data da destinarsi, nonostante l'urgente esigenza di adeguamento rispetto alle stringenti criticità occupazionali create dall'emergenza epidemiologica;

in secondo luogo, non sono ancora state chiarite le motivazioni che hanno spinto Parisi ad effettuare, nel corso del 2019, spese elevatissime, soprattutto in materia di spostamenti, sia per quanto riguarda i viaggi aerei di andata e ritorno dagli Stati Uniti a Roma, sia per quanto riguarda i noleggi dell'auto con autista, senza contare, nondimeno, i costi per l'alloggio nella capitale;

ancora, non è più accettabile che ad oggi non sia ancora stata trovata una soluzione adeguata alla questione della stabilizzazione dei precari di ANPAL servizi, soprattutto alla luce dell'intervento parlamentare in sede di conversione del decreto-legge n. 101 del 2019, mirato proprio all'assunzione di detti precari;

considerato che:

in occasione dell'audizione del presidente Parisi tenutasi di fronte alla 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) del Senato, nell'ambito dell'affare assegnato riguardante ricadute occupazionali dell'epidemia da COVID-19, azioni idonee a fronteggiare le situazioni di crisi e necessità di garantire la sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro, non sono giunte risposte concrete rispetto alle criticità;

la legge n. 128 del 2019, di conversione del decreto-legge n. 101 del 2019, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali, mira a risolvere l'annosa questione dei precari di ANPAL servizi, prevedendo, tra l'altro, lo stanziamento di risorse finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato da parte di ANPAL del personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato e con contratto di collaborazione;

ad aprile 2020 è stata presentata dall'interrogante l'atto di sindacato ispettivo 4-03314 rivolto al Ministro in indirizzo, di cui si attende ancora risposta e in cui si chiedeva, tra l'altro, quali fossero i motivi che avevano portato al ritardo nella stabilizzazione dei precari di ANPAL servizi;

alla luce di tutto ciò, risulta evidente che l'operato del presidente Parisi sia stato del tutto inadeguato, rispetto non solo al ruolo dallo ricoperto, ma anche e soprattutto rispetto alle aspettative che avevano accompagnato la sua nomina e alle promesse iniziali di interventi preziosi e complessivi in materia di politiche attive del lavoro, che avrebbero dovuto rilanciare il rapporto domanda-offerta nel nostro Paese ed invertire la tendenza alla precarizzazione e all'instabilità occupazionale, e che tuttavia oggi si può con sicurezza affermare che sono state completamente disattese,

si chiede di sapere:

quali siano gli orientamenti del Ministro in indirizzo in riferimento alle inefficienze descritte, che hanno investito l'operato di ANPAL e soprattutto l'attività di direzione dell'istituto svolta dal presidente Parisi, e se non ritenga a questo proposito opportuno adoperarsi al fine di rimuovere lo stesso Parisi dall'incarico attualmente ricoperto e rilanciare contestualmente il ruolo di ANPAL;

con quali tempistiche e attraverso quali misure intenda intervenire in merito all'assunzione dei precari storici di ANPAL servizi, in attuazione della legge n. 128 del 2019;

se non ritenga opportuno adottare, di concerto con le singole Regioni e con ANPAL, tutte le misure possibili al fine di incentivare il lavoro a distanza dei *navigator*, indirizzandolo alla predisposizione o alla promozione di patti per il lavoro, di servizio, e soprattutto ai patti di formazione, così come previsto da un emendamento a firma dell'interrogante approvato nell'ambito dell'esame del decreto "cura Italia" (di cui al decreto-legge n. 18 del 2020);

quali interventi intenda realizzare, in collaborazione con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per favorire la creazione di una piattaforma di incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro agricolo, così come più volte sollecitato dal ministro Bellanova;

quali siano i suoi orientamenti in merito alle richieste di *bonus* da 600 euro avanzate da alcuni *navigator*, e se non ritenga a tal proposito opportuno sospendere i contratti a tutti i *navigator* che hanno fatto richiesta di detto *bonus*.

(3-01638)

MAGORNO, MARINO, FARAONE, CUCCA, GINETTI, SBROLLINI - *Ai Ministri dell'economia e delle finanze e per il Sud e la coesione territoriale*. - Premesso che:

con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, detto "decreto liquidità", la cui conversione è stata recentemente approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati, il Governo ha predisposto, tra l'altro, una serie di misure che consentono a professionisti e piccole e medie imprese di richiedere prestiti alle banche e agli istituti di credito, potendo contare, entro una determinata soglia, sulla garanzia del fondo centrale PMI a copertura automatica, in certi casi, anche del 100 per cento del finanziamento, senza che venga effettuata la valutazione del merito di credito;

stando al comunicato del Ministero dello sviluppo economico e del Mediocredito centrale, le domande al fondo di garanzia hanno superato le 400.000 unità per un importo di oltre 19 miliardi di euro; sono state infatti ben 413.442 le domande per richieste di garanzie pervenute al fondo di garanzia con un importo complessivo di 19.183.866.825,52 euro nel periodo dal 17 marzo al 27 maggio. Di queste domande, 410.751 sono quelle pervenute ai sensi dei decreti "cura Italia" e "liquidità" per un importo di 18.896.264.781,45 euro, in particolare: 373.829 operazioni riferite a finanzia-

menti fino a 25.000 euro, con copertura al 100 per cento per un importo finanziato di 7.728.508.992,13 euro, "per i quali l'intervento del Fondo è concesso automaticamente e possono essere erogati senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del Gestore";

a questo proposito, sono da leggere attentamente i dati emergenti dall'indagine svolta dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario del 20 maggio 2020 volti a rilevare gli effetti e le problematiche riscontrate dagli istituti di credito e dai richiedenti nell'elargizione della garanzia;

dall'indagine è emerso come la concessione delle garanzie per le richieste inferiori ai 25.000 euro sia stata di poco superiore alla metà delle domande, mentre per le altre richieste di importo superiore la concessione si sia fermata intorno all'11 per cento; tempi più lunghi nell'erogazione dei finanziamenti sono stati riscontrati principalmente per i prestiti superiori alla soglia citata, e tale problematica è derivata anche dalla concentrazione delle domande in un breve arco temporale, con accrescimento dei conseguenti carichi di lavoro e con la necessità di modifiche all'organizzazione interna degli sportelli delle banche;

altro problema ha riguardato la possibilità di ottenere nuova liquidità: in base alla normativa dei decreti-legge n. 18 e n. 23 del 2020 il fondo centrale di garanzia per le PMI può concedere garanzie solo su nuovi crediti, che non possono essere quindi condizionati dalla banca all'estinzione di passività pregresse, con sole due eccezioni, di cui la possibilità di rinegoziare i debiti preesistenti (art. 13, comma 1, lett. e)), salva comunque l'erogazione di un nuovo credito per almeno il 10 per cento dell'accordato in essere. Le segnalazioni riportano, diversamente, casi di soggetti costretti ad usufruire del prestito solo a condizione che parte dello stesso servisse a ripianare situazioni debitorie in essere, con evidente limitazione di liquidità aggiuntiva;

considerato che:

nonostante la portata dell'intervento, e la sua importanza ai fini della ripartenza del tessuto produttivo del nostro Paese, sono numerose le segnalazioni giunte riguardanti i ritardi o la mancata elargizione del credito da parte di alcune banche nei confronti dei richiedenti;

questi dati, a ben vedere, denotano una situazione complessa, caratterizzata dalla difficoltà derivante dalla decretazione d'urgenza e dalle successive modifiche intercorse in sede di conversione, nonché dalla priorità avanzata da alcuni istituti nei confronti di chi già è correntista rispetto a chi non ha mai avuto rapporti con quell'istituto, ed ancora dalla presunta valutazione del creditore da effettuare secondo parametri non ben precisati ovvero estranei alle norme contenute nel decreto liquidità;

considerato inoltre che la mancata elargizione del credito in alcune zone d'Italia può essere prodromica ad alimentare lo spettro dell'usura e della criminalità organizzata, come dichiarato dallo stesso segretario generale di FABI, Lando Maria Sileoni, a cui purtroppo alcuni imprenditori sono costretti

a far ricorso per accedere a quel minimo di liquidità di cui non possono più fare a meno,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti esposti e quali siano i loro orientamenti in merito alle vicende descritte;

se non ritengano di voler semplificare l'*iter* per l'approvazione dei prestiti garantiti, anche tramite una collaborazione con la Banca d'Italia nel verificare il corretto adempimento della normativa da parte degli istituti bancari, vigilando inoltre sulla corretta applicazione dei tassi di interesse sulle somme messe a garanzia.

(3-01639)

VALENTE, MIRABELLI, CIRINNÀ, ROSSOMANDO - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

l'articolo 83 della legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha convertito con modifiche il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha autorizzato i capi degli uffici giudiziari "per contrastare l'emergenza epidemiologia da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020" ad adottare "le misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone";

l'articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, ha prorogato all'11 maggio il termine del 15 aprile 2020 indicato dall'articolo 83 citato, ai commi 1 e 2, nonché differito al 12 maggio il termine iniziale del periodo di validità delle misure organizzative dei capi degli uffici giudiziari previsto dal comma 6;

l'emergenza epidemiologica e le necessarie misure di contenimento del contagio hanno prodotto inevitabilmente un pesante rallentamento dell'attività giurisdizionale su tutto il territorio nazionale;

come anche testimoniato attraverso gli organi di stampa, a partire dalla data del 12 maggio si sono registrati diffusi ritardi dovuti principalmente all'oggettiva difficoltà di garantire una ripresa pienamente omogenea delle attività in tutti i tribunali, nonché pesanti rinvii di udienze anche a diversi mesi di distanza, a causa in particolare della non idoneità delle aule di giustizia, degli uffici giudiziari e della loro dotazione informatica; in alcuni ambiti territoriali tutto questo ha comportato, per evitare disparità di trattamento, l'ulteriore rinvio della ripresa di alcune fondamentali attività giurisdizionali, in particolare nel settore penale;

considerato che:

l'autonomia organizzativa affidata ai capi degli uffici giudiziari risulta giustificata dalle attuali esigenze di flessibilità ispirate al giusto principio di ragionevolezza e alla necessità di tutelare in via prioritaria il diritto alla salute;

in particolare, in un periodo segnato dall'emergenza, il funzionamento del sistema giustizia risulta un servizio essenziale e insostituibile, la cui qualità ed efficienza possono essere garantite solo attraverso paradigmi e modelli chiari e omogenei lungo tutto il territorio nazionale, da adottare attraverso il coinvolgimento pieno di tutti i soggetti della giurisdizione;

considerato, inoltre, che:

dal 12 maggio si è entrati in una fase che per la funzione giurisdizionale e gli uffici giudiziari non è meno delicata rispetto alla precedente, dal momento che l'agenda delle attività giudiziarie presentata nelle linee guida di cui all'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020 sta risentendo in maniera sensibile dell'emergenza sanitaria e del contesto territoriale su cui impattano diversamente il necessario distanziamento sociale, le misure di sanificazione, le logistiche rivisitate delle aule, influenzando così sullo svolgimento delle udienze, dei processi e di tutte le attività giurisdizionali;

alla luce del quadro normativo e delle indicazioni sull'organizzazione giudiziaria trasmesse con la circolare del 2 maggio 2020 da parte del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, se è comprensibile che ancora in questa fase vi sia una certa differenziazione delle misure adottate rispetto a ciascuna situazione territoriale, appare tuttavia necessario che sia uniforme il paradigma organizzativo prescelto e insieme venga garantita omogeneità dei protocolli per quanto riguarda le tipologie delle misure adottate,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia avviato un monitoraggio costante sulla ripresa delle attività dei tribunali italiani dopo la data del 12 maggio, se sia in grado di dare notizia dell'attuale stato della situazione, nonché di quale sia ad oggi l'avanzamento di protocolli e linee guida nei diversi distretti di corte di appello e di quale sia la loro omogeneità tra distretti diversi;

se, alla luce dei tanti ritardi e disfunzioni che sono registrati nei tribunali durante questa fase, non ritenga necessario e urgente intraprendere le opportune iniziative al fine di esercitare in maniera più efficace una funzione di coordinamento e orientamento, anche indicando principi e linee guida uniformi a livello nazionale, in modo da garantire omogeneità sulle modalità di svolgimento dei processi, sui processi da celebrare, sui tempi dei rinvii e sull'impiego delle cancellerie.

(3-01652)

CASTIELLO, CASTELLONE, ANGRISANI, GAUDIANO, RICCIARDI, MAUTONE, PRESUTTO, VACCARO, CIOFFI, DE LUCIA, DI

MICCO, PUGLIA, GIANNUZZI, LA MURA, MORONESE, SANTILLO, LANNUTTI, MATRISCIANO, ROMANO, PAVANELLI, CORRADO, LANZI, MOLLAME, ANASTASI, LEONE, NATURALE, NOCERINO, D'ANGELO, ACCOTO, MONTEVECCHI, MARILOTTI, SANTANGELO, TRENTACOSTE, DONNO, VANIN, GARRUTI - *Al Ministro dell'interno.*  
- Premesso che:

nel mese di giugno 2019 la Procura di Napoli ha emesso un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 126 persone, accertando che nell'ospedale "San Giovanni Bosco" di Napoli, facente capo alla ASL Napoli 1, definito nell'ordinanza stessa la "sede sociale" della "Alleanza di Secondigliano" (costituita dai *clan* Contini, Mallardo e Licciardi), quest'ultima svolgeva, tra l'altro, funzioni di ufficio di smistamento degli ammalati e di prenotazione delle visite e delle analisi di laboratorio, cui era possibile accedere senza dover passare per l'ufficio *ticket* e per le liste di attesa;

il 24 luglio 2019 il prefetto di Napoli, Carmela Pagano, su delega del Ministro dell'interno, ha nominato la commissione di accesso presso la ASL Napoli 1 per verificare l'eventuale sussistenza di tentativi di infiltrazione o di collegamenti della criminalità organizzata nel contesto dell'amministrazione della stessa ASL, nella cui gestione è ricompreso l'ospedale S. Giovanni Bosco, interessato dalla recente vicenda giudiziaria;

la commissione di accesso, a quanto si apprende da organi di stampa, ha terminato l'istruttoria ed ha successivamente trasmesso gli atti al Ministro;

considerato che:

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'art. 107, comma 10, ha previsto che per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, il termine di cui all'articolo 143, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico degli enti locali), per lo scioglimento anche degli organi collegiali delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, previsto dall'art. 146, è fissato in 120 giorni;

considerato inoltre che, a parere degli interroganti:

sarebbe necessario e urgente intervenire con tempestività per rimuovere le preoccupanti infiltrazioni malavitose, emerse dall'indagine della Procura di Napoli;

rimandare di diversi mesi la decisione di commissariare la più grande ASL d'Europa, con un bacino di utenza di circa un milione di persone, metterebbe a rischio il diritto alla salute dei cittadini campani, nel mezzo della più grande emergenza sanitaria degli ultimi tempi, gettando ombre poco rassicuranti sulla gestione della sanità e sull'utilizzo trasparente dei fondi destinati all'emergenza,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo ritenga di dover adottare al fine di accelerare, alla luce dei gravi eventi riscontrati dalla Procura di Napoli nonché da parte della commissione di accesso, l'*iter* del com-

missariamento della ASL Napoli 1, considerato che la tutela dell'ordine pubblico e la tutela del diritto alla salute costituiscono valori primari garantiti dalla Costituzione.

(3-01654)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

BATTISTONI, MALLEGGNI - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali*. - Premesso che:

il sistema contributivo per i lavoratori marittimi è oggetto di una pesante controversia relativa all'interpretazione dei riferimenti legislativi: da un lato, la legge n. 250 del 1958 per i pescherecci di peso inferiore a 10 tonnellate, dall'altra la legge n. 413 del 1984, che si applica alle imbarcazioni superiori a 10 tonnellate o comunque alle imbarcazioni con motore superiore ai 25 cavalli;

l'INPS, in maniera unilaterale, ha inteso applicare in forma retroattiva la legge n. 413 del 1984 a tutti quei piccoli imprenditori del settore della pesca, che hanno sempre pagato i contributi ai sensi di quanto stabilito dalla legge n. 250 del 1958 e secondo le indicazioni dei propri consulenti fiscali;

tale azione ha comportato l'invio di cartelle esattoriali, di importi che vanno da poche migliaia di euro a cifre oltre i 100.000 euro;

tale iniziativa rischia di far fallire l'intero comparto delle piccole imbarcazioni da pesca del mare,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della problematica e quali iniziative intenda adottare per evitare che le piccole aziende di pesca marittime falliscano durante questa emergenza sanitaria globale.

(4-03581)

DE PETRIS - *Ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'interno*. - Premesso che:

la sera del 28 aprile 2020, nelle montagne del gruppo delle Giudicarie, del Trentino occidentale, agenti del locale Corpo forestale hanno catturato, tramite una trappola tubo, il giovane orso M49, letteralmente "ricercato" da circa 10 mesi nella provincia autonoma di Trento e Bolzano;

M49 è stato classificato come orso "pericoloso", nonostante non si sia mai reso responsabile di aggressioni alle persone, ma sia sempre rifuggito dal contatto con l'uomo, tanto da essere definito nei *report* scientifici ufficiali come "elusivo"; le sue predazioni hanno riguardato animali di allevamento lasciati incustoditi, a volte per giorni, e ciò non esula dai normali comportamenti della specie;

il suo nome è divenuto familiare all'opinione pubblica del nostro Paese per le ordinanze di cattura, che prevedevano addirittura l'eventuale abbattimento, e che hanno suscitato fortissime opposizioni e polemiche; in particolare, aveva avuto grande risonanza nel luglio 2019 la sua fuga, giustamente definita rocambolesca, dalla struttura del centro faunistico del Casteller, a Trento, in cui era stato da poche ore rinchiuso, avvenuta nonostante le fortificazioni e l'alto voltaggio della corrente; per molti mesi si era tenuto nascosto e lontano dall'uomo, vagando in luoghi a lui completamente sconosciuti. Solo in seguito si è compreso che stava ritornando a casa, nella zona in cui era nato, percorrendo territori ignoti, spinto da quelle emozioni che oggi gli etologi riconoscono anche negli animali;

il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si era ripetutamente pronunciato a favore della vita e della libertà del giovane orso, da lui battezzato "Papillon", e divenuto un vero simbolo della natura, della biodiversità e del patrimonio più raro, particolarmente protetto, del nostro Paese;

lo stesso Ministro, dopo la recente nuova cattura, si è impegnato a reperire un parco naturale, anche all'estero, che possa ospitarlo, risparmiandogli una vita di reclusione e di sofferenze, tanto più gravi per un animale giovane, forte e di particolare intelligenza, come ha dimostrato la sua incredibile capacità di fare ritorno nei suoi luoghi natali, superando grandi distanze, l'autostrada e il fiume Adige;

attualmente M49 è detenuto all'interno del Casteller in una sorta di tana artificiale, sotto sedazione, e grande scalpore ha avuto la notizia del ristrettissimo spazio in cui sarà relegato a vita, anche dopo la fase di "ambientamento". All'interno del Casteller, una superficie ben inferiore a quella di un campo da calcio è destinata a tre orsi e già ospita, da oltre 8 anni, una femmina. In libertà, gli animali percorrono decine di chilometri in un giorno. Voci insistenti prevedono la sua castrazione;

anche dalla testimonianza del veterinario che lo ha a lungo seguito, è emerso che la predilezione per il latte che M49 ha rivelato e che lo ha spinto a visitare alcune malghe, sempre disabitate, sia stata causata dall'uomo: sin da quando era cucciolo, era stato indotto a berne abitualmente da chi voleva menarne pubblico vanto. Proprio per un secchio di latte posto nella trappola tubo, un mese fa, ha perduto la sua libertà;

accanto a comportamenti umani assolutamente deleteri, è da sottolineare anche il clima di ingiustificato allarmismo alimentato nelle popolazioni delle valli trentine, mentre mancano sempre più i capisaldi, anche minimali, della politica di convivenza tra la nostra e le altre specie e vengono smantellate le misure che, seppur parziali, contribuivano a costruire tale convivenza;

l'attuale amministrazione della Provincia di Trento, il cui attuale presidente nel 2011 promosse banchetti a base di carne di orso importata, interrotti dall'intervento della Guardia di finanza, ha proceduto alla cancellazione del progetto europeo "Coexistence between people and large carnivores", avviato dalla Giunta precedente con i fondi europei e rivolto alla mitigazione di

eventuali conflitti; ha interrotto gli incontri dei cittadini con gli esperti di grandi carnivori; ha posto fine ad ogni forma di dialogo con le associazioni ambientaliste;

la politica della Giunta non prevede campagne di informazione e di formazione tese a divulgare i comportamenti corretti da tenere in presenza dei grandi carnivori e degli orsi in modo particolare, sia tra la popolazione locale che tra i turisti: al contrario, si moltiplicano gli episodi di violenza, come testimoniano i video di inseguimenti da parte di automobilisti nei confronti di orsi giovani, cuccioli, o addirittura menomati. È di pochi giorni fa il video, postato su "Facebook", che riprende una "Panda" con due automobilisti a bordo, in una strada boschiva in val Rendena, lanciata contro un'orsa e il suo piccolo. Gli animali, terrorizzati, sono costretti a precipitarsi in un dirupo e risulta evidente la difficoltà di deambulazione della madre, priva, per ignoti motivi, di una parte della zampa posteriore sinistra. Questo ed altri sono atti criminosi, ai cui autori non dovrebbe essere difficile risalire e che non dovrebbero rimanere impuniti; atti che configurano reati di maltrattamento, per di più su di una specie particolarmente protetta dalla legge nazionale, dalla convenzione di Berna, dalla direttiva "Habitat". La reintroduzione degli orsi in Trentino è avvenuta sulla scorta del progetto europeo "Life Ursus", dopo che, negli anni '90, la popolazione autoctona era sull'orlo dell'estinzione. Un sondaggio aveva registrato l'ampio consenso degli abitanti al progetto;

nel contempo, occorre rilevare che le politiche della Provincia autonoma per la prevenzione dei danni, fondamentali per la convivenza ed obbligatorie per le regole internazionali di tutela della popolazione ursina, sono in buona parte rese inefficaci dall'atteggiamento degli allevatori. Nonostante la Provincia fornisca gratuitamente misure basilari come le recinzioni elettrificate e i cani da guardiania, offra l'assistenza gratuita del personale tecnico e risarcisca integralmente i danni, la loro applicazione è assai carente, trascurata. Molti allevatori, infatti, intendono continuare a lasciare il bestiame incustodito, anche per giorni, ed alimentano nel contempo un clima di ostilità verso gli animali selvatici;

del tutto insoddisfacente nel territorio è la gestione dei rifiuti, che spesso vengono lasciati alla libera fruizione degli orsi, soprattutto dei più giovani e inesperti, a causa di trascuratezza o precisa volontà di attirarli e abitarli a cercare cibo facile in vicinanza dell'uomo, magari per nutrire il pubblico risentimento nei loro confronti. Inoltre sembrano accantonate le ipotesi di realizzazione di corridoi biologici che permetterebbero lo spostamento degli orsi anche in altri areali. La gestione complessiva presenta dunque forti criticità e giustifica preoccupazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'ambiente non intenda rivolgere particolare attenzione alla condizione della popolazione ursina del Trentino, patrimonio indisponibile dello Stato, tutelata da norme e convenzioni internazionali, simbolo della natura del nostro Paese;

in particolare, se non intenda sottrarre tempestivamente M49 alla sua detenzione e ad un destino di totale negazione delle sue esigenze etologiche, mantenendo gli impegni presi davanti all'opinione pubblica nazionale;

se non ritenga imprescindibile intervenire presso la Provincia di Trento per la piena attivazione delle misure di prevenzione dei danni, di rispetto dei programmi europei di convivenza con i grandi carnivori, di informazione e formazione degli abitanti e dei turisti;

se il Ministro dell'interno voglia attivare controlli costanti al fine di prevenire e reprimere atti di ostilità e di violenza nei confronti degli orsi trentini;

se siano state avviate le opportune indagini per individuare gli automobilisti che si sono resi responsabili di inseguimenti di fauna selvatica, con particolare riferimento all'orsa e al suo cucciolo in val Rendena, tutti perseguibili ai sensi del codice penale.

(4-03582)

DI NICOLA - *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* - Premesso che:

come dimostrano interlocuzioni istituzionali ed atti documentali resi noti all'interrogante, risulta ancora non concluso né perfezionato l'*iter* amministrativo necessario all'elargizione, in favore delle vittime del disastro di Rigopiano, avvenuto il 18 gennaio 2017, delle speciali risorse previste e stanziare dall'articolo 4-*bis* del "decreto semplificazioni" (decreto-legge n. 135 del 2018);

si tratta in particolare di risorse, per un ammontare complessivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019, stanziare in favore delle famiglie delle vittime del disastro e di coloro che, a causa di questo tragico evento, hanno riportato lesioni gravi o gravissime;

in attuazione di quanto previsto dalla stessa norma, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2019 e con decreto del segretario generale della stessa Presidenza del Consiglio del 28 ottobre 2019, fu istituita e resa operativa un'apposita commissione tecnica, costituita dai sindaci dei comuni di residenza delle vittime e di coloro che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, incaricata, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, di individuare le famiglie beneficiarie e determinare l'entità delle somme spettanti a ciascuna;

la prima riunione di insediamento e inizio lavori di tale commissione ebbe luogo il 5 novembre 2019 presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio, e, con nota del 21 gennaio 2020, la stessa provvedeva ad inviare alla Presidenza la formale intesa raggiunta in ordine alla distribuzione delle erogazioni;

ad oggi, come segnalato dal comitato "Vittime di Rigopiano", non risulta però pervenuta agli interessati, da parte della Presidenza del Consiglio, alcuna comunicazione;

ancor più, alla luce della sopravvenuta condizione di forte crisi sanitaria, economica e sociale, che in questa fase interessa tutto il Paese, il persistere di tale ritardo determina un ulteriore aggravio delle già deteriorate condizioni economiche e materiali dei familiari delle vittime e delle persone coinvolte in questo disastro;

l'interrogante considera necessario e doveroso evidenziare come, anche e soprattutto in questa fase di enorme difficoltà generale, è assolutamente necessario che lo Stato manifesti con decisione la propria presenza e vicinanza a tutte quelle famiglie e quei cittadini che, in altri momenti di grave tragedia nella storia della Repubblica, hanno già pagato prezzi altissimi e adesso si trovano maggiormente esposti ai rischi generati dall'inaspettato, imprevedibile e gravissimo scenario attuale,

si chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio dei ministri sia a conoscenza delle cause che determinano il ritardo nell'erogazione delle risorse già stanziato e se, in particolare, le occorrenti variazioni al bilancio risultino effettuate;

entro quale termine urgente ritenga di poter intervenire, mediante atti di impulso o tempestivi provvedimenti esecutivi volti liquidare le somme di spettanza e consentirne l'erogazione in favore delle famiglie e delle persone tragicamente e drammaticamente coinvolte nel disastro di Rigopiano.

(4-03583)

*BINETTI - Ai Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca.*

- Premesso che:

sono trascorsi 5 mesi dall'avvio, a gennaio 2020, della procedura, di competenza della direzione generale per lo studente, per la riattivazione dell'osservatorio professioni sanitarie del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, istituito nel 2003 e la cui ultima riunione si è svolta il 17 dicembre 2019;

l'osservatorio è stato istituito il 24 luglio 1996, con decreto dei due Ministeri interessati (istruzione e sanità), per occuparsi delle tematiche riguardanti la formazione nei corsi di diploma universitario e successivi corsi di laurea delle 22 professioni di area sanitaria, presenti in 42 università, con 433 corsi di laurea su 722 sedi formative e 25.000 posti attivati annualmente;

ora si rileva che l'*iter* di ricostituzione dell'osservatorio tarda ad essere concluso, nonostante siano pervenute al Ministero dell'università tutte le designazioni previste da parte della CRUI (Conferenza dei rettori delle università italiane), del Ministero della salute, della Conferenza Stato-Regioni, della conferenza dei corsi di laurea delle professioni sanitarie, del consiglio universitario nazionale, dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, e, infine, dell'ordine delle professioni infermieristiche, dell'ordine delle professioni ostetriche e dell'ordine dei tecnici di radiologia

medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, per ognuna delle 22 professioni;

questo ritardo nella riattivazione pone seri ostacoli per l'adempimento dei compiti a cui l'osservatorio è chiamato ad ottemperare, fra cui *in primis* l'imminente programmazione dei posti per l'anno accademico 2020/2021, che dovrà essere definita entro il 30 giugno, ed altri aspetti relativi all'organizzazione del sistema formativo universitario, fra cui l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari MED/45-50 e del relativo affidamento degli insegnamenti;

non c'è dubbio che in questi mesi di pandemia da COVID-19 il personale sanitario si è speso con competenza e con generosità, ottenendo un generale consenso nell'intero Paese, che ha potuto constatare il suo livello di preparazione umana e professionale; questi professionisti hanno pagato in molti casi di persona la loro dedizione ad un lavoro indispensabile per tutti, e meritano pertanto un *surplus* di attenzione, e le loro istanze non possono essere ignorate o rimandate ad un tempo indefinito. Molti tra i giovani vogliono avvicinarsi alle professioni sanitarie ed è urgente sapere quali siano le opportunità concrete per chi intraprenderà gli studi universitari dopo un esame di maturità così particolare,

si chiede di sapere quali iniziative intenda adottare il Ministro in indirizzo affinché l'*iter* dei decreti di nomina dei componenti e del conseguente insediamento dell'osservatorio possa essere concluso entro i prossimi 15 giorni, in modo che esso possa ottemperare alle sue responsabilità specifiche, previste a norma di legge.

(4-03584)

FAZZOLARI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 11, comma 2, del cosiddetto decreto "milleproroghe" (di cui al decreto-legge n. 162 del 2019) ha modificato l'articolo 16-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019;

tale disposizione ha previsto che l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI), entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato decreto, fosse tenuto ad adottare misure di riforma del proprio regime previdenziale, volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, che intervenissero in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo;

ai sensi di questa norma, ai fini del raggiungimento del riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPGI, si è disposto, inoltre, che entro il termine perentorio del 30 giugno

2020, l'INPGI trasmettesse ai Ministeri vigilanti (lavoro e economia) un bilancio tecnico attuariale redatto in conformità a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle riforme citate;

la norma ha altresì previsto la sospensione, sino alla medesima data e con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, dell'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 509 del 1994, vale a dire la previsione della nomina di un commissario straordinario preposto all'adozione dei provvedimenti necessari per il riequilibrio di gestione, in caso di disavanzo economico-finanziario rilevato dai rendiconti annuali e confermato dal bilancio tecnico;

l'articolo 192 del "Decreto rilancio" (decreto-legge n. 34 del 2020), in fase di conversione in sede parlamentare, ha previsto il differimento del termine per la procedura di riequilibrio dell'INPGI, disponendo una proroga al 31 dicembre 2020 del termine perentorio previsto dall'articolo 16-*quinquies* del decreto-legge n. 34 del 2019;

risulta all'interrogante che IL 9 aprile 2020 il consiglio di amministrazione dell'INPGI abbia approvato una delibera recante uno stanziamento complessivo di 2.470.375 euro suddiviso in 2.204.190 euro In favore delle 20 associazioni regionali stampa per il funzionamento degli Uffici di corrispondenza regionali e 266.185 euro in favore della Federazione nazionale stampa italiana per le prestazioni rese;

a tal riguardo è opportuno evidenziare come, secondo quanto rappresentato all'interrogante, gli adempimenti che in passato venivano trattati dall'ufficio di corrispondenza regionale (richiesta del trattamento di disoccupazione, cassa integrazione, mobilità, assegni di pensione) avvengono ora esclusivamente *on line* e su iniziativa dei diretti interessati, e che molte altre attività che prima afferivano al predetto ufficio (richiesta di mutui, prestiti e inoltro di domande di locazione) sono state da anni sospese, proprio a causa delle difficoltà economiche in cui versa l'Istituto;

alla luce di tali trasformazioni e della conseguente contrazione dei volumi di attività, nonché, soprattutto, in considerazione delle gravi difficoltà economico-finanziarie in cui versa attualmente l'Istituto (i cui ultimi dati hanno previsto un assestamento al bilancio 2019 con perdite di 169 milioni di euro, che lievitano a 190 milioni di perdite nel preventivo 2020), è inevitabile e doveroso interrogarsi in ordine all'opportunità di tale stanziamento e alla proporzionalità tra costi e servizi effettivamente resi;

quanto allo stanziamento reso in favore della FNSI, inoltre, appare utile segnalare come, secondo quanto rappresentato all'interrogante, fra tutti i giornalisti iscritti alla gestione principale INPGI, solo una parte minoritaria è iscritta alla federazione, e dunque lo stanziamento previsto non avrebbe una valenza generale in termini di tutele o benefici in favore dell'intera platea degli iscritti, ma esclusivamente per coloro i quali sono iscritti sia all'INPGI che a questo sindacato,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri in indirizzo, ciascuno compatibilmente ai propri profili di competenza e alla luce del processo normativo messo in campo e teso a favorire il riequilibrio finanziario dell'INPGI, non considerino necessario avviare una verifica in ordine all'opportunità, indispensabilità e sostenibilità, in questo momento di grave crisi finanziaria dell'istituto, dei considerevoli stanziamenti deliberati dal consiglio di amministrazione dell'INPGI con delibera del 9 aprile 2020, in favore delle associazioni regionali di stampa e della federazione nazionale della stampa italiana.

(4-03585)

MARIN - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

da notizie di stampa si apprende che tre agenti della Polizia penitenziaria sarebbero stati aggrediti nel carcere di Salerno nella giornata di sabato 23 maggio. Ad aggredire gli agenti sarebbe stato un detenuto di origini africane nella prima sezione detentiva della casa circondariale di Salerno, mentre i carcerati rientravano dai cortili di passeggio;

secondo quanto riferito dal segretario nazionale SAPPE della Campania, sembrerebbe che un detenuto straniero, senza apparenti motivi, abbia aggredito un assistente della Polizia penitenziaria in servizio. L'intervento di altri poliziotti avrebbe evitato peggiori conseguenze all'agente colpito, nel frattempo colto da *shock* per i violenti colpi subiti;

il detenuto autore dell'insano gesto sembrerebbe, in passato, essere stato in osservazione per disturbi mentali;

per questi ed altri motivi denunciati dal SAPPE già da molto tempo, è stato indetto lo stato di agitazione e l'interruzione delle relazioni sindacali con la direzione del penitenziario, per l'assenza di interventi da parte dell'amministrazione, come richiesto dalla segreteria regionale, prima e dopo la violenta rivolta del 7 marzo 2020, che ha visto l'istituto di Salerno dare inizio alle devastazioni;

considerato che ampia è la platea dei difensori dei diritti dei detenuti, ma che gli stessi si dimenticano sistematicamente dei servitori dello Stato, come gli agenti di Polizia penitenziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine, che ogni giorno rischiano la vita per la salvaguardia dei cittadini e delle istituzioni,

si chiede di sapere:

quali interventi ritenga opportuno adottare il Ministro in indirizzo al fine di tutelare l'incolumità, nonché la salute fisica e psichica, degli agenti di Polizia penitenziaria;

se non ritenga opportuno prevedere per i detenuti violenti una custodia differenziata, soprattutto per chi, soffrendo di un disagio psichico e mentale, dovrebbe essere collocato in strutture specifiche.

(4-03586)

DE POLI - *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* - Premesso che:

in Veneto il trasporto pubblico locale (TPL) su ferro, gomma e acqua si sostiene con risorse annue pari a circa 850 milioni di euro, di cui quasi il 50 per cento, circa 400 milioni, deriva dai ricavi da vendita di biglietti e abbonamenti;

con le misure di contenimento per prevenire il contagio da COVID-19, quali il *lockdown*, la diffidenza ad utilizzare il mezzo pubblico a favore dell'auto privata, il diffondersi di attività lavorative "agili", si registra un'improvvisa e drastica riduzione delle entrate dalla vendita di titoli di viaggio, che genera uno squilibrio nei bilanci delle società del settore del TPL;

nel recente decreto-legge "rilancio" (di cui al decreto-legge n. 34 del 2020) il Governo ha stanziato 500 milioni di euro a livello nazionale per sostenere e in qualche modo riequilibrare i bilanci delle società di TPL, ricomprendendo anche i rimborsi degli abbonamenti da erogare a chi non ha potuto fruire del servizio a causa delle limitazioni di cui all'emergenza COVID19;

da una prima analisi, al Veneto sarebbe stata assegnata una quota pari ad oltre il 10 per cento, comunque insufficiente a soddisfare il fabbisogno stimato, che non risulta inferiore a 120 milioni di euro per il 2020,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo possa prevedere un aumento significativo e adeguato del fondo straordinario per il trasporto pubblico locale, già previsto nel decreto "rilancio", in modo tale da soddisfare i fabbisogni delle Regioni, ed in modo particolare della Regione Veneto.

(4-03587)

STEFANI - *Ai Ministri della salute e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

l'Istituto superiore di sanità, nel suo rapporto n. 25/2020, ha stilato un *vademecum* indicando le sostanze più adatte a sanificare gli ambienti e quindi ostacolare la diffusione del contagio tramite gli oggetti che vengono toccati: per la maggior parte delle superfici è indicato l'alcol etilico;

questo prodotto, alla stregua di igienizzanti per le mani, guanti e mascherine, è diventato difficilmente reperibile sul mercato e i pochi rivenditori applicano prezzi esorbitanti, vendendo il prodotto, in media, con un aumento che va dal 20 al 70 per cento rispetto al prezzo applicato a febbraio;

è intollerabile che si approfitti dell'emergenza sanitaria per lucrare sui prodotti ritenuti fondamentali a contrastare il contagio ma è altrettanto inaccettabile che il Governo indichi come indispensabile l'utilizzo dell'alcol etilico per la pulizia e la sanificazione delle superfici delle attività produttive e artigiane (come parrucchieri, estetiste, bar) e non si preoccupi di intervenire per risolvere la problematica che si è venuta a creare sul mercato,

si chiede di sapere quali azioni i Ministri in indirizzo intendano mettere in atto per risolvere il problema della totale assenza sul mercato, o comunque dell'alterazione intollerabile di prezzo, di un prodotto, come l'alcol etilico, indicato dall'Istituto superiore di sanità come indispensabile per la sanificazione delle superfici e degli oggetti, problema che sta creando disagi a tutti i cittadini ma che può creare dei veri e propri danni alle piccole imprese che stanno faticosamente cercando di ripartire adattandosi a tutte le disposizioni governative.

(4-03588)

LANNUTTI, DI NICOLA, DI GIROLAMO, PRESUTTO, PAVANELLI, TRENTACOSTE, VANIN, ROMAGNOLI, PUGLIA - *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

anche sul verde e incontaminato Abruzzo, specie quello montano, incombe da tempo l'ombra della criminalità organizzata, a causa della presenza di *clan* riconducibili a Cosa nostra, 'ndrangheta e camorra. Da numerosi articoli di stampa si apprende infatti il moltiplicarsi di episodi riconducibili alla "mafia dei pascoli", il fenomeno che vede coinvolti i pascoli delle montagne abruzzesi sfruttati da imprenditori senza scrupoli, con finte transumanze di bestiame, al solo scopo di intascare ingentissimi rimborsi dell'Unione europea, nell'ordine anche di 10.000 euro per ettaro. Un *business* che vale centinaia di milioni di euro e che riguarda anche le Alpi. Come, pure, l'Abruzzo è stato luogo di smaltimento illegale di rifiuti tossici, che vede protagonista in particolare la zona della Marsica. O di interessi malavitosi sul turismo o, in particolare, sul settore dell'edilizia;

a causa della "mafia dei pascoli", l'Abruzzo (come riportato in un articolo del quotidiano "Virtù quotidiane" dal titolo "Mafia dei pascoli, sui terreni abruzzesi le mani dei siciliani" del 15 gennaio 2020) è finito nell'ultima grande operazione della Direzione distrettuale antimafia di Messina, che in Sicilia ha portato all'arresto di 94 persone e al sequestro di 151 imprese agricole nell'ambito di un'inchiesta della mafia dei Nebrodi su presunte frodi ai danni dell'Unione europea attraverso appunto questo meccanismo. È emerso un *business* colossale per un giro di milioni di euro sottratti "legalmente" alla UE da grosse aziende e cooperative agricole, che affittano gli alpeggi montani, senza poi garantire l'effettiva presenza del bestiame, con capi figuranti di una transumanza inesistente, complici imprenditori, dipendenti dei centri di assistenza agricola e alcuni insospettabili, come il notaio Antonio Pecoraro, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa, che avrebbe falsificato la titolarità dei terreni che servivano ai malavitosi per chiedere i contributi comunitari;

è bene sottolineare, inoltre, che il meccanismo della "mafia dei pascoli" mette in crisi quelle categorie di lavoratori, agricoltori e allevatori onesti, incapaci di competere contro una subdola, pericolosissima infiltrazione

malavitosa, portatrice di un degrado socio-economico che alla lunga potrebbe accelerare il progressivo spopolamento dei monti dell'Abruzzo. Inoltre, con la mafia dei pascoli non vi è alcun interesse da parte dei *clan* per la carne e il latte degli animali, che la legge impone che si pascolino su questi terreni. Ad essere "munti", in questo caso, sarebbero solo i soldi dei contribuenti europei;

L'Abruzzo è stato coinvolto anche nello smaltimento illegale di rifiuti, come emerso da un'inchiesta del giornale *on line* "SITE" dal titolo "Rifiuti-condanne a 3 anni per il rogo Eco X, il filo rosso che porta ad Avezzano". L'inchiesta è partita dall'incendio che ha interessato la società "Eco X" di Pomezia, il cui processo si è concluso da poco con la condanna a tre anni dell'unico imputato, Antonio Buongiovanni, che ha visto costituirsi come parte civile l'associazione antimafia "Antonino Caponnetto". Nella vicenda risulta coinvolta anche la ditta "Caturano" di Maddaloni (Caserta), di Pietro e di suo figlio Antonio Caturano, che secondo l'interdittiva antimafia sarebbe in vario modo accomunata, vicina se non contigua al *clan* dei Casalesi, i cui tir furono sequestrati dalla Guardia di finanza di Avezzano, mentre erano in sosta sulla superstrada del Liri, con a bordo 27 tonnellate di rifiuti ospedalieri pronti ad essere scaricati illegalmente, su indicazione di un basista locale, in un capannone in disuso appena acquistato all'asta fallimentare nella zona industriale di Avezzano di via Nobel. In passato Antonio Caturano è stato arrestato nell'operazione "Re Mida", condotta dalla DDA di Napoli, che svelò gli intrecci criminali tra imprenditori e il *clan* dei Casalesi. In quel caso venne coinvolto il cementificio Colacem di Sesto Campano (Isernia) e oggetto dello smaltimento era un carico di rifiuti tossici e radioattivi;

altro settore in Abruzzo a forte rischio di infiltrazioni mafiose è quello del turismo, in particolare quello edile legato ai villaggi turistici. Già in passato nella zona della Marsica, tra i comuni di Avezzano, Cappadocia, Scurgola e Tagliacozzo sono emerse infiltrazioni della banda della Magliana. Come pure è da ricordare il riciclaggio in alcune società abruzzesi da parte di noti personaggi vicini alla mafia siciliana e legati al gruppo mafioso Ciancimino-Lapis, che operava nel quadrilatero Sulmona, Casoli, Tagliacozzo e Avezzano (come raccontato dal "SITE" e il quotidiano "Il Centro" nell'articolo dal titolo "Corleonesi, Camorra, e Magliana sempre in agguato");

considerato inoltre che, a quanto risulta agli interroganti:

recentemente è stata segnalata una "anomala concentrazione" di appartamenti nei comuni a forte propensione turistica di Cappadocia e Camporotondo;

proprio a Cappadocia sette anni fa la DIA sequestrò due appartamenti che facevano parte del "tesoretto" di Alfredo Bizzoni, basista e uomo chiave delle stragi mafiose del 1993;

il timore degli interroganti e delle associazioni locali antimafia è che questi investimenti possano essere terreno fertile per possibili infiltrazioni da parte della criminalità organizzata, che tramite prestanomi o società fantasma acquistano immobili in condomini o villaggi turistici per riciclare denaro

sporco, considerando che tali soggetti sarebbero avvantaggiati anche dall'anonimato delle sedute condominiali,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della situazione esposta;

quali iniziative, per quanto di competenza, intendano intraprendere per effettuare controlli circa il corretto uso dei fondi comunitari e, in caso affermativo, quali siano gli esiti di tali controlli e, stante la perdurante situazione esposta, quali urgenti iniziative di competenza intendano intraprendere per scongiurare l'eventuale uso fraudolento dei fondi comunitari e porre così termine agli affari sporchi della "mafia dei pascoli";

se non ritengano, per quanto di competenza, di dover intraprendere iniziative allo scopo di verificare ed eventualmente prevenire operazioni di riciclaggio in beni immobiliari da parte della criminalità organizzata nelle zone altamente turistiche, così come segnalato dalle associazioni antimafia locali. Zone già segnate in passato dalla presenza di personaggi malavitosi coinvolti in tragici avvenimenti che hanno segnato la storia della Repubblica italiana.

(4-03589)

MININNO, ROMANO - *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* - Premesso che:

l'articolo 27 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (decreto "cura Italia"), prevede il riconoscimento di un'indennità pari a 600 euro per il mese di marzo 2020, erogata dall'INPS, per i liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020, iscritti alla gestione separata presso l'INPS;

per quanto risulta agli interroganti, migliaia di liberi professionisti si sarebbero visti respingere la domanda in quanto non risulterebbero iscritti alla gestione separata;

tra questi ci sarebbero: a) coloro che hanno una partita IVA attiva dal 2019, o comunque prima del 23 febbraio 2020, ma che non hanno provveduto, entro quest'ultima data, ad iscriversi alla gestione separata e che, come previsto, effettueranno il primo versamento previdenziale entro il 16 giugno 2020; b) coloro che hanno una partita IVA attiva in data anteriore al 2019, con versamenti effettuati e risultanti dall'estratto contributivo, ma che non hanno provveduto ad iscriversi formalmente alla gestione separata; c) coloro che in passato sono stati iscritti alla gestione separata come parasubordinati e che, nel passaggio a liberi professionisti, pur effettuando i previsti versamenti previdenziali, non hanno formalizzato tale passaggio, trattandosi della stessa gestione previdenziale;

considerato che:

il comma 26 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, stabilisce l'obbligo di iscrizione alla gestione separata presso l'INPS, senza prevedere un limite temporale per ottemperarvi, né una sanzione;

è prassi che l'INPS provveda d'ufficio all'iscrizione alla gestione separata all'atto del primo versamento previdenziale da parte del professionista, che normalmente avviene entro il 16 giugno dell'anno successivo all'attivazione della partita IVA;

appare ragionevole che il requisito dell'iscrizione alla gestione separata, indicato nel citato articolo 27 per il riconoscimento dell'indennità, non abbia valore sostanziale, ma serva solo a distinguere i professionisti la cui previdenza è garantita dall'INPS da quelli iscritti presso enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, la cui corrispondente indennità è disciplinata dall'articolo 44 del decreto cura Italia;

non esiste un reale motivo ostativo a permettere l'iscrizione retroattiva alla gestione separata (comunque in data non anteriore all'attivazione della partita IVA), tanto che in alcuni casi questa operazione è stata permessa, in altri inspiegabilmente negata;

gli stessi professionisti risulterebbero esclusi anche dalla medesima indennità di 600 euro per il mese di aprile e di 1.000 euro per il mese di maggio, prevista dall'articolo 84 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto "rilancio");

lo scopo dell'indennità è quello di garantire il sostegno al reddito di quei professionisti che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa e che, in assenza della stessa, potrebbero trovarsi in grave difficoltà economica,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative intenda intraprendere per garantire l'erogazione dell'indennità, di cui all'articolo 27 del decreto "cura Italia", ai professionisti ingiustamente esclusi, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

(4-03590)

DI MICCO, AUDDINO, CASTELLONE, ANGRISANI, SANTILLO, ORTIS, LANNUTTI, TRENTACOSTE, VACCARO, GIANNUZZI, GALLICCHIO, ROMANO, MAUTONE, GAUDIANO, PAVANELLI, ABATE, DE LUCIA, MARINELLO - *Al Ministro per la pubblica amministrazione.* - Premesso che:

con decreto-legge n. 18 del 2020 (cosiddetto decreto cura Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, venivano introdotte "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

l'art. 87 introduceva "Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali" prevedendo, per tutta la

durata dello stato di emergenza, il lavoro agile quale modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni, limitando la presenza sul posto di lavoro esclusivamente per le attività indifferibili e non altrimenti erogabili;

il comma 3 precisa, altresì, che, qualora la pubblica amministrazione non abbia la possibilità di ricorrere al lavoro agile, questa dovrà utilizzare gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, potrà motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio ed il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge;

tale disposizione, facendo riferimento genericamente alla "prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni" lascia spazio a interpretazioni restrittive in riferimento a tipologie di lavoro atipiche, quali i lavoratori socialmente utili (LSU) che, pur non assumendo la qualifica di dipendenti pubblici (come chiarito dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5600 del 25 settembre 2006), svolgono lavori o attività con fini di pubblica utilità in favore della comunità territoriale di appartenenza sotto la direzione ed il coordinamento delle amministrazioni pubbliche (art. 26, comma 1, del decreto legislativo n. 150 del 2015);

poiché, dunque, l'attività dei lavoratori socialmente utili comporta la necessità di spostarsi dalle proprie residenze, anche con i mezzi pubblici, e di accedere agli uffici delle amministrazioni pubbliche, la Regione Campania e diversi enti locali, tra cui il Comune di Napoli, allo scopo di contenere il rischio di diffusione epidemiologica, hanno provveduto a disporre il differimento delle attività degli LSU valutando tali attività non compatibili con l'istituto del lavoro agile e ritenendo non applicabile a questa tipologia di lavoratori l'art. 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 (in particolare la parte in cui dispone che le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio ed il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge) prospettando l'esigenza di dover individuare, alla ripresa delle attività, le modalità di recupero delle ore non lavorate nel periodo di esenzione dal servizio;

considerato che:

la *ratio* della disposizione di cui al citato art. 87 risiede nel ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e il loro spostamento, per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni;

a parere degli interroganti, per tale ragione, la disposizione va estesa anche alle tipologie di lavoro atipiche, quali i lavoratori socialmente utili, attesa la loro attività di supporto delle strutture pubbliche evitando, oltretutto, ingiuste disparità di trattamento rispetto alle altre categorie di lavoratori;

un'interpretazione estensiva di tale disposizione si evince anche dalle direttive n. 1 e 2 del 2020 del Dipartimento della funzione pubblica laddove

si legge, nella sezione dedicata alle "Modalità di svolgimento della prestazione lavorativa", che "le amministrazioni prevedono modalità semplificate e temporanee di accesso alla misura con riferimento al personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione;

se ritenga che l'applicazione dell'art. 87 del decreto-legge n. 18 del 2020 debba essere estesa anche a tipologie di lavoro atipiche, quali i lavoratori socialmente utili e, di conseguenza, quali provvedimenti intenda adottare affinché tali lavoratori non restino esclusi dall'applicazione di detta disposizione.

(4-03591)

MONTANI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

l'esplosione improvvisa della pandemia da coronavirus ha colto moltissimi cittadini italiani al di fuori dei confini nazionali;

nei primi giorni sono stati realizzati dei "ponti aerei" per agevolare il loro rientro in patria ma numerosi sono rimasti isolati nelle più diverse parti del mondo e nell'impossibilità di trovare passaggi aerei;

un'area particolarmente colpita dall'epidemia risulta essere l'America centrale con Paesi in cui è numerosa la presenza italiana come il Costa Rica;

risulta che a San Josè molti cittadini italiani abbiano richiesto assistenza alla nostra ambasciata per poter rientrare ma che non sia ancora stato possibile organizzare voli di rimpatrio dopo un volo umanitario ad inizio della pandemia;

oltretutto, non esistendo voli diretti dal Costa Rica all'Italia, si deve comunque transitare per nazioni a rischio o che, come gli Stati Uniti, pretendono la quarantena per chi arriva dall'estero,

si chiede di sapere quale sia l'attuale situazione dei cittadini italiani in America centrale e segnatamente in Costa Rica, se risultino richieste di aiuto e se si ritenga di dover organizzare uno o più voli speciali per il rimpatrio dei nostri connazionali alcuni dei quali si trovano in situazione di grande disagio, partiti per vacanze o per lavoro, e che da ormai 3 mesi devono mantenersi in condizioni economiche, sociali e di vita assolutamente precarie.

(4-03592)

NOCERINO, PAVANELLI, MATRISCIANO, CORBETTA, DE LUCIA, LANNUTTI, CAMPAGNA, NATURALE, DONNO, VANIN,

GAUDIANO, ABATE, RICCIARDI, ROMANO, TRENTACOSTE, PRESUTTO, MONTEVECCHI, ANGRISANI, GIANNUZZI, PESCO - *Al Ministro della salute*. - Premesso che:

da informazioni in possesso degli interroganti, risulterebbe che la Regione Lombardia, attraverso l'Agenzia di tutela della salute (ATS), a pochi giorni dalla delibera che detta le linee guida per i *test* sierologici che potranno essere eseguiti nella regione anche dai laboratori privati specializzati in microbiologia e virologia, avrebbe fermato le richieste dei *test* suddetti a causa della mancanza dei tamponi necessari a certificare l'eventuale positività del paziente risultato a sua volta positivo ai *test* molecolari che dovrebbero verificare la presenza di anticorpi prodotti dal sistema immunitario in risposta al virus;

la fondazione GIMBE ha rilevato che la Lombardia, nonostante sia una delle regioni più colpite dal COVID-19, starebbe effettuando un numero di tamponi al di sotto della media nazionale e molto al di sotto di altre Regioni, falsando così il numero dei casi diagnosticati;

inoltre, la fondazione denuncia incongruenze sui dati trasmessi dalla Regione Lombardia in questi ultimi 3 mesi: "soggetti dimessi che venivano comunicati come guariti alla Protezione civile e andavano ad alimentare il cosiddetto silos dei guariti, alternanza e ritardi nella comunicazione e trasmissione dei dati che sarebbe stata giustificata nella prima fase e molto meno ora. Come se ci fosse la volontà di mantenere sotto un certo livello il numero dei casi diagnosticati";

quanto esposto, a giudizio degli interroganti, ove confermato, desta sconcerto e preoccupazione in relazione ai gravissimi effetti dal punto di vista sanitario sull'intera comunità lombarda e, di conseguenza, sull'intera comunità nazionale,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti;

se intenda confermare le notizie sulla scarsa disponibilità dei tamponi in Lombardia e, in caso affermativo, quali misure urgenti voglia intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di rifornire adeguatamente di tamponi faringei o naso-faringei la Regione ed evitare il rischio, più che reale, che la situazione di monitoraggio e le azioni di contrasto alla diffusione del coronavirus possano sfuggire al controllo delle autorità sanitarie locali;

se ritenga di verificare quanto denunciato dalla fondazione GIMBE e, comunque, fornire maggiori delucidazioni al fine di ricostruire l'effettiva situazione dei contagi in Lombardia e nelle regioni più colpite dal virus agendo di conseguenza a tutela della salute dei cittadini.

(4-03593)

IWOBI, LUCIDI, VESCOVI - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

l'Assemblea nazionale del popolo (NPC) a Pechino ha approvato la risoluzione per permettere al comitato permanente della stessa Assemblea di redigere una legge speciale sulla sicurezza nazionale per la regione amministrativa speciale di Hong Kong;

numerosi senatori del Gruppo parlamentare Lega-Salvini premier-Partito sardo d'Azione hanno firmato una mozione (1-00237) che chiede al Governo l'impegno a tutelare il principio "un Paese, due sistemi", fortemente a rischio a seguito degli ultimi sviluppi;

considerato che:

il senatore del Movimento 5 Stelle Vito Petrocelli, nonché presidente della 3ª Commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) del Senato ha dichiarato all'agenzia di stampa AGI, in merito alla situazione di Hong Kong, che "ogni Paese sovrano ha il diritto e il dovere di garantire l'ordine pubblico e la stabilità sociale ed economica sul suo territorio";

al contrario, l'on. Marta Grande, presidente della III Commissione permanente (Esteri) della Camera, anch'ella appartenente al Movimento 5 Stelle, ha dichiarato al quotidiano "la Repubblica": "La libertà è il valore fondamentale. La Cina rispetti lo schema che prevede uno Stato e due sistemi";

in una nota congiunta, i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Esteri di Camera e Senato hanno accumulato la situazione di Hong Kong a quella di Minneapolis, scrivendo che "ogni paese ha il diritto e il dovere di garantire l'ordine pubblico sul suo territorio, nelle strade di Hong Kong come in quelle di Minneapolis, ma deve farlo rispettando i diritti umani e le libertà civili e senza compiere abusi nell'uso della forza, come accaduto nel tragico caso di George Floyd. A tale proposito, giudichiamo preoccupante la minaccia di Trump di sparare per fermare i saccheggi";

valutato infine che:

ad Hong Kong non è in discussione la tutela dell'ordine pubblico, ma l'approvazione di una legge da parte della Repubblica popolare cinese sulla sicurezza nazionale, che inciderebbe sulla vita dei cittadini di Hong Kong con diverse privazioni sulle libertà di manifestazione ed espressione, e include reati, come quello del terrorismo, che comportano pene fino all'ergastolo;

già molti cittadini, anche stranieri, sono attualmente detenuti nella Repubblica popolare cinese per reati d'opinione, conseguentemente i timori dei cittadini di Hong Kong e della comunità internazionale sono reali, ed è più che fondata l'esigenza di mantenere l'assetto previsto ai tempi del negoziato con la Gran Bretagna,

si chiede di sapere quale sia la posizione univoca del Governo e della Farnesina sulla questione di Hong Kong, e se il Governo non ritenga che l'approvazione di tale legge sulla sicurezza nazionale non rappresenti la fine del principio "un Paese, due sistemi".

(4-03594)

*AIMI - Ai Ministri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali e del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:*

l'articolo 103 del decreto-legge "rilancio" prevede una sanatoria per i lavoratori irregolari, mediante regolarizzazione dei rapporti di lavoro con i cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale alla data dell'8 marzo 2020;

per far emergere tali rapporti di lavoro sommersi, sarà sufficiente il pagamento forfettario di 500 euro per ogni pratica, unitamente a un altro contributo, retributivo e fiscale;

si prevede anche l'attivazione di una richiesta da parte del cittadino straniero con permesso di soggiorno scaduto al 31 ottobre 2019;

tale sanatoria potrebbe interessare circa 220.000 irregolari presenti sul nostro territorio e, a parere dell'interrogante, ciò costituisce una grave criticità. Non solo non si risponde alle richieste delle organizzazioni agricole in relazione alla carenza di manodopera, ma il rischio concreto è che si facciano emergere rapporti di lavoro non veritieri, utilizzati come semplice giustificazione per la regolarizzazione stessa;

le organizzazioni agricole, infatti, avevano chiesto la possibilità di utilizzo dei *voucher* unitamente all'attivazione di "corridoi verdi" per consentire l'arrivo dall'estero di persone già preparate alla manodopera nei campi;

non vi è traccia inoltre dell'iniziativa, sollecitata in maniera trasversale, di impiegare per il lavoro nei campi in via prioritaria i percettori del reddito di cittadinanza;

intanto a Lampedusa gli sbarchi continuano ad aumentare con gravi difficoltà per le autorità, costrette a recuperare i "barconi" anche a 12 miglia dalla costa,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative di competenza i Ministri in indirizzo intendano adottare per superare le criticità descritte;

se e in quali termini intendano dare corso alle richieste avanzate dalle organizzazioni agricole in relazione alla carenza di manodopera nei campi;

quali iniziative il Ministro dell'interno intenda adottare per favorire il rimpatrio degli irregolari attraverso accordi bilaterali con i Paesi di provenienza.

(4-03595)

DE BONIS - *Ai Ministri dell'università e della ricerca, per il Sud e la coesione territoriale, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico.* - Premesso che:

uno studente nato al Sud su 4 decide di frequentare l'università nelle regioni settentrionali e ciò comporta un costo di 3 miliardi di euro all'anno per il Mezzogiorno;

pochi anni fa lo Svimez (Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno) aveva scattato una perfetta fotografia della situazione e da allora i dati non sono cambiati poi più di tanto. Secondo i numeri nell'anno accademico 2016/2017 i ragazzi meridionali iscritti negli atenei della penisola sono complessivamente 685.000 circa; di questi il 25,6 per cento, ovvero 175.000 universitari, studia al Centro-Nord. Il movimento opposto è praticamente assente: la quota di giovani residenti nelle regioni del Centro-Nord che frequenta un'università del Mezzogiorno è appena dell'1,9 per cento, solo 18.000 studenti. "Ne deriva, quindi, un saldo migratorio netto universitario pari a circa 157.000 unità", annota la ricerca. Di fatto, i giovani preferiscono anticipare la "decisione migratoria" spostandosi già per gli studi, sapendo che molto probabilmente sarebbe toccato loro farlo per cercare un reddito;

la Sicilia e la Puglia, con oltre 40.000 studenti "prestati" al Nord, sono i territori che alimentano maggiormente questo flusso;

è evidente che la perdita di una quota così rilevante di giovani ha, già di per sé, un effetto sfavorevole sull'offerta formativa delle università meridionali, ha rilevato il direttore dello Svimez. Ben più gravi, tuttavia, sono le conseguenze sfavorevoli che derivano dalla circostanza che, alla fine del periodo di studio, la parte prevalente degli studenti emigrati non ritorna nelle regioni di origine, indebolendo le potenzialità di sviluppo dell'area attraverso il depauperamento del cosiddetto capitale umano, uno degli *asset* più importanti nell'attuale contesto;

l'istituto ha tradotto questo fenomeno migratorio in un calcolo delle ricadute economiche, cominciando dallo stimare la riduzione dei costi sostenuti dagli atenei per i diversi corsi di studio (per i docenti, i servizi didattici, le infrastrutture). Si arriva così a stimare che al Sud ci sia circa un miliardo di euro annui di minore spesa della pubblica amministrazione dovuta all'iscrizione fuori circoscrizione di studenti meridionali;

ma non sembra che finisca qui, perché è da considerare, infatti, che i ragazzi che si spostano hanno dei consumi e, nel caso specifico, li avranno sui tessuti industriali e commerciali del Nord. Non è una stima uguale per ogni città, secondo lo Svimez si va dal valore massimo di 4.700 euro di chi studia a Milano ai 1.700 euro di chi studia a Cassino e Vercelli;

il valore complessivo dei consumi privati che, per effetto della migrazione universitaria, viene trasferito dal Sud al Nord è di circa 2 miliardi di euro, ma si arriva ad una perdita complessiva di consumi pubblici e privati stimata in 3 miliardi di euro. Sul livello del PIL meridionale il reddito aggregato del Sud ne perde 0,4 punti percentuali;

altra motivazione primaria risiede nella crisi strutturale del Sud Italia. Purtroppo, i numeri sono impietosi e negli ultimi anni, il tasso di crescita dell'Italia meridionale si è rivelato inferiore anche a quello della Grecia che attraversa la più grande crisi economica di sempre. Secondo una ricerca condotta dall'istituto "Giuseppe Toniolo" in collaborazione con Intesa-San Paolo e fondazione Cariplo, l'84,25 per cento dei giovani *under 25* residenti al Sud Italia dichiara di non aver problemi nel trasferirsi al Nord, a prescindere dalla regione; uno studente su 2 (poco più del 50 per cento) si dimostra interessato a trasferirsi all'estero;

questo è il quadro che emerge dall'indagine, svolta su un campione di 5.000 giovani di età compresa fra i 19 e i 32 anni. Gli studenti provenienti dalla Campania, dalla Calabria, dalla Puglia, dalla Basilicata e dalla Sicilia non si fanno problemi nel trasferirsi in Emilia-Romagna, in Lombardia e in Piemonte, perché convinti di ricevere un'istruzione migliore e di veder incrementare il loro bagaglio di conoscenze e di competenze, aspetti fondamentali per riuscire a trovare un'occupazione quanto più in linea possibile con il loro percorso universitario;

altro aspetto che incide sul trasferimento al Nord da parte degli studenti risiede nelle basse aspettative nell'operato della classe politica. Il problema è in tutta Italia (e in molti altri Paesi del mondo): tuttavia, è significativo constatare che il 23 per cento dei giovani residenti al Nord si dichiara ottimista nel credere che la classe politica locale possa apportare miglioramenti alla qualità della vita, mentre la soglia si abbassa al 17 per cento nel Mezzogiorno;

ciò che però differenzia la prospettiva di chi studia al Nord e di chi studia al Sud risiede nelle opportunità di trovare un lavoro e nell'ottenimento di un determinato stipendio. La precarizzazione del mercato del lavoro, le retribuzioni basse, la totale sfiducia nel vedere la luce in fondo al *tunnel*, vale a dire un miglioramento nelle prospettive future (anche a lungo periodo), è una realtà con cui i giovani studenti devono convivere molto più al Sud che al Nord. Solo 16 studenti su 100 al Sud Italia si dichiara indisponibile a trasferirsi, preferendo rivedere decisamente al ribasso le sue prospettive lavorative e gli obiettivi professionali;

considerato che:

occorre assolutamente sfatare il luogo comune secondo cui le università del Nord siano le migliori. Probabilmente lo saranno nell'immaginario collettivo che va, poi, ad interferire nella percezione delle famiglie meridionali. Tra le cause che falsano la realtà degli atenei italiani vi sono le classifiche pubblicate periodicamente che hanno come unico scopo quello di orientare le scelte delle immatricolazioni e che alla fine, se non proprio dall'inizio, hanno ben poco di scientifico;

molto spesso sono costruite su indicatori che fanno risultare ciò che i committenti vogliono che risulti. E non occorre aggiungere altro. Inoltre, le sedi universitarie italiane vivono in un contesto di concorrenza e di continuo

definanziamento, pertanto l'obiettivo di ogni ateneo è attrarre studenti, rilevante per l'attribuzione o la perdita dei fondi. Quindi, la fuga dei giovani verso Nord consente alle università settentrionali di ricevere maggiori finanziamenti;

la competizione fra gli atenei crea vincitori e vinti e ogni strumento viene ritenuto valido per accaparrarsi più risorse e quindi per sottrarle agli altri. Tutto questo a scapito del Sud e delle famiglie meridionali, costrette a sostenere spese ingenti per mantenere agli studi i loro figli nelle regioni del Nord;

soltanto la creazione di presupposti per rimanere ed iniziative per attirare nuovamente chi si è trasferito al Nord già dai tempi universitari potrà scongiurare questa piaga. D'altronde, sono davvero molti i giovani provenienti dal Mezzogiorno che si dichiarano favorevoli a ritornare al loro paese d'origine, anche a fronte di uno stipendio leggermente inferiore. Ciò che però non deve mai mancare è un processo volto a dar loro pari opportunità di far carriera, affinché possano risultare protagonisti e non spettatori;

gli interventi "a pioggia" effettuati nel passato sono serviti a poco e a nulla. Solo grandi riforme strutturali potranno migliorare drasticamente la situazione del Sud Italia, rendendolo competitivo con il Nord e gli altri Paesi europei. Senza un piano di interventi decisi, purtroppo, il Mezzogiorno sarà destinato ad essere per sempre il fanalino di coda,

si chiede di sapere quali iniziative intendano mettere in atto i Ministri in indirizzo per fare in modo che chiunque scelga di frequentare un'università lo faccia nella sede più prossima al proprio territorio di origine non solo perché tutte le università italiane sono eccellenti ma, soprattutto, perché dovranno sostenere costi minori. Arrestare l'emorragia dei giovani meridionali che emigrano verso le università del Nord equivale a rilanciare l'economia del Sud.

(4-03596)

MONTANI - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che:

dal 3 giugno 2020 l'Italia ha abolito le restrizioni d'entrata alle frontiere con i Paesi dell'area Schengen;

la Svizzera, sulla stessa linea di altri Paesi limitrofi all'Italia, ha informato il Governo italiano sulla decisione di mantenere fino a nuovo avviso le restrizioni in vigore;

Karin Keller-Sutter, capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia svizzero, ha sconsigliato i viaggi in Italia finché i confini saranno chiusi, ovvero fino al 6 luglio;

al contrario, secondo quanto trapela da articoli di stampa, il 15 giugno la Svizzera riaprirà i confini con Francia, Germania e Austria;

considerato che:

tale decisione avrà pesanti ripercussioni sulla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, a causa dei mancati introiti per i mercati, alberghi e ristoranti, senza contare il blocco dei treni cisalpini e le conseguenti ricadute negative sul turismo;

per gli operatori turistici del verbano, per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola e per l'indotto turistico del lago Maggiore, rischia di essere l'inizio di una stagione estiva disastrosa dal punto di vista economico,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere per incentivare le relazioni bilaterali con la Svizzera e conseguentemente accelerare l'apertura delle frontiere con la stessa, anche tramite azioni volte ad incrementare l'attrattività del nostro Paese all'inizio della stagione estiva.

(4-03597)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*7ª Commissione permanente* (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

3-01640 del senatore Lanzi ed altri, sulla realizzazione di un quartiere di 49 villette accanto al parco Ducale del comune di Sassuolo (Modena);

*8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-01651 della senatrice Modena e del senatore Mallegni, sulla chiusura di un viadotto sulla E45 tra Terni ed Orte.

### **Interrogazioni, ritiro**

È stata ritirata l'interrogazione 4-03567 del senatore Lannutti ed altri.

Avviso di rettifica

Nel Resoconto stenografico della 223ª seduta pubblica del 28 maggio 2020, a pagina 92, sotto il titolo: "Disegni di legge, annunzio di presentazione", alla prima riga, dopo la parola: "Senatori" inserire le seguenti: "Mautone Raffaele,".